



Università  
Ca'Foscari  
Venezia

Corso di Laurea magistrale  
in “Lavoro, cittadinanza sociale, interculturalità”

Tesi di Laurea

# **Dalla “maternal preference” alla rivalutazione del ruolo del padre.**

Modifiche all’ordinamento giudiziario e ripercussioni nel lavoro  
dei servizi sociali.

**Relatrice**

Ch.ma Prof.ssa Marilena Sinigaglia

**Correlatrice**

Ch.ma Prof.ssa Elisa Matutini

**Laureanda**

Eleonora Faverato

matricola: 841561

**Anno Accademico**

2018 / 2019



*Alla mia famiglia.*

*A Gloria ed Alessandra, preziose colleghe e amiche  
che mi hanno sostenuta in questi primi anni lavorativi.*



# INDICE

<b>Introduzione</b>	<b>7</b>
<b>Capitolo I. La storia della famiglia</b>	<b>11</b>
1.1 '700 – Famiglia patriarcale/tradizionale .....	15
1.2 '800 – Declino della famiglia patriarcale e nascita della famiglia moderna.	17
1.3 '900 – Famiglia nucleare/moderna .....	19
1.4 La famiglia fondata sugli affetti.....	22
1.5 Famiglia e lavoro.....	24
<b>Capitolo II. Dalla formazione della coppia alla rottura del legame</b>	<b>29</b>
2.1 L'evoluzione del rito matrimoniale .....	30
2.2 Elementi di qualità' nel legame di coppia.....	33
2.3 Elementi di costituzione del patto coniugale.....	37
2.4 La rottura del patto coniugale .....	39
2.5 Le separazioni in Italia .....	42
2.6 Il divorzio .....	46
2.7 Il legame disperante .....	50
<b>Capitolo III. L'affidamento del minore nelle separazioni conflittuali</b>	<b>53</b>
3.1 L'affidamento dei figli prima della legge n. 54/2006.....	57
3.2 L'affidamento dei minori dopo l'emanazione della legge n. 54/2006.....	62
3.3 La maternal preference.....	67
<b>Capitolo IV. Il lavoro del Servizio Sociale con le coppie altamente conflittuali</b>	<b>77</b>
4.1 L'affidamento del minore al Servizio Sociale.....	81
4.2 Strumenti operativi del Servizio.....	85

4.2.1 Il colloquio .....	87
4.2.2 La visita domiciliare .....	90
4.2.3 La relazione .....	92
4.3 La recuperabilità genitoriale .....	96
4.4 La consulenza tecnica d'ufficio .....	100
<b>Capitolo V. L'analisi delle sentenze di affidamento del minore</b>	<b>105</b>
5.1 Tipologia di affidamento e collocamento del minore.....	108
5.2 Modalità di visita tra minore e genitore non collocatario.....	111
5.3 incarichi affidati al Servizio e analisi della recuperabilità genitoriale .....	114
5.4 Esiti della ricerca.....	117
<b>Conclusioni</b>	<b>121</b>
<b>Bibliografia</b>	<b>125</b>
<b>Sitografia</b>	<b>129</b>
<b>Appendice 1. Decreti in materia di affidamento di minori oggetto di ricerca del presente lavoro.</b>	<b>131</b>

## Introduzione

Questo lavoro di tesi nasce dalla volontà di approfondire il radicale stravolgimento dell'orientamento giudiziario avvenuto negli ultimi anni, il quale mi ha particolarmente coinvolto e appassionato non solo dal punto di vista personale, ma anche da quello professionale.

La mia esperienza lavorativa in qualità di Assistente Sociale ha avuto inizio nel 2015 presso i servizi territoriali del Comune di Correzzola, un Ente situato in Provincia di Padova, dove mi sono occupata di una fascia d'utenza variegata ma, in particolare modo, dell'area famiglie e minori, visto anche l'elevato numero di minori seguiti e/o affidati al Servizio Sociale.

Lavorando, successivamente, anche in altri Enti territoriali della Provincia di Padova, ho potuto osservare come l'aumento delle separazioni conflittuali e la relativa gestione dei figli minori restasse una problematica presente e molto sentita.

Con l'aumento esponenziale del numero di separazioni conflittuali, ad aver la peggio sono sempre i figli, i quali si trovano ad essere contesi tra i loro genitori o a diventare l'arma di ricatto dell'uno o dell'altro adulto. In queste occasioni litigi, accuse, ripicche reciproche diventano all'ordine del giorno e anche il più semplice dei problemi può trasformarsi in una battaglia all'ultimo colpo.

Le separazioni e i divorzi sono oggi considerate esperienze fisiologiche della vita, un evento critico che accomuna sempre più famiglie. Secondo i dati ISTAT nel 2015, a fronte della celebrazione di 194.377 matrimoni, sono state 91.706 le coppie che hanno deciso di separarsi e 82.469 quelle che hanno divorziato. Di queste, le separazioni con figli in affidato condiviso sono circa l'89% di tutte le separazioni con affidato.

A seguito della separazione però, il problema che più di tutti si ripresenta è: e adesso, che ne sarà dei figli? Dove verranno collocati? con quale dei due genitori dovranno andare ad abitare?

Per dare risposta a queste domande sono stati interpellati diversi apparati giudiziari, come Tribunali, Corti d'Appello, la Suprema Corte di Cassazione, e diverse sono state le sentenze emesse.

Proprio da queste riflessioni è maturata via via la curiosità di approfondire l'evoluzione storica del processo di separazione e affidamento del minore, il

quale inizialmente comportava di default il collocamento del minore presso la madre, mentre da qualche anno a questa parte, l'ordinamento giudiziario ha rivalutato il ruolo del padre.

La presente tesi è composta da cinque capitoli:

- Il primo capitolo ha l'obiettivo di fornire un'analisi dell'evoluzione storica del concetto di famiglia con particolare riguardo alla figura del padre all'interno della stessa, analizzando inoltre il ruolo della donna prima e dopo il lungo cammino che l'ha portata ad ottenere l'emancipazione femminile. Con l'aiuto dei dati ISTAT si cercherà di fornire un quadro generale delle tipologie di famiglie che sono presenti oggi in Italia, valutando nello specifico come la coppia genitoriale abbia provveduto alla suddivisione dei ruoli e dei carichi familiari al loro interno.
- Nel secondo capitolo si andrà ad affrontare la tematica delle separazioni conflittuali. Le separazioni e i divorzi sono oggi considerati fatti naturali della vita, esperienze che colpiscono sempre più famiglie e che talvolta lasciano segni indelebili. La cosa che infatti più colpisce è il forte aumento di complessità e criticità che accompagnano questi momenti e le conseguenze che tali azioni producono sui figli minori.
- Nel terzo capitolo verrà fornito un quadro legislativo utile per orientarsi sul diritto di famiglia italiano, soffermandosi in modo particolare su ciò che veniva definita la "Maternal Preference", ossia una tendenza dei giudici e dei CTU a preferire il collocamento dei figli, specie in tenera età, presso la madre, nonostante le competenze paterne fossero risultate più adeguate a seguito di una valutazione specialistica. Verranno inoltre approfondite le novità introdotte dalla legge n.54 del 2006 "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento" con la quale anche in Italia è stato stabilito il principio della bigenitorialità. In caso di separazione della coppia genitoriale, sia essa sposata o convivente, i figli saranno generalmente affidati ad entrambi i



genitori, a discapito di quanto precedentemente disposto con la “maternal preference”.

- Il quarto capitolo andrà ad indicare il lavoro svolto dal Servizio Sociale in risposta ad un mandato istituzionale. Nello specifico si delineeranno le modalità operative messe in atto dal Servizio, partendo, in base alla tipologia di decreto pervenuto, dalla fase conoscitiva iniziale, per poi procedere con la valutazione delle capacità genitoriali della coppia, le visite domiciliari e la stesura della relazione conclusiva. Lo scopo sarà quello di fornire al giudice una visione completa della situazione familiare e gli interventi migliori da poter mettere in atto ai fini della tutela del minore;
- Nel quinto capitolo, infine, si andranno ad analizzare sentenze concrete in cui i giudici hanno disposto l'affidamento e il collocamento dei figli minori presso il padre. Verranno esposte, inoltre, casistiche con la quale mi sono interfacciata direttamente nella mia esperienza lavorativa. Lo scopo sarà quello di capire se ci troviamo di fronte a singoli casi isolati o se l'ordinamento giudiziale stia veramente mutando e con esso anche la figura del padre all'interno della famiglia con l'obiettivo di salvaguardare “il supremo interesse del minore”.



## Capitolo I. La storia della famiglia

*“La famiglia si può immaginare come una ragnatela,  
un fiore, una tomba, una prigione, un castello”*

*RONALD DAVID LAING*

Il concetto e il valore attribuiti alla maternità e alla paternità sono profondamente cambiati con il passare degli anni. Si tratta di un'evoluzione graduale, a oggi ancora in corso, legata inizialmente alle trasformazioni della società moderna e successivamente a quelle della società contemporanea.

Il motore del cambiamento sono state le vicende sociali, economiche e politiche, le quali hanno portato ad un nuovo concetto di genitorialità, più complesso e variegato.

La famiglia viene definita come un “nucleo sociale rappresentato da due o più individui che vivono nella stessa abitazione e, di norma, sono legati tra loro col vincolo del matrimonio o da rapporti di parentela o di affinità”.<sup>1</sup>

Con il termine “famiglia” però, si è soliti indicare anche tre differenti e distinte realtà:

- la “struttura familiare”, intesa come un gruppo di individui che vivono insieme nella medesima abitazione, la composizione e l'ampiezza del nucleo, le regole che lo disciplinano, e le modalità con cui si trasforma, si sviluppa e si divide;
- le “relazioni familiari”, caratterizzate dai rapporti esistenti e che si possono instaurare tra i membri del gruppo, incluse le tipologie di interazioni che si vanno a formare;
- il “rapporto di parentela”, il quale va a focalizzarsi sui legami già esistenti tra distinti gruppi di co-residenti, monitorando diversi elementi, come ad esempio la frequenza degli incontri, le forme di aiuto prestate, le alleanze create, ecc.).

---

<sup>1</sup> [www.laleggepertutti.it](http://www.laleggepertutti.it)

Questi tre aspetti sono rappresentativi del concetto di famiglia, ma ciò che è interessante notare è il rapporto di reciproca dipendenza che l'uno ha dall'altro. Le diverse tipologie di famiglia emerse dagli anni passati ad oggi, sono infatti il risultato di come venivano intese e si caratterizzavano le tre realtà sopra indicate.

Nel corso degli anni si sono potute osservare le varie trasformazioni che hanno interessato le famiglie, le quali hanno avuto ripercussioni anche nelle relazioni tra i loro componenti e nelle vicende familiari, come ad esempio:

- il forte aumento delle persone che hanno scelto la convivenza rispetto al matrimonio;
- l'aumento delle donne che hanno scelto di impegnarsi nel mondo del lavoro rispetto a quelle che si sono dedicate alla cura della casa;
- l'evidente aumento della condivisione dei compiti di casa e della gestione dei figli.

Alcuni sociologi tendono a considerare la famiglia come un fatto naturale ed universale, con confini spaziali e relazionali ben definiti, i cui membri sono uniti da vincoli di affetto e reciprocità. Questa visione, però, è stata messa in discussione più volte da diverse ricerche etnografiche, le quali hanno provato come ogni cultura abbia una propria modalità organizzativa e di gestione familiare diversa ed è quindi impossibile avere un'unica concezione di famiglia.

Le forme familiari emerse nel corso del tempo possono essere quindi viste come un intreccio di caratteri naturali (dovuti dall'istinto dell'essere umano di riprodursi al fine di conservare la specie, creando inoltre nuove relazioni e legami tra consanguinei) e storici (variabili quindi a seconda del periodo storico di riferimento, influenzati dalle trasformazioni sociali, economiche e culturali del momento).<sup>2</sup>

« Il come le persone "fanno famiglia", sviluppano legami, affrontano compiti e problemi, si rapportano con l'ambiente circostante è cioè la risultante di processi di costruzione della realtà e di azioni congiunte, guidati anche da

---

<sup>2</sup> Saraceno C., Naldini M., (2007), *Sociologia della famiglia*, Il Mulino, Bologna

sistemi di premesse che i membri della famiglia condividono in quanto appartenenti ad una più vasta comunità socio-culturale.»<sup>3</sup>

Il filosofo francese Lévi-Strauss (1967) ha definito invece la famiglia come un'unione durevole socialmente approvata di un uomo e una donna e dei loro figli.

È ormai da qualche anno, però, che questa sua descrizione ha manifestato diverse controversie visto che in molti Paesi vengono considerate famiglie anche le coppie senza prole e le unioni tra persone dello stesso sesso.

Lévi-Strauss afferma che la famiglia assicura un processo generativo non solo da un punto di vista biologico, ma anche sociale, culturale, e psicologico. Rappresenta infatti la prima forma sociale della civilizzazione e senza il suo apporto funzionale, la società non riuscirebbe a vivere.

In Italia, come anche in altri paesi dell'Europa meridionale, il welfare state viene definito "Mediterraneo" in quanto si è sviluppato solo molto più tardi rispetto agli altri paesi (anni settanta/ottanta) e si contraddistingue proprio per avere un'impronta familista strutturalmente ben radicata, la quale si caratterizza per la limitata offerta di servizi pubblici di cura, l'attribuzione di responsabilità (anche legali) alla famiglia a fronte – paradossalmente – di uno scarso peso delle politiche familiari ed infine per la limitata importanza delle soluzioni di mercato.<sup>4</sup>

La famiglia, quindi, oltre ad avere come obiettivi principali la generatività e la genitorialità, rappresenta anche il nucleo centrale dell'intera società e si basa su legami, consapevoli o meno, tra i suoi membri che uniscono le persone di generazione in generazione.

La psicologa Eugenia Scabini ha individuato tre principali caratteristiche presenti contemporaneamente nei legami familiari:

- sono primari; gli individui sono infatti uniti in quanto esseri viventi, in quanto persone;

---

<sup>3</sup> Fruggeri L. (2005), *Diverse normalità: psicologia sociale delle relazioni familiari*, Carocci, Roma, p.61.

<sup>4</sup> (Liebfried 1992; Ferrera 1996; Millar e Warman 1996; Zanatta 1999; Naldini 2002; Saraceno 2003).

- sono gerarchicamente strutturati; anche se all'interno della famiglia possono instaurarsi rapporti paritari, infatti, strutturalmente è presente una gerarchia tra i propri membri che deve essere rispettata da tutti i componenti;
- sono definiti sia da aspetti affettivi e di cura, che da aspetti etici di vincolo e responsabilità;

Per comprendere meglio l'attuale assetto familiare e in particolare modo il ruolo che i padri stanno avendo nelle famiglie e nella società attuale, risulta però fondamentale analizzare come si sono caratterizzati i legami familiari nel tempo. Per questo motivo, nelle pagine seguenti andrò a ripercorrere brevemente le principali epoche storiche che hanno portato a cambiamenti delle forme familiari, soffermandomi sulle più importanti caratteristiche che hanno portato a definire i modelli familiari maggiormente diffusi in Italia e i principali mutamenti delle funzioni e del ruolo della paternità.

## 1.1 '700 – Famiglia patriarcale/tradizionale

il Settecento si caratterizza per avere forme familiari complesse, caratterizzate cioè dall'insieme delle famiglie estese (un nucleo coniugale convivente con parenti) e multiple (più nuclei coniugali e la loro prole).

In queste famiglie vigeva il patriarcato, definito in antropologia, come un sistema sociale nel quale il potere, l'autorità e i beni materiali sono concentrati nelle mani dell'uomo più anziano dei vari gruppi di discendenza e la loro trasmissione avviene per via maschile, generalmente a vantaggio del primogenito maschio.

Le forme familiari complesse si potevano notare specialmente nelle campagne, dove l'elevato numero di persone all'interno della famiglia diventava necessaria per la suddivisione dei compiti familiari e di cura, oltre che alla sussistenza dell'organizzazione produttiva.

In questa epoca storica la famiglia si trovava a dover affrontare molteplici eventi traumatici e talvolta imprevedibili, che mettevano a dura prova la sua stabilità e ne favorivano la rottura; come ad esempio un'elevata mortalità infantile, il notevole numero di figli per famiglia e l'elevato tasso di mortalità delle donne durante la gravidanza e il parto.

A seguito di questi eventi traumatici o a seguito della morte del partner, per gli uomini era più semplice riuscire a costruirsi una nuova famiglia, mentre per le donne le possibilità erano di gran lunga inferiori, e per queste ragioni il supporto dato dalla famiglia estesa di origine risultava la loro unica tutela.

Un altro importante fattore di instabilità familiare era legato ai frequenti fenomeni migratori che portavano le persone prive di lavoro a spostarsi nelle città, talvolta stagionalmente mentre altre volte in via definitiva.

Nonostante la società fosse strutturata prevalentemente in maniera maschilista, dove agli uomini spettava una sorte di dominio sui membri della famiglia, è proprio in questi anni che il ruolo del padre subisce un importante mutamento: la figura del padre-tiranno inizia a diminuire notevolmente e inizia a poco a poco a diffondersi l'immagine del padre amorevole e premuroso con la sua famiglia.

Il 1700 si caratterizza per essere un secolo di grandi mutamenti ed è proprio in questo contesto che l'infanzia comincia ad essere oggetto di attenzione.



## **1.2 '800 – Declino della famiglia patriarcale e nascita della famiglia moderna.**

Il passaggio dal 1700 al 1800 può dunque essere definito un secolo di trapasso molto importante: stava nascendo una famiglia fondata su una maggiore intimità e democrazia tra i suoi membri, mentre allo stesso tempo, era possibile osservare la caduta della famiglia tradizionale, la quale aveva fatto dell'autorità e dell'interesse le sue colonne portanti.

Nel periodo a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo si sono inoltre potuti osservare diversi cambiamenti all'interno dei nuclei familiari, ma le trasformazioni più evidenti furono in capo alle famiglie cosiddette "aristocratiche".

Fino al 1700 era solito pensare che maggiore fosse l'età del marito, maggiore fosse il rispetto, la considerazione e la riverenza che la moglie avrebbe dovuto provare nei suoi confronti. Un uomo anziano, era dunque molto più rispettato ed ambito rispetto ad un uomo giovane.

Nel 1800 però questo pensiero iniziò a vacillare in quanto si diffuse l'idea che indipendentemente dalla sua età, un uomo avrebbe dovuto comunque cercare di guadagnarsi il rispetto della propria moglie la quale, proprio per la stima provata nei confronti del marito, lo avrebbe seguito e rispettato. L'Ottocento viene definito da molti studiosi "il secolo del padre" in quanto tutti i dibattiti economici, politici e culturali che contraddistinguono questo secolo, focalizzano la loro attenzione proprio sul padre. La novità più importante è che per la prima volta si iniziarono a descrivere i rapporti tra padri e figli anche dei ceti meno abbienti, come per esempio degli operai e dei contadini.

La distanza sociale tra i componenti della famiglia stava iniziando a ridursi e anche i figli più piccoli iniziarono ad avere una maggiore attenzione da parte delle madri, le quali diventarono le principali responsabili del loro insegnamento morale. Le nascite iniziarono ad essere più razionalizzate e controllate e questo permise di poter avere una maggiore pianificazione da un parto all'altro e di ridurre notevolmente l'impiego delle balie.

L'attenzione per l'infanzia iniziò ad essere sempre più concreta e nonostante le tensioni provocate durante il periodo Illuminista che andarono a rievocare i rapporti di severità ed ubbidienza tipici della vecchia tipologia familiare, con

l'avvento della rivoluzione industriale ebbe inizio una radicale trasformazione familiare e sociale che portò un profondo mutamento del legame padre-figli.

Verso la fine del secolo e nella prima metà del successivo, ci fu un forte aumento di figli che una volta sposati scelsero forme di residenza neocale, consistenti nell'abbandono del tetto familiare con l'obiettivo di costituire un nuovo nucleo. La famiglia patriarcale si iniziò dunque a sfaldare, e con essa anche la figura paterna a scapito di una visione femminile materna.

È verso la fine del secolo che iniziò ad emergere l'infanzia come età specifica della vita, caratterizzata da ritmi, bisogni e valori.

### 1.3 '900 – Famiglia nucleare/moderna

Nella prima metà del 1900 alcune persone vivevano ancora in famiglie patriarcali più o meno estese, a seconda della classe sociale d'appartenenza e l'immagine del padre non si distingueva molto da quella della seconda metà dell'Ottocento.

E' solo con il secondo dopoguerra che si iniziarono a manifestare importanti cambiamenti nei modelli di vita della popolazione, grazie anche all'ondata positiva che stava vivendo l'Italia con lo sviluppo del Welfare, il boom dell'industrializzazione e la diffusione sempre più ampia del settore terziario.

Iniziarono a consolidarsi sempre più rapidamente forme di famiglia nuclearizzata, dove però restavano ancora ben distinte le mansioni destinate alle donne, individuate principalmente in compiti di cura e di gestione familiare, e quelle destinate agli uomini, relative al lavoro produttivo.

In questi anni si iniziarono ad osservare anche una serie di mutamenti strutturali che riguardavano non solo le famiglie, ma l'intera società<sup>5</sup>:

- per effetto dell'aumento della speranza di vita e del rallentamento delle nascite, la popolazione italiana iniziò ad invecchiare. L'Italia, che negli anni Cinquanta era tra i paesi europei più giovani, rispetto agli altri è invecchiata di più e più rapidamente. Basti pensare che nel 1957 la metà della popolazione italiana aveva meno di 31 anni;
- la crescita demografica stava procedendo in tutta Europa, e in particolare modo in Italia, a ritmi sostenuti, con gli incrementi più consistenti tra i primi anni Sessanta e i primi anni Settanta.
- durante gli anni del boom economico in Italia le nascite toccarono un picco molto elevato. Contrariamente a una credenza radicata, però, il numero medio di figli per donna restò inferiore rispetto ai valori europei fino a metà degli anni Sessanta. Successivamente a quella data, iniziò una diffusa diminuzione delle nascite;

---

<sup>5</sup> [www.istat.it/60annidieuropa/popolazione.html](http://www.istat.it/60annidieuropa/popolazione.html)

- nella seconda metà degli anni '70 aumentarono il numero delle famiglie per la diffusione, ormai su larga scala, delle famiglie mononucleari (formate cioè da un unico nucleo familiare composto generalmente da padre, madre e la loro prole) rispetto a quelle tradizionali. Il matrimonio rappresentava per le giovani coppie l'uscita definitiva dall'abitazione familiare e il formarsi di una nuova famiglia.
- allo stesso tempo però si diffuse tra i giovani la propensione ad abbandonare l'abitazione familiare sempre più tardi in quanto con il modificarsi dei costumi sessuali, il matrimonio non era più visto come elemento fondamentale per la nascita di una relazione e la conseguenza fu dunque un aumento considerevole di rapporti sessuali prematrimoniali e una diminuzione del tasso di nuzialità;

In questo periodo storico la figura del padre iniziò ad assumere una dimensione sempre più residuale per quanto riguarda l'affetto e l'amore per i figli, non tanto per mancanza di sentimento, ma quanto piuttosto per la completa dedizione al lavoro e la delega, quasi in forma esclusiva alla madre, dei compiti di cura, crescita ed accudimento dei figli. E' la donna, infatti, che si occupa completamente della casa e della cura ed educazione dei figli, mentre all'uomo è attribuito esclusivamente il compito di lavorare duramente per il mantenimento della propria famiglia, assumendo però di conseguenza il ruolo di genitore ausiliario.

Secondo quanto stabilito dalla sociologa Chiara Saraceno, tre sono stati i processi di cambiamento che maggiormente hanno avuto un ruolo importante nel determinare le caratteristiche della nuova tipologia di famiglia:

- Rapporti e identità di genere: rispetto agli anni passati è in continua mutazione l'immagine che oggi viene definita "normale" dell'uomo e della donna, e con essa anche i relativi ruoli e compiti. L'organizzazione familiare e i rapporti tra i coniugi sono mutati, ma questo processo si è manifestato con tempi e modalità diverse in Europa e nel mondo. Un esempio, è il differente

tasso di partecipazione al mercato del lavoro delle donne nei vari paesi occidentali, o i diversi tassi di instabilità coniugale.

- Immagini contraddittorie: la famiglia fa suscitare nella mente di chiunque immagini tra loro contraddittorie, in quanto può rappresentare un riparo per i propri membri, un luogo di affettività ed intimità, ma talvolta anche oppressione, violenza, obbligo. Ciò che accomuna queste immagini però, pur nella loro diversità, è il fatto che la famiglia venga considerata come una realtà unica, completa di tutte queste particolarità e rinvenibile in qualsiasi contesto sociale e storico.
- Spazio di differenze: è emerso come lo studio delle diverse forme familiari presenti nel passato e che si sono susseguite fino ad oggi, costituisce un importante passo per la comprensione dei mutamenti sociali. La famiglia, infatti, non subisce passivamente le trasformazioni sociali, ma è uno dei principali attori sociali che contribuiscono a definire le peculiarità del cambiamento stesso.

#### 1.4 La famiglia fondata sugli affetti

Secondo il sociologo Émile Durkheim, la famiglia moderna si distingue da quella tradizionale per essere una famiglia relazionale, caratterizzata cioè da una maggiore attenzione ai legami interpersonali, alle relazioni e all'affettività. Nel 1892, scriveva:

*«Noi siamo attaccati alla nostra famiglia perché siamo attaccati alla persona di nostro padre, di nostra madre, di nostra moglie, dei nostri figli.»*

Un tempo invece era totalmente diverso: i legami che derivavano dalle cose primeggiavano su quelli che derivavano dalle persone; lo scopo primario di tutta l'organizzazione familiare era quello di mantenere nella famiglia i beni domestici e, rispetto a questi, ogni considerazione personale o affettiva appariva secondaria.

E' importante sottolineare che per famiglia moderna si intende la famiglia di tipo nucleare, considerata in antropologia e sociologia la comunità riproduttiva composta da genitori e figli. Essa inoltre è considerata la più piccola unità sociale e base di una società in cui ha luogo non solo la riproduzione biologica ma anche quella sessuale.

Diversi sono i sociologi che hanno scelto di approfondire lo studio legato alla famiglia, e in molti hanno dichiarato che la famiglia "moderna" presente nei paesi dell'Europa occidentale, è stata il prodotto finale delle diverse trasformazioni avvenute nei legami di affetto e di autorità dell'unità coniugale. Il mutamento del legame tra i coniugi diventa dunque l'elemento principale in questa trasformazione: la tradizionale disparità coniugale è quasi completamente scomparsa, lasciando posto ad una sempre maggiore intimità ed affettività.

Secondo il sociologo Marzio Barbagli, le prime forme di famiglia moderna sono comparse in Italia all'inizio dell'Ottocento, prima dello scoppio dell'industrializzazione, ma in un momento secondario rispetto ad altri paesi dell'Europa occidentale. Nel suo pensiero, il mutamento dei rapporti familiari è avvenuto dall'alto al basso della scala sociale, manifestandosi inizialmente nelle città e tra i ceti più elevati e solo successivamente nelle campagne e tra i ceti

medio-bassi, come ad esempio gli impiegati, i commercianti, gli artigiani, gli operai o i contadini. Secondo il sociologo ciò che ha caratterizzato questa progressiva diffusione è stata non solo l'imitazione culturale tra i ceti, ma anche le grandi trasformazioni avvenute tra le classi sociali e a livello politico ed economico.

Secondo Philippe Ariès, importante storico della famiglia e dei suoi mutamenti, la particolarità della famiglia moderna e ciò che l'ha spinta a formarsi, è il processo di privatizzazione. Si è potuto osservare, infatti, il progressivo ritiro dalla scena pubblica messo in atto dalle persone attraverso la riduzione dell'orario di lavoro e maggiore tempo dedicato alla propria vita domestica.

Un evidente cambiamento è apparso anche nella figura del figlio, in quale, inizialmente nelle famiglie borghesi e aristocratiche e successivamente in quelle degli altri ceti, ha assunto sempre più un valore affettivo, andando anche a modificare l'attenzione data alle strategie educative utilizzate per la crescita e lo sviluppo.

La società inizia dunque ad impegnarsi per garantire ai bambini e ai ragazzi spazi di vita adeguati alla età; nascono le scuole, vengono stabilite regole e norme ad hoc per la loro crescita, le quali seguiranno nel corso degli anni un processo di mutamento e ridefinizione in corso tutt'ora.

## 1.5 Famiglia e lavoro

A seguito delle trasformazioni avvenute all'interno delle famiglie e del mercato del lavoro negli ultimi anni del Novecento, l'interferenza presente tra ambito lavorativo e ambiente familiare è stata tradotta con il termine "problemi di conciliazione tra famiglia e lavoro"<sup>6</sup>. Si tratta di una vera e propria interdipendenza strutturata, caratterizzata dalla divisione di compiti, responsabilità e competenze che subiscono mutazioni continue nel corso del tempo.

Negli anni Settanta la divisione dei compiti tra uomini e donne era netta: gli uomini, infatti, erano tutti impiegati a tempo pieno nel mercato del lavoro, dedicando ben poco tempo ai compiti relativi alla gestione familiare. Al contrario, invece, le donne erano massicciamente impegnate ad occuparsi del carico di lavoro familiare, avendo ben poco tempo per riuscire ad inserirsi nel mercato del lavoro.

Questa situazione, però, non rappresentava una cartolina valida anche negli altri Paesi Occidentali. Negli anni Cinquanta e Sessanta in Inghilterra e negli Stati Uniti si stava iniziando a parlare di donne con "due ruoli" o con "due lavori" proprio per riferirsi al doppio carico di lavoro spettante alla donna. Si potevano, infatti, trovare donne impegnate nella cura della casa che però, allo stesso tempo, erano lavoratrici part-time, e donne che potremmo definire "lavoratrici di ritorno", le quali cioè, superate le fasi più intense di richiesta di lavoro familiare (es. presenza figli piccoli) decidevano di reinserirsi nel mercato del lavoro.

In pochi anni si è potuto quindi notare in Europa l'espandersi delle famiglie cosiddette "a doppio reddito", basate sulla presenza nel mercato del lavoro di entrambe le figure genitoriali, le quali non solo hanno superato l'idea dell'uomo come unico percettore di reddito, ma hanno acceso un dibattito sulla titolarità dei compiti di cura e domestici.

In Italia, invece, questo fenomeno si è potuto osservare solo all'inizio anni Ottanta, e con questo, anche un aumento dell'investimento nell'istruzione femminile. I dati restano comunque molto più bassi rispetto agli altri Paesi e

---

<sup>6</sup> Saraceno 2003; Hantrais 2004; Naldini 2006



secondo un'indagine dell'O.E.C.D.<sup>7</sup> nel 2005 il tasso di occupazione femminile era pari al 45,3% contro circa il 72% di Norvegia e Svezia, il 67% della Gran Bretagna, il 60% della Germania e il 57% della Francia.

Verso la fine degli anni Novanta, si è potuto assistere in Italia al crollo del modello familiare basato su una rigida divisione del lavoro tra uomo e donna e all'emergere delle famiglie a "doppia partecipazione" dove entrambi gli adulti del nucleo diventano percettori di reddito.

Questa maggiore presenza delle donne nel mondo del lavoro, ha portato ad un processo di cambiamento nella società, in quanto si è vista una maggiore partecipazione della figura paterna nella cura e nella crescita dei figli, nonostante permangano evidenti diversità tra i Paesi per quanto riguarda i tempo e le modalità con cui si stanno attuando.

Di grande importanza nella determinazione di questi cambiamenti è stata la rivoluzione femminile, che ha visto man mano un graduale ingresso delle donne nel mercato del lavoro con la conseguente diminuzione dei matrimoni e del numero di figli a causa anche delle difficoltà di conciliazione tra lavoro e vita privata.

Significativa appare inoltre la normativa relativa ai congedi parentali, intesi come un periodo di astensione dal lavoro per la cura e la crescita dei figli.

Inizialmente, con la legge n. 1204 del 30.12.1971 "Tutela delle lavoratrici madri" il legislatore aveva provveduto a tutelare prevalentemente le lavoratrici madri, provvedendo al riconoscimento di diverse garanzie, come ad esempio il diritto di astenersi dal lavoro, il divieto di essere licenziate dall'inizio del periodo di gestazione e fino al compimento di un anno di età del bambino, il divieto di adibire al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri le lavoratrici durante tutto il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto, etc..

Successivamente, la legge n.53 del 08.03.2000 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il

---

<sup>7</sup> *Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico*

coordinamento dei tempi delle città" si è posta l'obiettivo di promuovere un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione, mediante:

- a) l'istituzione dei congedi dei genitori e l'estensione del sostegno ai genitori di soggetti portatori di handicap;
- b) l'istituzione del congedo per la formazione continua e l'estensione dei congedi per la formazione;
- c) il coordinamento dei tempi di funzionamento delle città e la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale.

L'aspetto su cui porre l'attenzione è come il legislatore abbia cambiato i destinatari della normativa: mentre inizialmente le tutele e i congedi erano destinati alle lavoratrici madri, successivamente si è iniziato a parlare di congedo genitoriale, riconoscendo un ruolo primario sia alla madre che al padre nel diritto alla crescita e alla cura dei figli.

Il D.lgs n.151 del 26 marzo 2001 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53" ha provveduto in via definitiva a riconoscere il congedo di paternità, ossia il diritto al padre lavoratore di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla madre lavoratrice, ma solo nei seguenti casi:

- morte o grave infermità della madre. La morte della madre dev'essere attestata mediante compilazione dell'apposita dichiarazione di responsabilità predisposta nella domanda telematica; la certificazione sanitaria comprovante la grave infermità va presentata in busta chiusa al centro medico legale dell'Inps, allo sportello oppure a mezzo raccomandata postale;
- abbandono del figlio da parte della madre. L'abbandono (o mancato riconoscimento del neonato) da parte della madre dev'essere attestato mediante compilazione dell'apposita dichiarazione di responsabilità predisposta nella domanda telematica;
- affidamento esclusivo del figlio al padre (art. 155 bis cod. civ.). L'affidamento esclusivo può essere comprovato allegando alla domanda telematica copia del provvedimento giudiziario con il quale l'affidamento esclusivo è stato

disposto oppure comunicando gli estremi del provvedimento giudiziario ed il tribunale che lo ha emesso;

- rinuncia totale o parziale della madre lavoratrice al congedo di maternità alla stessa spettante in caso di adozione o affidamento di minori. La rinuncia è attestata dal richiedente mediante compilazione dell'apposita dichiarazione di responsabilità predisposta nella domanda telematica.

Il congedo obbligatorio retribuito per i padri lavoratori dipendenti è stato istituito dalla legge Fornero del 2012, inizialmente per un solo giorno e poi portato a due giorni dalla legge di stabilità 2015 per il 2016 e 2017. La finalità della norma era contribuire alla promozione di una “cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”.

Ad oggi con la nuova legge di bilancio 2019 sono state ampliate le misure a tutela del lavoratore padre, dato che conferma l'attuale tendenza degli uomini a farsi carico maggiormente dell'accudimento dei figli. Nello specifico per le nascite che avvengono nel 2019, sono stati riconosciuti cinque giorni di congedo obbligatorio e un giorno di astensione facoltativa. Per i giorni di astensione dal lavoro i lavoratori godono della retribuzione piena, erogata dall'INPS, ma di norma anticipata dai datori di lavoro.

Emblematica appare infine la nuova Direttiva comunitaria sui congedi parentali - recepita poi dai vari ordinamenti nazionali - la quale si pone come obiettivo quello di aumentare le opportunità delle donne nel mercato del lavoro e rafforzare il ruolo del padre all'interno della famiglia. I padri avranno diritto, infatti, ad almeno dieci giorni lavorativi di congedo di paternità retribuito nei giorni vicini alla nascita, superando dunque i cinque giorni previsti attualmente in Italia. Oltre a questo, sono stati riconosciuti due mesi di congedo parentale non trasferibile e retribuito.

Nonostante siano ancora presenti evidenti e tangibili differenze in Italia rispetto ad altri paesi (es. paesi nordici) nella tutela e nel riconoscimento dell'importanza del ruolo paterno, dai studi condotti è possibile comunque affermare che il

tempo trascorso dai padri con i propri figli è cresciuto, e con esso anche il loro carico nei compiti di cura familiare.

Occuparsi dei figli fin da piccoli attraverso azioni concrete di cura, come ad esempio vestire e lavare il bambino, cambiare i pannolini, preparare il pasto, accompagnarlo a letto, ecc... porta i genitori ad una maggiore consapevolezza dei bisogni dei figli. Questo fa sì che i padri impegnati nelle cure familiari abbiano l'opportunità di "crescere" insieme ai propri figli, imparando con maggiore rapidità a capire le loro esigenze anche in età più avanzata, grazie all'intimità e al legame instaurato nel corso del tempo.

Oltre alle differenze presenti nei vari Paesi esteri, è possibile osservare alcune differenze anche tra i luoghi dell'Italia.

Nel centro-nord i padri appaiono maggiormente coinvolti nelle attività familiari e di cura rispetto ai padri del sud; inoltre si è visto che nelle zone urbanizzate i ruoli genitoriali appaiono suddivisi più equamente.

Anche il livello di istruzione dei partner appare determinante nell'indice di coinvolgimento familiare. Coniugi maggiormente istruiti organizzano, pertanto, l'attività di cura in modo più equo ed equilibrato.

## Capitolo II. Dalla formazione della coppia alla rottura del legame

La Costituzione Italiana, nel Titolo II (rapporti etico-sociali), riconosce e sottolinea l'importanza del ruolo della famiglia, dedicandogli nello specifico tre diversi articoli<sup>8</sup>:

- Art. 29

*«La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.*

*Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.»*

- Art. 30

*«E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.*

*La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.*

*La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.»*

- Art. 31

*«La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.*

*Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.»*

---

<sup>8</sup> [www.senato.it/1024](http://www.senato.it/1024)

## 2.1 L'evoluzione del rito matrimoniale

Un tempo la famiglia veniva a formarsi a seguito della celebrazione del matrimonio, definito come un negozio giuridico che disciplina l'unione di due persone. L'unione può essere civile, religiosa o entrambe e generalmente viene effettuato attraverso una cerimonia pubblica, la quale va ad attribuire agli sposi diritti e doveri nei confronti del partner e degli eventuali figli.

Nel passato il matrimonio era visto come un evento pubblico a cui tutta la comunità era solita partecipare ed intromettersi. L'influenza comunitaria era tale da poter compromettere l'effettiva unione di una coppia se per vari motivi fosse ritenuta contraria alla tradizione (la formazione di famiglie "anomale" - come ad esempio adulteri, seconde nozze, ecc... - era infatti poco diffusa). L'influenza maggiore, però, era esercitata dalla famiglia d'origine e in particolare modo dal padre, il quale esercitava forme di coercizione quasi totali sulla prole, decidendo lui stesso quando e con chi i figli avrebbero dovuto sposarsi, in base ai rapporti e alle coalizioni che andavano ad instaurarsi con le altre famiglie.

Prima del XX secolo il matrimonio era quindi legato a forme di controllo familiare ed era contraddistinto da numerose ritualità sociali che andavano a creare forti aspettative nei confronti della coppia. I riti matrimoniali erano una dimostrazione di quanto sopra indicato perché proprio durante i festeggiamenti emergevano le consuetudini più importanti. Al banchetto di nozze, ad esempio, erano tenuti a partecipare gran parte degli abitanti della comunità degli sposi, e le spese da sostenere per le nozze erano molto elevate.

Alcune famiglie faticavano a garantire ai propri figli matrimoni in linea con le aspettative della società e pertanto, per aggirare il problema, suggerivano alla coppia di compiere atti inusuali tali da non prevedere momenti di festeggiamenti e condivisione con la comunità (un esempio erano le fughe, i rapporti sessuali prematrimoniali, ecc...).

All'epoca infatti, gli incontri della coppia prima del rito matrimoniale erano strettamente controllati dalla comunità e dovevano rispettare regole sociali non scritte ma ben radicate tra la popolazione. Nel caso in cui fossero scoperti incontri clandestini tra i fidanzati, ad avere la peggio era la donna, la quale veniva giudicata negativamente nella sua persona.

Il rispetto dei patti sociali e dei riti matrimoniali prevaleva dunque sull'amore e sull'unione affettiva dei coniugi, i quali venivano privati della loro riservatezza anche durante i primi momenti di intimità.

Successivamente, nel '900, la visione pubblica e sociale del matrimonio lasciò pian piano posto ad una visione più intima e affettiva, dove alla base del rito c'era l'amore e la reciproca volontà degli sposi di stare insieme.

La donna iniziò inoltre a rivendicare una propria autonomia all'interno della società, chiedendo un maggiore riconoscimento dei propri diritti e la parità tra uomo e donna, ma anche l'incremento della loro partecipazione nel mondo del lavoro, la quale andò però a favorire l'instabilità coniugale, principalmente per tre ragioni:

- le donne che lavoravano fuori dalla propria abitazione, avevano la possibilità di sperimentare una maggiore autonomia ed emancipazione;
- la possibilità di percepire mensilmente un proprio reddito forniva loro maggiore autostima e consapevolezza di sé;
- La maggiore indipendenza personale avuta con l'inserimento nel mondo del lavoro, è andata modificare le abituali e consuete responsabilità familiari, e ciò favoriva conflittualità tra i coniugi.

Questa nuova idea di matrimonio, basata su una più ampia uguaglianza tra i coniugi, il rispetto reciproco e l'assunzione di ruoli congiunti, si fonda sulla convinzione di entrambe le parti di stare insieme e confermare tale scelta ogni giorno.

Essendo dunque una decisione autonoma della coppia, lo stare insieme è legato ad una volontà rinnovata giorno per giorno.

Talvolta però, a causa delle varie difficoltà che si possono affrontare nel corso della vita, il desiderio di stare insieme può venir meno, lasciando il posto ad una maggiore instabilità coniugale che talvolta si manifesta con la decisione definitiva di interrompere la relazione e richiedere la separazione.

L'insieme delle trasformazioni subite dalla società nel corso degli anni, hanno portato a delineare problematiche sempre più comuni, come ad esempio

l'aumento delle forme di convivenza pre-matrimoniali, la drastica diminuzione del numero di figli per coppia, l'età sempre più avanzata degli sposi e l'aumento graduale del numero di separazioni.



## 2.2 Elementi di qualità' nel legame di coppia

Ogni essere umano è spinto dalla volontà di sposarsi o di trovare comunque una persona con cui condividere la propria vita principalmente per tre ragioni: soddisfare il proprio bisogno di affetto e scambio comunicativo; superare l'angoscia della solitudine e placare le proprie pulsioni sessuali.

L'istinto di riproduzione e l'incompletezza sono infatti due elementi strutturali dell'essere umano, il primo risulta indispensabile per la conservazione della specie, mentre il secondo spinge l'uomo alla continua ricerca dell'altro, a sentirsi amati e protetti, favorendo le relazioni sociali.

Prima di analizzare i motivi che spingono una coppia a separarsi, ho deciso di soffermarmi su quelli che vengono definiti gli indicatori di qualità all'interno di una relazione. Si andranno quindi ad analizzare l'insieme delle caratteristiche che fanno sì che una coppia possa definirsi tale (capacità di supportarsi e aiutarsi l'un l'altro, buona comunicazione, modalità di superamento delle difficoltà, scambio affettivo...).

Da una analisi effettuata dalla psicologa italiana Eugenia Scabini,<sup>9</sup> sono stati individuati quattro importanti fattori utili ad indicare la qualità della relazione nella coppia:

- a) Fattori cognitivo - affettivi: questi fattori si suddividono a loro volta in tre elementi, le attribuzioni, le credenze e aspettative e l'intimità:
  - attribuzioni: all'interno della coppia ogni evento che si presenta nel corso della vita e ogni comportamento che assume il coniuge, viene affrontato tramite attribuzioni di causa, colpa e responsabilità. L'essere umano è infatti spinto a capire le cause di quello che accada e, sia per le cose positive ma in particolare per quelle negative, un colpevole a cui attribuirle. Nelle coppie insoddisfatte, i partner evidenzieranno per lo più tutti i comportamenti negativi del partner, consolidando così la loro insoddisfazione;
  - credenze e aspettative: è curioso notare come questo aspetto riguardi in particolare modo le famiglie moderne mentre in passato quasi non

---

<sup>9</sup> Scabini E. Cigoli V. (2000), *Il familiare. Legami simboli e transizioni*, Raffaello Cortina Editore, Milano.

rappresentava un problema nella coppia. All'interno delle famiglie tradizionali, infatti, la divisione dei ruoli all'interno della coppia era chiara, ognuno aveva il proprio compito e le aspettative di entrambi venivano soddisfatte. Nelle coppie moderne, invece, non ci sono ruoli chiari e definiti, entrambi i coniugi si occupano di tutti gli aspetti familiari, lavorativi e di cura richiesti dalla famiglia. L'insoddisfazione può dunque venirsi a creare in base al livello di discrepanza dei partner rispetto alle credenze e alle aspettative reciproche.

- a) Intimità: la sfera dell'intimità si estende a diversi ambiti della vita e delle interazioni sociali e può essere definita come la volontà di costruire una maggiore vicinanza nei confronti di un'altra persona. Tale volontà fa riferimento sia all'aspetto emotivo, fisico e psicologico della persona. Maggiore è il grado di intimità nella coppia, maggiore è il loro legame e la qualità della loro storia.
- b) Fattori interattivi: la comunicazione nella coppia è un elemento molto importante, sia essa uno scambio, una comprensione reciproca, che un conflitto. Le modalità con cui una coppia supera i momenti di conflitto rappresentano infatti un elemento per definire la qualità della relazione. Imposizione, costrizione, violenza e volontà di dominio portano ad emozioni negative, di rabbia, le quali andranno ad ampliare il conflitto già presente.
- c) Fattori etici: questi elementi possono essere definiti come lo sforzo fatto dalla coppia per mantenere viva e positiva la propria relazione, supportando il partner, comprendendolo e proteggendolo.
- d) Fattori relativi all'asse della famiglia estesa e delle reti amicali: al formarsi di una nuova coppia, si forma anche una nuova rete sociale composta dalle amicizie, dalle famiglie e dagli affetti di entrambi i coniugi. Allo stesso tempo, però, i partner devono riuscire a ritagliarsi del tempo da dedicare alla loro coppia, alla nuova famiglia creata, e questo li porta gradualmente ad allontanarsi dalla propria rete familiare e sociale. Si presenteranno dunque

momenti di condivisione e scambio reciproco ed altri di separazione e lontananza.

Ogni relazione può essere definita, dunque, come il frutto di un intreccio di relazioni tra sé stessi, il proprio partner e le relative reti familiari. Oltre a questi fattori però, si è visto che anche altri contribuiscono a definirne la qualità, e sono:

- lo stile di attaccamento sviluppato durante l'infanzia con le figure di riferimento: la teoria dell'attaccamento di Bowlby<sup>10</sup>, caratterizzata dall'analisi del legame creato tra genitori e figli fin dalla nascita, può infatti essere estesa anche ai legami adulti. Si è visto, infatti, che le persone nel corso della loro vita creano legami affettivi preferenziali, i quali però possono talvolta dimostrarsi disfunzionali.

Anche secondo il pensiero di Shaver e Hazan, sostenitori del modello bowlbiano:

*«le esperienze che una persona ha nei primi anni di vita, influenzano e determinano le sue aspettative di trovare o meno una base sicura e la sua capacità di stabilire e mantenere un rapporto gratificante con l'altro»<sup>11</sup>*

- le abilità personali dell'individuo e la capacità o meno di adattarsi all'altro mettendo in discussione parti di sé= talvolta nel partner si vedono riflessi alcuni lati del proprio carattere che però si fatica a riconoscere. Una presa di coscienza di questo tipo vorrebbe dire la capacità di messa in discussione di sé stessi e la visione di un'immagine di sé diversa da quella che ci si era creati.

---

<sup>10</sup> Bowlby J. (1989), *Una base sicura. Applicazioni cliniche della teoria dell'attaccamento*, Raffaello Cortina, Milano.

<sup>11</sup> Innocenti Torelli L., *Dalla formazione della coppia alla separazione: Quali fattori influiscono nella scelta del partner e come nasce il conflitto*.

- i legami generazionali, che attraverso i miti familiari trasmettono prescrizioni di comportamento: ogni persona è legata in modo consapevole o meno alla propria famiglia d'origine e questo rapporto va ad incastrarsi nella nuova relazione di coppia creata. Questi legami familiari vengono tramandati di generazione in generazione attraverso i miti familiari.

*«Il mito familiare è una griglia di lettura della realtà (in cui coesistono elementi reali ed elementi fantastici), in parte l'eredità della famiglia di origine, in parte costruita dalla famiglia attuale corrispondentemente ai suoi bisogni emotivi, che assegnano a ciascun membro un ruolo e un destino ben precisi. Il mito familiare interagisce con i miti individuali dei singoli componenti della famiglia, plasmandoli e venendone a sua volta plasmato.»<sup>12</sup>*

Il mito familiare va dunque ad influire anche sulla scelta del partner, in quanto stabilisce i valori e le caratteristiche necessarie per il rispetto del mandato della famiglia.

---

<sup>12</sup> Mazzei D. (2002), *La mediazione familiare. Il modello simbolico trigenerazionale*, Raffaello Cortina, Milano, p. 46.

### **2.3 Elementi di costituzione del patto coniugale**

Come visto in precedenza, ormai da diversi anni, il matrimonio rappresenta l'esplicita volontà di due individui a stare insieme, e la relazione che si instaura è il risultato di un impegno reciproco di fiducia che l'uno ripone sull'altro.

La relazione si basa dunque su un patto fiduciario fatto dai partner, i quali dovranno imparare a manifestarsi i propri sentimenti, dare empatia, supporto e comprensione.

Gli elementi di costituzione del patto coniugale, possono essere sinteticamente racchiusi in quattro diversi punti:

- la consensualità: intesa come la volontà manifestata da entrambe le parti di stare insieme e di condividere voleri e opinioni altrui;
- la consapevolezza: relativa alla conoscenza del proprio partner non solo come persona, ma anche come insieme di valori morali;
- l'impegno a rispettare il patto stesso: la coppia dovrà fin da subito impegnarsi affinché il patto venga rispettato e per farlo è necessaria una comunicazione sincera, la libertà di poter esprimere le proprie idee e opinioni senza il timore di sentirsi giudicati. Fondamentale sarà il livello di maturità della coppia, intesa sia come maturità del legame, sia come maturità del singolo individuo;
- la delineazione di un fine: perché il rapporto di coppia possa definirsi tale, è necessario che la relazione abbia uno scopo, come ad esempio avere figli; viaggiare per il mondo; avere una famiglia numerosa.

La struttura della relazione si basa sulla tipologia del patto stabilito, il quale comprende sempre una doppia realtà.

Secondo Cigoli<sup>13</sup>, infatti, alla base di una relazione è sempre possibile osservare un doppio accordo fatto tra i partner, denominato “patto dichiarato” e “patto segreto”.

Per quanto riguarda il patto dichiarato, consiste in una esplicita dichiarazione di impegno formulata durante la celebrazione del matrimonio e legato in particolare modo agli aspetti etici della relazione, relativi dunque alla promessa di fedeltà reciproca e di condivisione del progetto di vita *“nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia”*.

Generalmente il patto dichiarato è forte in una coppia, ma ci sono dei casi in cui il patto risulta fragile e poco consistente, caratterizzato, pertanto, da scelte impulsive spinte dall’emotività, le quali andranno a portare ad una naturale decadenza della relazione stessa.

Per patto segreto, invece, si fa riferimento ad un patto tacito, non dichiarato, inserito nella linea di confine tra conscio ed inconscio.

Questa tipologia di patto è composta dal bagaglio di sentimenti, sensazioni, e speranze che i coniugi ripongono l’uno sull’altro e sulla relazione stessa.

Come visto in precedenza, all’inizio del rapporto ogni persona porta con se un bagaglio di aspettative maturate nel corso della propria vita in base alle esperienze fatte nella propria famiglia d’origine. Affinché la relazione sia stabile è necessario però che tali aspettative trovino accordo con quelle presentate dal proprio partner e che, in caso di disaccordo, ci sia la flessibilità di mutare il patto a seconda delle difficoltà emerse. Un patto segreto rigido, in cui le parti non sono disponibili al cambiamento e alla ricerca del compromesso, è destinato a consumarsi nel corso degli anni. Un esempio di patto rigido è il caso in cui la coppia genitoriale focalizzi tutte le attenzioni nella cura e nella crescita dei figli, dimenticandosi però di coltivare la relazione di coppia; una volta che i figli diventeranno adulti però, i genitori non riusciranno più a riscoprirsi partner, e finiranno con il separarsi.

---

<sup>13</sup> Scabini E. Cigoli V. (2000), *Il familiare. Legami simboli e transizioni*, Raffaello Cortina Editore, Milano.

## 2.4 La rottura del patto coniugale

Secondo Cigoli, ogni coppia presenta degli aspetti di collusione, i quali non devono essere rappresentati come elementi patologici, ma anzi, sono parte naturale di ogni relazione.

Le persone, infatti, tendono ad idealizzare il proprio partner e a proiettare su di esso tutte le proprie ansie, le proprie paure; prendendosi cura dell'altro, però, inconsciamente si prende cura anche di sé stesso e questo rappresenta l'area ambigua di ogni relazione.

Durante il corso della vita, si presenteranno diversi momenti critici a cui la coppia genitoriale dovrà far fronte (ad esempio la morte o la malattia di un membro del nucleo, la perdita del lavoro, il fallimento degli obiettivi prefissati...) ed è proprio la modalità con cui i coniugi riusciranno a fronteggiare tali difficoltà che dimostrerà la relazione presente tra patto dichiarato e patto segreto.

Vittorio Cigoli proprio attraverso l'analisi di questa relazione ha individuato i possibili scenari disfunzionali del patto coniugale:

		<b>PATTO SEGRETO</b>	
<b>P A T T O  D I C H I A R A T O</b>	<b>D I C H I A R A T O</b>	<b>DISCORDIA</b> <i>INVASIONE</i>	<b>DEPREZZAMENTO</b> <i>INDIFFERENZA</i>
	<b>P A T T O</b>	<b>CROLLO DEL PATTO</b> <i>PAURA</i>	<b>POVERTA' DEL PATTO</b> <i>INSODDISFAZIONE</i>

1. DISCORDIA: in questa situazione il patto dichiarato è formale e il patto segreto impraticabile. All'interno della coppia è presente una forte differenza di status tra un coniuge e l'altro, con una netta divisione di ruoli. La relazione è basata sulla sottomissione e sulla ricerca di prevalere sull'altro, utilizzando qualsiasi strumento disponibile (manipolazione, mistificazione, menzogna...). Il sentimento condiviso dalla coppia è che questa è la vita e l'abuso diventa l'unico modo per sopravvivere.

2. CROLLO DEL PATTO: in questa situazione il patto dichiarato è formale e il patto segreto rigido. All'interno della coppia, nonostante in passato ci fosse stato uno scambio autentico tra le parti, non è più possibile procedere con il rinnovo o la riconferma di tale patto. In questi casi possono presentarsi due diversi scenari:

- vivere da separati in casa, mantenendo quindi il patto formale seppur svuotato dei compiti affettivi e di impegno reciproco;
- decidere di separarsi, rompendo definitivamente il patto. In questi casi le emozioni che vengono suscitate dalla frattura sono simili a quelle emerse nella discordia. L'altro viene visto come l'artefice e la causa di tutti gli sbagli commessi nel corso della relazione.

3. DEPREZZAMENTO DEL PATTO: in questa situazione il patto dichiarato è fragile e il patto segreto è impraticabile. All'interno della coppia è presente poca fiducia tra i coniugi ed emerge in modo preponderante l'individualità di ciascuno. Entrambi sono consapevoli che il patto può essere disatteso e pertanto faticano a porsi in una visione di apertura e complicità con l'altro, ma piuttosto non affrontano le difficoltà e assumono atteggiamenti di disinteresse di fronte ai problemi e alla relazione. I coniugi tendono infine a ribadirsi l'un l'altro il proprio diritto alla felicità, la quale può essere raggiunta anche attraverso l'instaurarsi di una relazione extraconiugale.

4. POVERTÀ' DEL PATTO: in questa situazione il patto dichiarato è fragile e il patto segreto è rigido. All'interno della coppia è presente un continuo dolore ed entrambi ricercano il conforto l'uno sull'altro. Prevale un senso di impotenza nei



riguardi della vita e la tendenza a delegare persone terze a farsi carico delle loro sofferenze. La relazione raramente raggiunge un livello di forte crisi, ma è costantemente permeata da un senso di delusione e frustrazione.

Come visto in precedenza dunque, il funzionamento della coppia è subordinato dalla tipologia di patto conscio ed inconscio esistente nella coppia e dalla loro volontà nel rispettarlo e proteggerlo.

Un tempo il rito matrimoniale era elemento sufficiente per garantire l'impegno e la continuità della relazione, a seguito però delle trasformazioni avvenute nella società e della nuova visione del matrimonio, le emozioni e i sentimenti hanno prevalso sull'impegno istituzionale preso e questo ha portato ad un aumento esponenziale del numero annuo di separazioni.

*«Le alte aspettative reciproche dei due coniugi, la ricerca del benessere personale unite al calo del controllo sociale, fanno sì che la coppia, assai più facilmente che in passato, si confronti e riveda più volte il patto a suo tempo stabilito e può accadere che da questo processo di revisione la relazione coniugale ne esca sconfitta<sup>14</sup>».*

---

<sup>14</sup> *Ibidem*;

## 2.5 Le separazioni in Italia

Nei primi anni del duemila le separazioni in Italia rappresentavano ancora un'eventualità poco prevista all'interno della coppia. Le coppie che decidevano di separarsi, oltre al grande dolore e al conflitto che talvolta nasceva tra gli ex coniugi, dovevano anche subire il clima scoraggiante della società, la quale era pronta a giudicare la scelta fatta attraverso diverse modalità: curiosità malevola, commiserazione, colpevolizzazione, condanna, patologizzazione<sup>15</sup>. Era solito che a quelle famiglie fossero attribuiti stereotipi e pregiudizi di ogni tipo, come ad esempio “non pensano a quei poveri bambini”, “sicuramente dopo un trauma così significativo cresceranno disadattati”, “dovevano pensarci prima di fare dei figli”, “non si è più disposti a fare sacrifici per tenere unita la famiglia”.

Questo clima, purtroppo, favoriva ed alimentava un clima di tensione e conflittualità all'interno della coppia, la quale oltre al dolore del fallimento in atto, era anche vittima del giudizio e delle accuse sociali. La condanna del partner (in quanto rappresentato come l'unico colpevole di quanto accaduto) e la vittoria pubblica ai danni dell'altro, risultava essere dunque l'unica modalità per poter essere reintegrati nella società.<sup>16</sup>

Nella maggior parte dei casi i figli si trovano a dover fare i conti con le continue litigate e tensioni che precedono l'effettiva separazione dei genitori. Per elaborare la divisione dei propri genitori ed i cambiamenti che si troveranno ad affrontare, i bambini hanno bisogno di tempo, il quale diventa l'unico elemento necessario di supporto. La serenità, infatti, non è un bene negato ai figli dei separati, basta solo che i familiari riescano a trovare le risorse per ricoprire con affetto e cura il loro ruolo di genitore.<sup>17</sup>

Secondo i dati emersi “dall'Annuario Statistico Italiano 2018”<sup>18</sup>, nel mese di gennaio 2018 la popolazione residente in Italia era di totali 60.483.973 unità di

---

<sup>15</sup> Bernardini I., *Una famiglia come un'altra. I nuovi rapporti fra madri, padri e figli dopo il divorzio*. Milano, Rizzoli, 1997, p.28.

<sup>16</sup> Ivi, p. 29

<sup>17</sup> Ivi, p. 65

<sup>18</sup> <https://www.istat.it> › *archivio*

cui 29.427.607 maschi e 31.056.366 femmine, dato in continuo calo rispetto agli anni passati.

Per quanto riguarda, invece, la situazione delle famiglie Italiane venti anni fa, è possibile notare il forte incremento positivo a cui si è assistito: da 21 milioni (media 1996-1997) si è passati a 25 milioni 500 mila (media 2016-2017). Il numero dei matrimoni registrato nel 2016 è infatti in costante crescita, in linea con l'aumento già riscontrato nel 2015: si passa dai 194.377 matrimoni del 2015 ai 203.258 del 2016. Il rito religioso, seppur in forte diminuzione nel corso degli anni, resta comunque la tipologia principale di celebrazione scelta dagli sposi, raggiungendo nel 2016 il 53,1 per cento delle preferenze.

La distribuzione territoriale è tuttavia molto diversa: al Nord e al Centro il rito civile è scelto circa nel 55 per cento dei casi, mentre nel Sud raggiunge circa il 30 per cento.

E' curioso notare come in Italia il tasso di nuzialità risulti molto più basso rispetto agli altri paesi comunitari, mentre le separazioni legali sono in forte aumento, passando da 91.706 del 2015 a 99.611 del 2016. Anche i divorzi sono in netto aumento, passando da 82.469 nel 2015 a 99.071 nel 2016.

Tale incremento è dovuto all'entrata in vigore della legge n. 55/2015 con la quale è stato introdotto il "divorzio breve" che ha permesso di ridurre i tempi necessari allo scioglimento del matrimonio (solo sei mesi) e i costi ad esso connessi. Non è possibile però ricorrere a questa tipologia di divorzio nel caso in cui all'interno della famiglia siano presenti figli minorenni, figli portatori di handicap o figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.

Nonostante non siano disponibili i dati dell'ultimo anno, è facile ipotizzare che il numero di separazioni e divorzi siano continuati ad aumentare.

Questa tendenza negativa può essere spiegata in quanto rispetto al passato le persone scelgono di unirsi liberamente, per propria volontà; ed è proprio con la stessa libertà che scelgono anche di interrompere la loro relazione.

Il famoso sociologo Zygmunt Bauman in molti dei suoi lavori ha parlato dell'attuale società moderna utilizzando la metafora della liquidità.

Tutti i nostri impulsi ci spingono infatti alla continua ricerca degli oggetti dei nostri desideri, ma una volta raggiunti e posseduti passiamo subito ad altro, ad

una nuova ricerca, senza darci nemmeno il tempo di essere felici per l'obiettivo raggiunto. Secondo Bauman questa logica consumistica ormai è entrata a far parte di noi in modo strutturato e ciò si ripercuote in tutta la nostra vita. Tutto si trasforma in merce, l'obiettivo dell'essere umano diventa l'apparire, ad ogni costo, senza esitazioni.

Tale liquidità ha raggiunto al giorno d'oggi anche il campo degli affetti, inquinando le relazioni e i legami sentimentali che vengono a crearsi.<sup>19</sup>

Tutti desiderano un amore vero, unico, ma allo stesso tempo la paura di essere vincolati in relazioni esclusive e durature è più forte, e ci spinge a paralizzarci o a mantenere relazioni deboli e ambigue.

Forse è proprio per queste ragioni che rispetto ad un tempo il numero di separazioni è fortemente aumentato. Stare insieme non è più un obbligo dovuto dal vincolo coniugale, ma è una scelta, un impegno che giorno per giorno deve essere riconfermato e voluto da entrambe le parti.

Nell'essere umano, però, è diminuita la voglia di impegnarsi ed investire il proprio tempo e le proprie emozioni in legami impegnativi come possono essere per esempio il matrimonio e la filiazione.<sup>20</sup>

È curioso notare però, come l'Italia (seguita da altri paesi del sud Europa) risulti "atipica" per quanto riguarda l'evoluzione della famiglia dopo la separazione. I nuclei monogenitoriali separati costituiscono infatti una condizione familiare stabile, più che in transizione tra un matrimonio e l'altro.

Le coppie separate, infatti, molte volte preferiscono comunque non proseguire con l'iter legale del divorzio e soprattutto non sfociano con il tempo in seconde nozze.<sup>21</sup>

Nonostante dunque la percentuale di *step-families* (famiglie nella quale convivono il genitore risposato, il nuovo partner e i figli) sia molto ridotta rispetto ad altri paesi del mondo (come ad esempio gli Stati Uniti), sono comunque

---

<sup>19</sup> Bauman Z. (2018) *Amore liquido. Sulla fragilità dei legami affettivi*, Laterza.

<sup>20</sup> Bernardini I. (1996), *Finché vita non ci separi. Quando il matrimonio finisce: genitori e figli alla ricerca di una serenità possibile*, Rizzoli, Milano, p. 59.

<sup>21</sup> Scabini E., Cigoli V. Gambini P. *Op. Cit.* p. 200.

presenti notevoli difficoltà nel mantenimento della relazione tra i figli ed entrambi i genitori una volta che questi decidono di separarsi.

Generalmente è infatti presente uno sbilanciamento a livello relazionale nei confronti della madre, la quale veniva considerata dalla società (e in parte anche al giorno d'oggi) l'elemento stabile e costante della famiglia a discapito del padre, il quale era costretto a restare sullo sfondo<sup>22</sup>.

---

<sup>22</sup> *Ivi*, p.201

## 2.6 Il divorzio

Separarsi in modo definitivo dal proprio partner scegliendo di divorziare, rappresenta un percorso psicologico molto complesso, formato da una serie di fasi che si susseguono l'un l'altra e durante la quale viene dato il tempo agli ex-coniugi di interiorizzare l'accaduto e di intraprendere un cambiamento personale, caratterizzato da una nuova riorganizzazione familiare.

La fine di un rapporto di coppia rappresenta infatti un delicato cambiamento che va a condizionare tutti i progetti di vita fino a quel momento realizzati da entrambi i coniugi. La riorganizzazione familiare con la quale dovranno imbattersi, coinvolgerà tutti gli aspetti della loro vita, a partire ad esempio da quelli puramente relazionali, a quelli economici, abitativi, sociali...

Il divorzio è stato introdotto in Italia con la legge n. 898 del 01.12.1970 "*Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio*", entrata in vigore a partire dal 18 dicembre 1970.

Successivamente, la legge 74/1987 "*Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio*" ha apportato delle significative modifiche alla precedente normativa.

Secondo quanto disposto, il divorzio poteva essere chiesto da entrambi i coniugi i quali, però, dovevano risultare separati in via continuativa da almeno tre anni dall'avvenuta comparizione davanti al presidente del tribunale.

Qualche anno fa, con l'entrata in vigore della legge n. 55 del 06.05.2015 "*Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi*", è stato approvato il divorzio breve, il quale ha rappresentato fin da subito un'importante novità a livello normativo e procedurale. Due sono le principali novità introdotte:

- è più economico: se il divorzio viene deciso in forma consensuale, non risulta più necessario rivolgersi al tribunale, ma è sufficiente rivolgersi al proprio Comune e pertanto, in assenza di spese legali, il costo medio è di € 16,00;
- è più veloce: è possibile infatti sciogliere il matrimonio in soli sei mesi.

E' importante precisare però che se all'interno della famiglia sono presenti dei figli, la procedura per il divorzio deve obbligatoriamente essere chiesta in tribunale e tramite la consulenza di un legale rappresentante.

Secondo Paul Bohannon, il divorzio è un processo multidimensionale che attraversa sei dimensioni: quella emozionale, quella legale, quella economica, quella genitoriale, quella comunitaria ed infine quella psichica. Il mancato superamento di una di queste fasi, potrebbe mettere in discussione l'intero percorso e causare gravi disagi<sup>23</sup>:

- divorzio emozionale: questa prima fase fa riferimento alla rottura del legame emotivo che inizialmente aveva fatto sì che la coppia venisse a formarsi. I progetti di vita precedentemente concordati iniziano a svanire e con essi anche i sogni e i desideri riposti nella relazione. Generalmente questo divorzio è dovuto dall'incapacità di accettare i cambiamenti dell'altro coniuge e i momenti di aggressività finiscono per cronicizzare il conflitto;
- divorzio legale: questa seconda fase è relativa all'effettivo scioglimento del vincolo e alla regolamentazione delle principali questioni patrimoniali e di affidamento dei figli. Questa fase sarà affrontata dagli ex coniugi in modo collaborativo e non vendicativo solo se entrambe le parti saranno state in grado di superare ed elaborare appieno il divorzio emotivo;
- divorzio economico: in questa terza fase avviene la suddivisione dei beni della coppia e verrà stabilito chi dovrà versare l'assegno di mantenimento per i figli. Questi cambiamenti possono portare anche ad una modifica di status e di tenore di vita ad entrambi. Come per la fase precedente, inoltre, risulta fondamentale che la coppia abbia superato il divorzio emotivo al fine di affrontare queste decisioni senza conflitti e rivendicazioni;

---

<sup>23</sup> Gambini P. (2007) *Psicologia della famiglia - la prospettiva sistemico-relazionale*, Franco Angeli, p. 233.

- divorzio genitoriale: questa fase è relativa all'assunzione di responsabilità nei confronti dei figli. La rottura della relazione della coppia adulta, non è mai un avvenimento che coinvolge solo gli ex coniugi. Talvolta, infatti, coloro che risultano più colpiti sono i figli, specie se minori. E' importante che gli adulti tengano ben separato il loro ruolo di genitore (il quale non decade con il divorzio), dal ruolo di coniuge (il quale, invece, verrà definitivamente interrotto). Questa fase risulta particolarmente delicata in quanto se gli ex coniugi non sono riusciti a superare in modo soddisfacente le altre fasi, riverseranno tutta la loro conflittualità per attaccare la genitorialità dell'altro, con il rischio che i figli diventino "l'oggetto" delle loro battaglie legali e personali;
  
- divorzio comunitario: in questa fase avviene l'abbandono dell'abitazione coniugale e la trasformazione della rete sociale<sup>24</sup> di entrambi gli adulti. Mutano infatti, e talvolta si interrompono, i rapporti con la famiglia di origine dell'altro coniuge e con gli amici in comune. Queste importanti trasformazioni a livello sociale (per esempio perdita di amici, allontanamento dal proprio quartiere, mutamento dei ritmi di vita...) causano agli adulti che le subiscono un forte senso di tristezza e solitudine. Sarà fondamentale, pertanto, la capacità di ciascuno di ricrearsi nuove amicizie e un nuovo spazio all'interno della società;
  
- divorzio psicologico: questa ultima fase è relativa alla "separazione di sé dalla personalità e dall'influenza dell'ex coniuge" (Bohannon, 1973). In questa fase gli ex coniugi avranno il compito di divenire emotivamente indipendenti, riuscendo a fare a meno dell'altro nella propria vita. Questo periodo può provocare un forte senso di disorientamento legato al fatto che la persona si trova a dover affrontare diverse incombenze in precedenza delegate al partner. Muta il menage familiare, e con esso anche la divisione dei compiti che era venuta a formarsi in modo più o meno tacito.  
 Ansia, timori, inadeguatezza, bassa autostima sono emozioni comuni specie

---

<sup>24</sup>La rete sociale, chiamata anche "social network" consiste in un qualsiasi gruppo di individui connessi tra loro da diversi legami sociali. Per gli esseri umani i legami vanno dalla conoscenza casuale, ai rapporti di lavoro, ai vincoli familiari.



per coloro che si trovano a subire il divorzio, le quali talvolta possono mutare anche in specifiche problematiche patologiche come ad esempio disturbi depressivi o attacchi di panico.

Il superamento di questa fase, nelle sue varie manifestazioni, è una tappa fondamentale per arrivare ad un superamento del lutto psichico in quanto denota che entrambi gli ex coniugi hanno superato l'interruzione del rapporto e ne hanno compreso le cause e le dinamiche implicite.

## 2.7 Il legame disperante

Come abbiamo visto, il divorzio è un avvenimento multidimensionale, formato da fasi che si susseguono l'un l'altra.

Talvolta, però, le modalità con la quale viene posta una fine alla relazione possono risultare davvero ostili.

Gli ex partner, infatti, non sempre sono in grado di affrontare la separazione dall'altro in modo maturo, salvaguardando sé stessi e i loro figli; molte volte vivono la fine della relazione come un fallimento, sia a livello personale che familiare in quanto ritengono di aver gettato via la propria vita e pertanto "la fine" viene sentita come intollerabile.<sup>25</sup>

Lo psicologo Vittorio Cigoli chiama disperante quel legame in cui i partner non possono smettere di sperare; in cui l'altro non è in grado di accettare la fine del rapporto. Ogni minimo pretesto sfocia dunque in una guerra continua, dove al termine della lotta un partner dovrà risultare vincitore, mentre l'altro dovrà essere punito per il dolore causato, poiché "l'oscura minaccia è quella di una condizione di vita infernale che prende forma in fantasmi di isolamento, estraniamento, marginalità riprovevole e pericolosissima"<sup>26</sup>.

Diventa disperante, dunque, quel legame che non permette il raggiungimento del divorzio psicologico alla coppia: il rapporto non può essere mantenuto in vita perché distruttivo, ma spezzarlo comporterebbe una profonda angoscia, che deve essere evitata perché troppo dolorosa.

Uno dei due partner quindi "dovendo salvare a tutti i costi se stesso come capace di legame, non può che cercare di togliersi di dosso l'altro, di annullarne e distruggerne la presenza quale vero e proprio essere alieno, contagioso e persecutorio" (Cigoli, 1999).

L'altro viene dunque visto come il male, a cui attribuire tutte le colpe di quanto accaduto. Da qui verrà alimentata la volontà di distruggerlo sotto tutti i punti di vista (personale, giuridico, economico, genitoriale..) al fine di ottenere la giusta vendetta per il dolore subito.

---

<sup>25</sup> Scabini E., Cigoli V. Gambini P. *Op.Cit.* p. 210

<sup>26</sup> Cigoli V. Galimberti C. Mombelli M. (1988) *Il legame disperante - Il divorzio come dramma di genitori e figli.* Raffaello Cortina Editore.

Il conflitto della coppia porta però gli ex coniugi a focalizzare tutta l'attenzione e le loro energie su di sé, dimenticandosi quasi dei figli e delle loro sofferenze.

Nel caso in cui una coppia divorziata con figli viva il legame disperante, infatti, questi ultimi si troveranno generalmente a vivere la condizione della sospensione.

A causa della guerra in atto tra i genitori, vengono trattati come vittime da proteggere dall'altro o come partner sostitutivi<sup>27</sup>.

La strumentalizzazione subita, però, può causare ai figli ripercussioni non solo sul versante psicologico, ma anche su quello evolutivo, in quanto il bambino non si sente libero di poter manifestare il proprio pensiero e il proprio affetto ad entrambi i genitori.<sup>28</sup>

Le battaglie per ottenere l'affidamento dei figli spesso raggiungono livelli di accuse e di conflitto molto elevate. I partner mettono in discussione reciprocamente il ruolo genitoriale dell'altro, facendo emergere una serie di fattori negativi che potrebbero andare ad influire sulla decisione da prendere ( ad esempio stili di vita inadeguati, assenza di lavoro, incapacità gestionale...).

---

<sup>27</sup> *Ivi*, p. 211

<sup>28</sup> *in molti casi di separazioni conflittuali i figli diventano l'arma di ricatto usata da un genitore nei confronti dell'altro, ad esempio per farsi pagare l'assegno di mantenimento, per evitare che vengano intraprese nuove relazioni sentimentali, per screditare l'ex partner... Può capitare che questo clima conflittuale, sommato al dolore provato per la rottura della propria famiglia, provochi ai figli un forte dispiacere che spesso si può manifestare anche con la comparsa di sintomi più gravi. Generalmente però, questo non viene visto come una sofferenza del bambino legato al contesto che sta vivendo, ma viene usato come elemento per far vedere a tutti l'inadeguatezza dell'uno o dell'altro genitore.*



### **Capitolo III. L'affidamento del minore nelle separazioni conflittuali**

I genitori rappresentano per i figli il principale modello di riferimento per relazionarsi con il mondo esterno. Grazie all'insegnamento e all'osservazione dei loro comportamenti, infatti, vengono apprese le capacità di vivere in modo responsabile e critico, di valorizzare la loro autodeterminazione e favorire il rispetto e la socializzazione tra pari.

Come abbiamo visto in precedenza, pertanto, un'ampia conflittualità tra la coppia genitoriale può causare gravi disturbi ai figli, i quali assistendo in modo continuativo a forti liti e ripicche, tendono a manifestare diversi disturbi psicosomatici, come ad esempio ansia, poca stima in sé stessi, difficoltà di apprendimento o rifiuto dell'ambiente circostante.

Con la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, e rettificata dall'Italia il 27 maggio 1991 con la legge n. 176, è stata posta l'attenzione proprio sul ruolo della famiglia nella vita di ogni minore.

Il nucleo familiare viene definito nella convenzione come "unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri, in particolare dei fanciulli"<sup>29</sup>.

All'interno del trattato, si possono trovare diversi articoli che promuovono e/o tutelano il legame tra il minore e la propria famiglia, come ad esempio:

- Art. 9 che sottolinea il diritto del minore a restare unito alla propria famiglia, e, qualora l'allontanamento sia stato stabilito da un provvedimento statale e quindi non sia possibile mantenere l'unione familiare, sarà comunque necessario tutelare e favorire i contatti tra il minore e la sua famiglia.

Solo in alcuni gravi casi, dove la permanenza del minore all'interno della propria famiglia possa recargli gravi pregiudizi, può essere stabilito il suo allontanamento e il conseguente inserimento in un ambiente etero-familiare.

Nello specifico, l'art. nove è composto da quattro commi:

---

<sup>29</sup> [www.unicef.it/doc/599/convenzione-diritti-infanzia-adolescenza.htm](http://www.unicef.it/doc/599/convenzione-diritti-infanzia-adolescenza.htm)

1. *«Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le Autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattino o trascurino il fanciullo, oppure se vivano separati e una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.»*

2. *«In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.»*

3. *«Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo.»*

4. *«Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato parte, come la detenzione, l'imprigionamento, l'esilio, l'espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, a un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.»*

- Art. 10 che, anche in questo caso, stabilisce l'importanza di mantenere e valorizzare i rapporti tra figli e genitori, si caratterizza per essere orientato

maggiormente a tutte quelle famiglie i cui membri, per scelta o circostanze di vita, si trovano a risiedere in Stati diversi. Secondo questo articolo, compito principale degli Stati è anche quello di favorire il ricongiungimento familiare qualora dovesse essere richiesto dalla famiglia.

L'articolo dieci è composto da tre commi:

*1. «In conformità con l'obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell'art. 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari.»*

*2. «Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto a intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salve circostanze eccezionali.»*

*3. «A tal fine, e in conformità con l'obbligo incombente agli Stati parti, in virtù del paragrafo 1 dell'art.9, gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno nel proprio paese. Il diritto di abbandonare ogni paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione della sicurezza interna, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.»*

Appare evidente come i diversi Paesi abbiano (e lo stiano facendo tuttora) valorizzato l'importanza dell'unione familiare come diritto di ogni singolo bambino.

Capita, però, che per i svariati motivi citati nelle pagine precedenti, la coppia genitoriale possa decidere di interrompere la propria unione, separandosi ed allontanandosi l'uno dall'altra.

Proprio in questi casi viene chiesto al legislatore di stabilire cosa ne sarà dei figli, precedentemente abituati a vivere la loro routine con entrambi i genitori e costretti in un secondo momento a "subire" la decisione dei familiari di separarsi.

Nel corso degli anni si è potuto assistere a una modifica dell'ordinamento giudiziario in materia di affidamento del minore.

Inizialmente, infatti, con la legge n. 898 del 1 dicembre 1970 "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio", il legislatore aveva provveduto ad individuare tre diverse tipologie di affidamento, le quali però avevano portato a una netta predominanza dell'affidamento esclusivo alla madre, confermando nuovamente la visione societaria del padre quale figura marginale all'interno della famiglia.

Successivamente, per ovviare alle problematiche emerse a seguito della suddetta disposizione normativa, è stata emanata la legge n. 54 del 08.02.2006 "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli", con la quale è stato stabilito l'affidamento condiviso quale prassi comune da adottare nel caso di separazioni genitoriali.

Nelle pagine seguenti si andranno ad approfondire le principali disposizioni normative in materia di affidamento di minori, analizzando i principali mutamenti avvenuti a livello giuridico, con particolare riguardo alla "maternal preference", quella propensione, cioè, che spingeva fino a pochi anni fa a supporre che la madre fosse il genitore più idoneo a crescere, educare ed accudire i propri figli, specie se l'età di questi ultimi era molto bassa.

Questo principio, inoltre, pareva essere la principale e unica motivazione nello stabilire la tipologia di affidamento da adottare nei casi di separazioni conflittuali, indipendentemente dall'idoneità e dalle capacità paterne o dal legame che questo aveva con i figli.



### 3.1 L'affidamento dei figli prima della legge n. 54/2006

Con l'emanazione della legge n. 898 del 1 dicembre 1970 "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio", il legislatore aveva previsto tre tipologie di affidamento: esclusivo, alternato e congiunto.

Da un'indagine ISTAT è emerso che nel 2005 il 70,5% delle separazioni e il 60,7% dei divorzi hanno riguardato coppie coniugate con figli avuti durante la loro unione. La forma prevalente di affidamento dei figli è risultata essere quella esclusiva alla madre: nei casi di separazione, i figli minori sono infatti stati affidati alla madre nell'80,7% (vedi tabella 1) con percentuali più elevate nel sud Italia rispetto al resto del Paese. La custodia esclusivamente paterna è stata pari al solo 3,4% di casi<sup>30</sup>.

**Tab. 1. Figli affidati nelle separazioni personali dei coniugi per tipo di affidamento - Anni 2001-2005 \***

ANNI	Valori percentuali				Totale
	Al padre	Alla madre	Congiunto e/o alternato	A terzi	
2001	4,5	85,6	9,4	0,5	100,0
2002	4,1	84,9	10,5	0,5	100,0
2003	3,8	83,9	11,9	0,4	100,0
2004	3,6	83,2	12,7	0,5	100,0
2005	3,4	80,7	15,4	0,5	100,0

\* Sono compresi i figli legittimi (nati dall'attuale matrimonio o da matrimonio precedente), legittimati e adottivi.

Fonte: ISTAT - Tabella 9 - Separazioni, divorzi, figli minori affidati e tipo di affidamento. Anni 2000-2005 (valori assoluti e percentuali)

Da un'analisi dei dati è possibile dunque affermare che in caso di separazione la propensione degli organi giurisdizionali ricadeva nella quasi totalità dei casi sull'affidamento esclusivo dei minori alla madre in quanto ritenuta il genitore più in grado di assicurare ai figli la stabilità e la continuità nell'educazione.

Prima del 2006, l'art. 155 c.c - Provvedimenti riguardo ai figli - indicava che *"il giudice dichiara a quale dei coniugi i figli sono affidati"*, pertanto, la scelta

<sup>30</sup> ISTAT, *Separazioni e divorzi in Italia - Anno 2005*

dell'affidamento ad un solo genitore si presentava come una prassi sostenuta e riconosciuta anche a livello normativo, avendo come conseguenza le percentuali indicate nella tabella 1.

Nonostante la legge promuovesse il dialogo tra i coniugi nell'esclusivo interesse del minore, nel concreto la maggior parte delle separazioni continuavano ad essere viste e trattate come un contrasto e una lotta di potere.

La discrezionalità del giudice si basava quindi esclusivamente nella determinazione del genitore più adatto ad assumersi la responsabilità di crescere e accudire i figli.

E' possibile osservare, però, che nel corso dei primi anni del 2000, la percentuale di affidamenti ad un unico genitore (la madre), seppur in modo lento e graduale, è andato via via a diminuire a vantaggio dell'affidamento congiunto ad entrambi i genitori (nel 2005 i casi di affidamento congiunto/alternato erano del 15,4% rispetto al 9,4% del 2001).

Si nota, inoltre, che anche l'affidamento esclusivo al padre ha subito un sensibile aumento nel corso degli anni, anche se lo sbilanciamento nei confronti della madre è rimasto predominante.

Le criticità dell'affidamento esclusivo erano molteplici e non riguardavano solo i padri, i quali venivano di fatto esclusi dalla partecipazione attiva della vita dei loro figli, ma anche i minori stessi, che si trovavano a dover rinunciare ad uno dei genitori, vista la natura escludente di questo affidamento.

Gli uomini venivano dunque sollevati dal loro diritto e dovere di essere padri; venivano loro indicati i tempi e i modi con cui avevano diritto a vedere i figli (generalmente due fine settimana al mese e 15 giorni in estate), limitando di molto il loro diritto decisionale a favore dell'altro genitore.

Oltre all'affidamento esclusivo, però, erano presenti anche altre due forme di affidamento dei minori molto più residuali.

L'affidamento congiunto, ad esempio, era una scelta poco applicata dai giudici in quanto, così come era stato pensato all'epoca, perché potesse essere

attuabile era necessario ci fosse una forte collaborazione tra i genitori, i quali attraverso il dialogo e la condivisione dovevano riuscire ad accordarsi sulle principali questioni di vita dei loro figli.

Era pertanto richiesta una forte ed essenziale collaborazione tra gli ex coniugi nel percorso di crescita dei figli, che si poteva compiere esclusivamente con una soglia di conflittualità molto bassa.

L'affidamento congiunto, dunque, è stato possibile applicarlo esclusivamente in quei casi in cui l'intervento del giudice sarebbe stato di fatto superfluo.

Questo perché se una coppia era abbastanza matura per riuscire a trovare dei compromessi e delle strategie comunicative nel rispetto dei figli e del loro benessere, indipendentemente dalle loro discordie personali, di fatto una modalità congiunta di affidamento era già presente.

Il giudice, avrebbe pertanto dovuto limitarsi esclusivamente a legittimare quanto di fatto già stava avvenendo tra i componenti della famiglia.

L'affidamento congiunto stabiliva una collaborazione così stretta tra i genitori da far sì che i giudici, non ritenendola attuabile per la maggior parte delle situazioni, preferissero individuare quale fosse il genitore "più idoneo e meritevole" all'interno della coppia.<sup>31</sup>

L'applicazione dell'affido condiviso è stata dunque per lungo tempo inconsueta e prevista nei soli casi in cui i due genitori godevano ed esprimevano stima reciproca e condivisione sulle scelte educative per i figli<sup>32</sup>

Per quanto riguarda l'affidamento alternato, invece, le esperienze applicative sono state minime, in quanto nei casi in cui era stato applicato, sembrava quasi favorire un ulteriore aumento della conflittualità presente nella coppia genitoriale.

Le caratteristiche che lo contraddistinguevano si basavano sull'affido dei minori in modo alternato a ciascun genitore, secondo tempi e modalità ben definite.

---

<sup>31</sup> [www.laleggepertutti.it](http://www.laleggepertutti.it) - *Informazione e consulenza legale*.

<sup>32</sup> Cennicola A. Sarracino A.F. (2007), *L'affidamento condiviso*, Halley Editrice, Matelica s.r.l.

Quando il genitore doveva tenere con sé il figlio, era libero di poter esercitare il suo potere genitoriale in modo pieno e libero, indipendentemente dai voleri dell'altro genitore.

Questo però andava a creare maggiori tensioni tra gli ex coniugi, i quali finivano per "utilizzare" il figlio come oggetto di ripicca nei confronti del partner.

I figli, inoltre, si vedevano costretti a cambiare costantemente il loro ambiente di vita e la loro quotidianità e questo aveva forti ripercussioni nel loro sviluppo armonico, nella relazione genitore-figlio e nel loro benessere psico-sociale.

Diverse sono state le ricerche che hanno indagato il ruolo genitoriale maschile e il "senso paterno", specie in questi anni, dove di fatto l'esercizio genitoriale era fortemente limitato (se non nullo) per i padri.

I risultati delle ricerche effettuate sono diverse: talvolta sono emerse considerazioni in linea con il pensiero di quegli anni, altre volte invece innovative e propositive.

Secondo Margaret Mead (1949) la paternità è necessario considerarla come una pura "invenzione sociale", identificandola quindi come un comportamento appreso, a differenza invece della maternità per la quale si realizzerebbe il meccanismo opposto. Secondo la sua visione, infatti, le donne "... sono madri a meno che non si insegni loro a negare l'istinto materno".<sup>33</sup>

Fortunatamente però, l'immagine del padre quale genitore amorevole e riferimento per la cura e il benessere dei figli è stata via via riconosciuta.

Un esempio furono M. Greenberg e N. Morris (1974) i quali affermarono che nell'uomo l'*engrossment*, definito come la capacità di occuparsi interamente di qualcuno/qualcosa, preoccuparsi e interessarsi, va considerato come un potenziale innato che si attiva nel momento in cui si diventa genitori e che viene indubbiamente influenzato dall'ambiente (inteso anche come società, epoca storica) circostante.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Mead M. (1949), "Male and female", Harper Perennial editore

<sup>34</sup> Greenberg E. Morrison M. (1974) "Engrossment: the newborn's impact upon the father", The American Journal of Orthopsychiatry.

Anche secondo il pensiero di R. Forleo e H. Zanetti (1987) sia nella donna che nell'uomo sarebbe presente una predisposizione a prendersi cura dei propri figli, e se ciò non avviene (in particolare per l'uomo) è a causa del condizionamento sociale e culturale con cui si trovano a dover interagire. Questo freno ai loro compiti di cura generalmente si indirizza verso altre modalità di relazione con i figli, più desiderabili ed accettabili dall'ambiente.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Forleo R. Zanetti H. (1987) "Papà in attesa", edizioni Paoline, Milano.

### **3.2 L'affidamento dei minori dopo l'emanazione della legge n. 54/2006**

Da quanto analizzato nelle pagine precedenti, prima della riforma del 2006 il rapporto genitori-figli a seguito di una separazione poteva essere riassunto in un unico schema: veniva attribuito un ruolo dominante nei compiti di cura ed educativi al genitore a cui il minore veniva affidato, mentre l'altro genitore veniva emarginato, potendo partecipare nelle decisioni dei figli solo nella misura in cui l'altro genitore gli permetteva di farlo.

Evidente era dunque la differenziazione messa in atto nell'attribuzione delle competenze genitoriali: ad un genitore (generalmente la madre) venivano attribuiti compiti di caregiver, mentre all'altro (generalmente il padre) compiti prevalentemente di tipo economico, come ad esempio il mantenimento dei figli o il pagamento di visite mediche.

Con il passare degli anni questa propensione quasi totale nei confronti della madre iniziò piano piano però a creare dei malumori all'interno della società, in particolare a partire dagli anni novanta, periodo in cui il mondo forense, del privato sociale, e degli operatori psico-sociali iniziarono a far emergere la natura fallimentare del Diritto di Famiglia dell'epoca, non in linea con le esigenze reali dei minori, delle convenzioni internazionali (si pensi ad esempio alla convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza approvata il 20 novembre 1989) e ai nuovi assetti familiari. Il sistema giudiziario veniva accusato di non tutelare la continuità delle relazioni tra genitore-figli, non prevedendo particolari disposizioni o sanzioni nei casi in cui questa non fosse rispettata.

Furono proprio gli studiosi e i professionisti delle scienze psicosociali a far emergere la necessità di tutelare i diritti in primis dei bambini, i quali a seguito della separazione dai propri genitori erano costretti a subire dei distacchi immediati e immotivati dai loro padri.

Qualche anno dopo, nel duemila, iniziarono a diffondersi associazioni a tutela dei padri separati e divorziati, le quali, unitamente agli studi sull'infanzia e alla

normativa internazionale, portarono il legislatore nel 2006 a riformare le norme sull'affidamento dei figli minori.

Con la legge n.54 del 08 febbraio 2006 “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli” è stata realizzata una vera e propria svolta in ambito giudiziario. Il principio ispiratore di questa nuova riforma è il riconoscimento del diritto dei figli alla bigenitorialità, intesa come la necessità di ciascun figlio di mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con i propri genitori, indipendentemente dal fatto che questi abbiano deciso di separarsi o divorziare.

L'affidamento condiviso si differenzia dal precedente assetto normativo in quanto va ad attribuire sia alla madre che al padre compiti e responsabilità precise per la crescita, la cura, il mantenimento e l'istruzione dei figli<sup>36</sup>.

E' importante infatti sottolineare che l'attuale assetto normativo prevede l'affidamento condiviso, che ben si differenzia dal precedente affidamento congiunto.

In precedenza, infatti, si credeva che la coppia dovesse esercitare la loro funzione genitoriale “a mani unite”, congiuntamente, ma erano comunque presenti disparità nella ripartizione del tempo da poter trascorrere con i propri figli e nell'impegno economico per il loro mantenimento.

L'affidamento condiviso invece, si basa su un modello di compartecipazione, cooperazione e consenso genitoriale nei compiti di cura e di educazione dei figli, rendendo entrambi i genitori responsabili<sup>37</sup> e coscienti dei loro diritti e doveri.

A seguito della riforma i figli sono stati posti al centro dei rapporti genitoriali e tutti gli interventi messi in atto devono essere mirati al prioritario interesse del

---

<sup>36</sup> Si fa presente che prima della riforma veniva favorito l'affidamento monogenitoriale, il quale vedeva come un unico genitore, generalmente la madre, quale unico responsabile e capace di curare gli interessi dei figli.

<sup>37</sup> Prima del 1975 si era soliti parlare di “patria potestà” per rappresentare il padre come unico responsabile dell'accudimento e della crescita dei figli. Successivamente, con la riforma del diritto di famiglia del 19 maggio 1975, legge n. 151, il termine è stato sostituito con “potestà genitoriale”, il cui obiettivo era quello di equiparare entrambi i genitori di fronte alla legge. Infine, con d.lgs n. 154 del 2013 è stata nuovamente sostituita la precedente espressione con una più nuova, in linea con i pensieri del momento e utile a ridurre l'idea di potere sui figli ma piuttosto di favorire e promuovere i compiti di cura di cui i genitori sono incaricati. Si iniziò dunque a parlare di “responsabilità genitoriale”.

minore a continuare il suo rapporto affettivo e relazionale sia con la madre che con il padre.<sup>38</sup>

Il nuovo criterio guida per il giudice che si trova a dover determinare l'affidamento dei figli è quindi il "supremo interesse del minore", il quale si pone come obiettivo quello di riuscire ad assicurargli tranquillità e continuità nei rapporti con i genitori e con le famiglie allargate, come ad esempio nonni, zii, cugini.

Fondamentale sarà quindi valutare la capacità dei genitori di mantenere e rispettare l'affidamento condiviso, rispettando in via prioritaria le loro responsabilità in quanto genitori.

Da un'indagine ISTAT è stato evidenziato il numero dei minori affidati in Italia nel 2015 e la tipologia di affidamento stabilita dal giudice.

Di seguito i risultati dell'indagine:

<b>Tab. 2 Numero di figli minori affidati nelle separazioni - anno 2015</b>				
<b>Tipo di affidamento</b>	<b>Esclusivo al padre</b>	<b>Esclusivo alla madre</b>	<b>Condiviso</b>	<b>A terzi</b>
<b>Italia</b>	501	6417	58227	893
<b>Nord-ovest</b>	146	1493	15753	400
<b>Nord-est</b>	71	915	10890	188
<b>Centro</b>	102	1260	12122	122
<b>Sud</b>	106	2079	12826	83
<b>Isole</b>	76	671	6636	99

Fonte: ISTAT - [www.dati.istat.it](http://www.dati.istat.it) - Separazioni - Caratteristiche e figli minori affidati.

<sup>38</sup> *Linee di indirizzo nazionali, L'intervento con bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità - Promozione della genitorialità positiva. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Roma, Dicembre 2017.*



Come è possibile notare, nonostante il numero di affidamenti esclusivi alla madre risulti essere ancora molto elevato, emerge comunque come scelta predominante dell'Autorità Giudiziaria l'affidamento condiviso.

Questi risultati confermano quanto precedentemente detto: l'orientamento giudiziario ha subito un'effettiva variazione rispetto a qualche anno fa e le decisioni dei giudici sono orientate a supportare la paritaria condivisione della responsabilità genitoriale, con l'obiettivo di far stabilire in maniera concordata ad entrambi i genitori un programma relativo alla formazione, educazione e cura del figlio, nel rispetto esclusivo delle sue esigenze e richieste.

Nonostante l'istituto della bi-genitorialità sia diventato il regime più diffuso in Italia, talvolta risulta impraticabile. Sostenere a priori questo tipo di affidamento come unica tipologia ammissibile, sarebbe errato, in quanto a causa di determinate circostanze, valutabili di caso in caso, tale scelta potrebbe causare un grave pregiudizio al benessere dei minori.

Un esempio è quando l'inidoneità educativa di uno o di entrambi i genitori sia evidente, o quando non riescono ad assicurare al minore le cure materiale e psicologiche di cui avrebbe bisogno, o per inadeguatezza personale o per gravi problematiche psico-sociali.

Ci sono casi, ad esempio, in cui il minore è affetto da deficit cognitivi e/o fisici tali da richiedere particolari cure e attenzioni. Talvolta però, uno o entrambi i genitori possono essere non idonei a garantire il corretto sviluppo psico-fisico del figlio e pertanto il giudice può stabilire l'affido al Servizio Sociale e l'inserimento in idoneo ambiente etero-familiare. Si riporta a titolo esplicativo un Decreto del Tribunale per i Minorenni di Venezia dell'anno 2017:

“Rilevato che l'istruttoria espletata ha permesso di accertare che, da una parte, il padre è completamente assente dalla vita dei figli, non avendo avuto con gli stessi alcun contatto ed essendo risultato irreperibile al Servizio affidatario, con la conseguenza che deve essere ritenuta integrata un'ipotesi di abuso di poteri e violazione dei doveri inerenti la responsabilità genitoriale, che ha causato ai minori un grave pregiudizio, che comporta la decadenza del padre della responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 330 cc.; e che, parimenti la madre ha evidenziato difficoltà nell'esercizio della responsabilità genitoriale, poiché

l'osservazione della stessa in ambito comunitario ha evidenziato che ella non è in grado di mantenere l'interesse e l'attivazione a livello relazionale ed affettivo e necessita che nell'esercizio della responsabilità genitoriale venga costantemente supportata e sostituita da qualcuno.

Ne consegue che anche nei confronti della madre sussiste un'incapacità di svolgere il proprio ruolo genitoriale di cura, educazione e accudimento dei figli e l'irreversibilità di tale condizione, con la conseguenza che tali comportamenti integrano abuso di poteri e violazione dei doveri inerenti la responsabilità genitoriale, che hanno causato al minore un grave pregiudizio, che comporta la decadenza anche della responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 330 cc.”

Altre volte, invece, l'affidamento condiviso risulta non praticabile a causa di una talmente elevata conflittualità tale da rendere impossibile la condivisione di qualsiasi decisione relativa al proprio figlio, qualora si cercasse di applicarlo, infatti, il livello di conflittualità caratterizzato da continui e gravi conflitti, potrebbe diventare pericoloso per un corretto sviluppo psicologico del minore.

E' giusto precisare, però, che questa decisione può essere disposta solo in via eccezionale e motivata.

La semplice conflittualità di coppia è infatti un elemento fisiologico che accomuna la maggior parte delle separazioni e non può pertanto essere motivo di non applicazione dell'affidamento condiviso. Questo perché si correrebbe il rischio di avere un'applicazione residuale di tale istituto, senza contare il fatto che uno dei due genitori potrebbe strumentalizzare e fomentare i conflitti al fine di orientare il giudice verso un affido esclusivo del figlio<sup>39</sup>.

---

<sup>39</sup> [www.laleggepertutti.it](http://www.laleggepertutti.it) - *Affidamento condiviso dei figli: quali regole?* (2016)

### 3.3 La maternal preference

Come si è visto, dal 2006 è in vigore in Italia l'affidamento condiviso che comporta l'applicazione del principio di bigenitorialità nella crescita dei minori. Ciò consiste, dunque, in una paritaria suddivisione dei compiti di cura e di mantenimento economico dei figli, senza la propensione nei confronti dell'uno o dell'altro genitore.

In realtà è necessario evidenziare come questo importante cambiamento normativo sia rimasto, specie nei primi anni dalla sua entrata in vigore, solo sulla carta, in quanto i giudici continuavano a prediligere la madre come genitore "naturalmente" più adeguato.

Fino a qualche anno fa, era infatti presente una pratica ben consolidata nel tempo chiamata "maternal preference" la quale, sulla base di un principio non scritto, garantiva alla donna una maggiore tutela e maggiori diritti sui figli, mentre l'uomo veniva relegato al solo dovere economico<sup>40</sup>.

E' importante tenere conto che questo principio è nato inizialmente nella società civile come acquisizione culturale, e solo successivamente ha avuto ripercussioni anche sul versante giuridico. In Italia, infatti, principalmente negli anni '60 - '70 le donne erano per lo più casalinghe e pertanto il loro principale compito era quello di crescere e accudire i figli, anche in caso di interruzione del matrimonio. In quegli anni i padri non potevano pensare di riuscire, da soli, ad occuparsi dei loro figli, a causa dell'impiego lavorativo troppo oneroso.

Gli stessi figli, infatti, si trovavano ad avere come riferimento educativo un solo genitore: la madre<sup>41</sup>.

Un altro importante aspetto da far emergere è che per il padre e per tutta la sua famiglia (i genitori, i fratelli e sorelle, gli zii...) la separazione doveva essere

---

<sup>40</sup> *Journal of Divorce & Remarriage - Maternal Preference in Child Custody Decisions (2009).*

*www.altalex.com - "Affidamento di figli in età scolare: la Cassazione sposa la maternal preference" (2016).*

<sup>41</sup>*www.studiolegalegassani.it/laffidamento-dei-figli-in-caso-di-separazione-e-divorzio/*

vissuta come una colpa, il cui prezzo da pagare era l'allontanamento dei figli e l'involutione del loro rapporto affettivo<sup>42</sup>.

Secondo il principio della maternal preference dunque, sostenuto dagli aspetti culturali di un tempo, a meno che la madre non risultasse palesemente inadeguata nel suo ruolo, doveva essere sempre prediletta al padre nelle decisioni di collocamento del figlio, in quanto naturalmente più adeguata.

Secondo lo psicologo John Bowlby<sup>43</sup> questa credenza è però facilmente confutabile. Già negli anni '70 alcuni studi condotti l'avevano portato a sostenere che la serenità e il benessere dei bambini, quali fondamenta per la costruzione della loro personalità e della loro crescita psicofisica, sono correlati non tanto al tipo di figura che si prenderà cura di loro, ma quanto piuttosto alla qualità della relazione che andranno ad instaurare con il caregiver di riferimento. Anche altri studiosi delle dinamiche di attaccamento primario avevano maturato la stessa convinzione.<sup>44</sup>

Con la nuova riforma in materia di affidamento di minori del 2006, questo principio è stato sostituito con il riconoscimento del diritto dei figli alla bigenitorialità.

La maternal preference è stata infatti superata in quanto non ritenuta una condizione scientifica che potesse assicurare con certezza una migliore condizione di crescita dei figli ma piuttosto avrebbe continuato a sollevare accuse di discriminazione nei confronti degli uomini (si dava infatti per scontato che le capacità genitoriali dei padri fossero di gran lunga inferiori a quelle della madre), contrariamente a quanto disposto nell'art. 3 della Costituzione Italiana che dispone il principio di uguaglianza e parità tra uomo e donna.

---

<sup>42</sup> *Ibidem*.

<sup>43</sup> Bowlby J. (1989) *Una base sicura. Applicazioni cliniche della teoria dell'attaccamento*, Raffaello Cortina Editore.

<sup>44</sup> Si vedano, ad esempio, gli studi di Melanie Klein.

Proprio per motivazioni sopra riportate, ha fatto molto discutere una sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 2016<sup>45</sup> in tema di affidamento di minori e di *maternal preference*.

Come precedentemente detto, la preferenza materna non costituisce un criterio giuridicamente rilevante per l'affidamento dei figli, in quanto non trova riscontro né nelle norme del codice civile né nella Carta Costituzionale. Nonostante questo, però, la Corte decise di utilizzare il principio della *maternal preference* a discapito della bigenitorialità e del rispetto del collocamento condiviso.

Di seguito ho deciso di riportare alcune tracce della sentenza al fine di esplicitare meglio quanto indicato:

*«Con verbale omologato il 10.01.2013 i coniugi I.I. e C.G. si separavano consensualmente, dinanzi al Tribunale di Vasto, stabilendo per i due figli, nati l'uno il -omissis- e l'altra il -omissis-, l'affidamento condiviso con collocamento paritario presso le diverse abitazioni.*

*Con decreto del 5.08.2015 il medesimo Tribunale di Vasto, anche all'esito della disposta CTU, respingeva la domanda (in data 21.03.2014) con la quale, in modifica delle convenute condizioni di affidamento condiviso dei due figli, la I. aveva chiesto il loro collocamento presso di sé: accoglieva, invece, la contrapposta domanda di collocamento dei bambini presso di lui, formulata dal C.*

*Con decreto n. 914 del 27.10-3.11.2015 la Corte di appello di L'Aquila, in accoglimento nei precisati limiti del reclamo della I., disponeva il collocamento prevalente dei figli presso di lei privilegiandola rispetto al nutrito in ragione dell'età dei bambini.*

*... All'esito il Tribunale aveva rilevato che la nuova situazione abitativa (la madre aveva chiesto di potersi spostare in un paese molto distante dall'abitazione del padre a seguito di un nuovo lavoro) dei coniugi rendeva inattuabile il regime di collocazione paritaria concordato con la separazione: e sulla scorta di una c.t.u. aveva individuato nel C. il genitore presso il quale era più opportuno collocare in via prevalente i bambini...*

---

<sup>45</sup> Cass.civ.,sez.I,14 settembre 2016, n.18087; Di Palma Presidente–Giancola Relatore.

*... Venendo, finalmente, al merito della questione, e quindi all'individuazione del genitore presso il quale fosse più opportuno collocare i bambini in via prevalente. la scelta doveva prescindere dalla ricerca del soggetto che avesse per primo, o con maggiore intensità, violato gli accordi ripassati tra i coniugi al momento della separazione; e dovesse invece appuntarsi sulla ricerca della soluzione che avesse meglio privilegiato il futuro benessere morale e materiale dei piccoli e la loro serena maturazione psicologica...*

*... Ed ai fini qui considerati gli elementi di giudizio offerti dal processo non potevano far ritenere che la I. fosse sfornita di adeguate capacità genitoriali, educative e di accudimento, così da dover superare il criterio che privilegiava la madre, ogni volta che si trattasse d'individuare il genitore col quale figli in cui (prescolare o) scolare dovessero convivere in via prevalente...*

*... Allo stesso modo la scelta materna di una sede di lavoro lontana non poteva essere attribuita, semplicisticamente, alla volontà di separare il padre dai figli, o di rendere al primo più difficoltosa la frequentazione dei bambini; si spiegava, invece, in ragione della possibilità di andare a vivere a -omissis-, dove risiedeva la sorella con i suoi figli, così da poter fruire del suo aiuto, essere introdotta nel suo giro di amicizie, e consentire che i cuginetti crescessero assieme...*

*...Da ultimo, ma di particolare rilievo, era la circostanza che anche il c.t.u. avesse dato atto del possesso, in capo alla I. –e per la verità anche in capo al C. –di adeguate capacità genitoriali, essendo risultati entrambi in grado di sviluppare una buona relazione coi figli, di accompagnarne i processi di sviluppo e di socializzazione, di tutelarli ed accudirli...*

*...In conclusione, non sussistevano ragioni per derogare al criterio di scelta ordinariamente seguito, che vedeva i bambini in età scolare collocati in via prevalente con la madre, anche quando, come nella specie, il padre avesse dimostrato eccellenti capacità genitoriali<sup>46</sup>.»*

L'elemento che fece molto discutere è che il giudice applicando il criterio presuntivo della maternal preference decise di non rispettare l'interesse dei figli

---

<sup>46</sup> *Ibidem*;

tutelato dall'art. 337 ter del Codice Civile<sup>47</sup>, non tenendo in considerazione inoltre di quanto indicato dalla CTU e nonostante il padre fosse stato ritenuto con "eccellenti capacità genitoriali".

Pare opportuno ribadire, dunque, che l'idoneità genitoriale non può essere data per scontata a priori, ma è necessario effettuare le opportune valutazioni di

---

<sup>47</sup> L'articolo stabilisce che "Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

*Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare.*

*La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.*

*Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:*

- 1) le attuali esigenze del figlio.*
  - 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.*
  - 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.*
  - 4) le risorse economiche di entrambi i genitori.*
  - 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.*
- L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.*

*Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.*

volta in volta, tenendo sempre in considerazione le ripercussioni psicologiche che una decisione o l'altra potrebbe causare al minore.

Visto l'aumento dei casi di separazioni conflittuali in Italia, e al fine di ribadire l'importanza di entrambi i genitori nella crescita dei figli, nel settembre 2018 l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ha prodotto la "*Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori*"<sup>48</sup>, i cui diritti sono ispirati alla Costituzione Italiana e alla Convenzione di New York, nel rispetto e tutela del supremo interesse del minore.

La commissione che l'ha creata, formata da professionisti di diversi settori (psicologico, giuridico, sociale..) si è posta l'obiettivo di far emergere nel modo più semplice e chiaro possibile l'importanza della bi-genitorialità, dedicando uno spazio d'ascolto anche ad alcuni di quei minori che hanno subito in prima persona la separazione dei loro genitori.

Ancora una volta viene ribadita l'importanza di una separazione "intelligente", la quale limita la conflittualità della coppia ed evita che gli aspetti puramente economici vadano ad interferire nel legame d'affetto esistente.

La carta è composta da dieci diversi diritti redatti in forma semplice e accessibile a tutti, i quali possono e devono fungere come strumento utile ad orientare non solo i professionisti, ma anche i genitori, nella tutela di tutti quei minori che si trovano coinvolti nelle separazioni dei propri genitori:

- art. 1, «**I figli hanno il diritto di continuare ad amare ed essere amati da entrambi i genitori e di mantenere i loro affetti**»: I figli hanno il diritto di essere liberi di continuare a voler bene ad entrambi i genitori, senza paura di ferire o di offendere l'uno o l'altro, conservare intatti i loro affetti, di restare uniti ai fratelli, di mantenere inalterata la relazione con i nonni e di continuare a frequentare i parenti di entrambi i rami genitoriali e gli amici;

---

<sup>48</sup> [www.garanteinfanzia.org](http://www.garanteinfanzia.org)



- art. 2, «**I figli hanno il diritto di continuare ad essere figli e di vivere la loro età**»: I figli hanno il diritto alla spensieratezza e alla leggerezza, hanno il diritto di non essere travolti dalla sofferenza degli adulti, di non essere trattati come adulti, di non diventare i confidenti o gli amici dei loro genitori e di non doverli sostenere o consolare;
- art. 3, «**I figli hanno il diritto di essere informati e aiutati a comprendere la separazione dei genitori**»: i figli hanno il diritto di non essere coinvolti nella decisione della separazione e di essere informati da entrambi i genitori, in modo adeguato alla loro età e maturità, senza essere caricati di responsabilità o colpe, senza essere messi a conoscenza di informazioni che possano influenzare negativamente il rapporto con uno o entrambi i genitori;
- art. 4, «**I figli hanno il diritto di essere ascoltati e di esprimere i loro sentimenti**»: I figli hanno il diritto di essere ascoltati prima di tutto dai genitori, devono poter parlare sentendosi accolti e rispettati, senza essere giudicati;
- art. 5, «**I figli hanno il diritto di non subire pressioni da parte dei genitori e dei parenti**»: I figli hanno il diritto di non essere strumentalizzati, di non essere messaggeri di comunicazioni e richieste esplicite o implicite rivolte all'altro genitore e in particolare di non essere indotti a mentire;
- art. 6, «**I figli hanno il diritto che le scelte che li riguardano siano condivise da entrambi i genitori**»: i figli hanno il diritto che le scelte più importanti su residenza, educazione, istruzione e salute continuino ad essere prese da entrambi i genitori di comune accordo, nel rispetto della continuità delle loro abitudini;
- art. 7, «**I figli hanno il diritto di non essere coinvolti nei conflitti tra genitori**»: I figli hanno il diritto di non assistere e di non subire i conflitti tra genitori, di non essere costretti a prendere le parti dell'uno o dell'altro, di non dover scegliere tra loro;

- art. 8, «**I figli hanno il diritto al rispetto dei loro tempi**»: I figli hanno bisogno di tempo per elaborare la separazione, e per abituarsi ai cambiamenti, per accettare i nuovi fratelli, i nuovi partner e le loro famiglie;
- art. 9, «**I figli hanno il diritto di essere preservati dalle questioni economiche**»: I figli hanno il diritto di non essere coinvolti nelle decisioni economiche e che entrambi i genitori contribuiscano adeguatamente alle loro necessità;
- art. 10, «**I figli hanno il diritto di ricevere spiegazioni sulle decisioni che li riguardano**»: I figli hanno il diritto di essere ascoltati, ma le decisioni devono essere assunte dai genitori o, in caso di disaccordo, dal giudice. I figli hanno il diritto di ricevere spiegazioni sulle decisioni prese.

Talvolta però tutto questo non basta a far comprendere ai genitori l'importanza di una loro collaborazione nella crescita dei figli e la rabbia tende a sopraffare qualsiasi altra emozione.

La voglia di "vendetta" o di "fargliela pagare" può spingere l'adulto a compiere azioni a danno dell'altro genitore, le quali però si ripercuotono in modo significativo anche nei figli.

Un esempio sono i casi in cui viene chiesto l'affidamento esclusivo del figlio senza avere però delle motivazioni fondate nel farlo, o peggio ancora, si mettano in atto atteggiamenti criticanti e disprezzanti di fronte al figlio, con l'obiettivo di danneggiare l'immagine dell'altro genitore, andando ad ostacolare il suo diritto di visita.

Tutte queste azioni possono essere ricondotte a forme gravi di alienazione genitoriale<sup>49</sup> le quali, qualora riconosciute, vengono punite dalla legislazione italiana.

---

<sup>49</sup> *L'alienazione genitoriale è una grave forma di abuso contro i bambini coinvolti in separazioni conflittuali. Lo psichiatra americano Richard A. Gardner, la definisce come "un disturbo che insorge quasi esclusivamente nel contesto delle controversie per la custodia dei figli. In questo disturbo, un genitore (alienatore) attiva un programma di denigrazione contro l'altro genitore (genitore alienato)". Gardner R. (1998) The Parental Alienation Syndrome: A Guide for Mental Health and Legal Professionals.*

Significativo è stato un provvedimento del Tribunale di Roma, il quale con sentenza n.18799/16 ha condannato una madre a dover pagare una sanzione di 30.000 euro per aver assunto in presenza dei figli atteggiamenti denigranti l'ex marito e per non essersi impegnata nel favorire i rapporti tra i figli e il loro padre, così come stabilito dall' art. 709 ter c.p.c.



## **Capitolo IV. Il lavoro del Servizio Sociale con le coppie altamente conflittuali**

L'assistente sociale viene definito come un professionista che tramite l'utilizzo di strumenti, metodologie e tecniche delle scienze del Servizio Sociale, agisce a favore del benessere delle persone, promuovendo l'attivazione delle loro capacità e valorizzando le loro risorse per il del raggiungimento di una maggiore autonomia e benessere psico-sociale dell'individuo.

Il suo ruolo assume, oltre alla valenza tecnico-professionale, anche quella etico-politica, in virtù di un orientamento alla promozione di giustizia e inclusione sociale che richiede di impegnarsi costruttivamente per influenzare le politiche sociali in questa direzione<sup>50</sup>.

Negli ultimi anni si è potuto assistere ad una forte ondata di cambiamenti a livello di welfare pubblico e di società, che hanno investito, tra le altre cose, anche il Servizio Sociale professionale.

Nello specifico, alcuni cambiamenti hanno posto l'attenzione proprio su quello che è il lavoro dell'assistente sociale, specie in tutti i servizi volti al sostegno della genitorialità e a tutela dell'infanzia e dei più piccoli, che ha portato il Servizio Sociale ad interrogarsi sulle modalità di intervento più efficaci, sul mandato sociale, professionale ed istituzionale nonché sulla formazione teorico-pratica dei professionisti.

Uno dei principali ambiti di intervento del Servizio Sociale è proprio quello relativo al supporto e al lavoro con tutte quelle famiglie, che si trovano in condizione di forte vulnerabilità e necessitano di essere sostenute tramite mirati interventi sociali.

I servizi erogati rientrano in tre grandi gruppi<sup>51</sup>: quelli della promozione, volti a favorire la crescita sana dei minori e una genitorialità consapevole, quelli della prevenzione, volti invece a prevenire situazioni pregiudizievoli o di rischio, ed

---

<sup>50</sup> Campanini A. (2013) *Nuovo Dizionario di Servizio Sociale*, Carocci, Roma.

<sup>51</sup> Neve E. (2008) *Il Servizio Sociale. Fondamenti e cultura di una professione*, Carocci Faber.

infine quelli della tutela e della protezione, i quali vengono posti in essere quando si sospetta, o è ormai presente, una situazione di pericolo per i minori ed è quindi necessario intervenire con la messa in sicurezza del bambino o con il recupero delle funzioni genitoriali degli adulti.

Secondo Marilena Dellavalle, “Sostenere una famiglia in crisi significa porre in atto una serie di operazioni volte ad appoggiare, fortificare, rendere più stabili le condizioni di vita del nucleo, facendo sì che i genitori possano sperimentare nuovi comportamenti e nuovi modelli relazionali più adeguati alle esigenze di crescita dei minori. Significa altresì promuovere lo sviluppo di ambienti sensibili e solidali che favoriscano occasioni di scambio, confronto, supporto sociale, mutuo aiuto fra le famiglie ed offrano ai bambini opportunità di socializzazione, attenzione diffusa, ascolto: in una parola, si tratta di evitare o favorire l’uscita da condizioni di isolamento sociale, fattore considerato altamente incidente rispetto al maltrattamento infantile”<sup>52</sup>.

Nel Servizio Sociale, e ormai anche nel pensiero comune, la famiglia viene vista come il luogo primario e naturale per la crescita del minore e pertanto, le progettualità messe in atto, sono tutte volte in via primaria al sostegno e all’affiancamento della genitorialità, per favorire un clima familiare e genitoriale idoneo alla permanenza del minore nel suo nucleo d’origine.

Gli interventi possono quindi comprendere colloqui, visite domiciliari, incontri con il personale scolastico, analisi del contesto socio-culturale e altro. Sono tutti strumenti che possono far emergere le difficoltà dei genitori nel prendersi cura dello sviluppo psico-fisico del figlio.

---

<sup>52</sup> Dellavalle M., *Forme di aiuto a sostegno o in sostituzione della famiglia biologica*, in Lenti L. (a cura di), *Tutela civile del minore e diritto sociale della famiglia*, Volume sesto, 2002, Giuffrè p. 114.

Nel lavoro con le famiglie, un elemento che assume primaria importanza è la capacità di entrare in relazione con i loro membri, creando un clima di fiducia e condivisione<sup>53</sup>.

Maggiore è la fiducia e maggiore sarà il margine di intervento in regime di beneficenza.

Per “regime di beneficenza” si intende il lavoro svolto con il consenso informato di chi ha responsabilità nei confronti del minore (generalmente i genitori). In questi casi, non è infatti presente un mandato dell’Autorità Giudiziaria che limiti o affievolisce la responsabilità genitoriale e pertanto risulta fondamentale per poter proseguire la presa in carico, la volontà di entrambi i genitori e il loro impegno nell’ascoltare e seguire quanto viene indicato dai Servizi.

Qualora la coppia genitoriale non risulti collaborante ma soprattutto qualora si crei una situazione di importante pregiudizio per il minore, l’équipe che si occupa di tutela minori potrà inviare segnalazione di pregiudizio all’Autorità Giudiziaria competente, la quale valuterà la situazione inviata e deciderà come e con quali modalità il Servizio dovrà operare.

A differenza degli altri ambiti di intervento del Servizio Sociale, l’équipe che lavora nell’area minori e famiglie è composta da diverse figure professionali, come ad esempio assistenti sociali, psicologi ed educatori professionali ma, a seconda del Servizio, può essere integrata da altre professionalità sanitarie come neuropsichiatra o pediatra.

Questa modalità operativa è stata adottata proprio per far fronte all’elevata complessità, al fine dunque di elaborare progetti d’intervento ben definiti e condivisi da diversi professionisti, ognuno con la propria visione<sup>54</sup>.

I servizi socio-sanitari che si occupano di tutela dei minori devono confrontarsi quotidianamente con una doppia funzione: quella relativa all’aiuto e al sostegno alla genitorialità e quella relativa al controllo e alla vigilanza delle funzioni

---

<sup>53</sup> Pittalunga M. (2000) *L’estraneo di fiducia. Competenze e responsabilità dell’assistente sociale*, Carocci Faber.

<sup>54</sup> Brizzi L., Cava F., (2003) *L’integrazione socio-sanitaria. Il ruolo dell’assistente sociale* - Carocci Faber.

genitoriali qualora queste risultino carenti o, nei casi peggiori, pregiudizievoli per i minori.

Nelle pagine seguenti verranno indicati in maniera più approfondita i principali strumenti di lavoro per le famiglie multiproblematiche e le coppie altamente conflittuali.

Si andranno ad esporre, inoltre, le modalità operative utilizzate dagli Organi Giudiziari al fine di tutelare il supremo interesse del minore, le quali vengono direttamente indicate nei decreti inviati al Servizio Sociale.

In base alla specifica problematica del nucleo verranno infatti predisposti interventi mirati, i quali potranno avere lo scopo di supportare e monitorare la situazione familiare e sociale del minore, quanto piuttosto di attivare specifiche prese in carico o invii ai Servizi specialistici.



#### 4.1 L'affidamento del minore al Servizio Sociale

Il sistema italiano di protezione e tutela dei minori si fonda su un ampio intreccio di azioni messe in atto dai Servizi Sociali pubblici e privati, i quali dipendono fortemente dal sistema giudiziario.

Uno degli elementi che maggiormente si ripresenta in caso di separazioni conflittuali e rapporti genitoriali altamente conflittuali, è quello dell'affido dei figli minori al Servizio Sociale pubblico, decisione presa dall'Autorità Giudiziaria competente e fonte di grandi timori ed incertezze<sup>55</sup>.

Gli ambiti in cui può essere disposto l'affidamento del minore sono molteplici e variano a seconda della finalità con cui viene disposto, ma i principali sono<sup>56</sup>:

- l'affidamento familiare, disciplinato dalla legge n.184/1983 e modificato successivamente dalla legge n.149/2001, con la quale viene disposto per tutti i minori che si trovano temporaneamente privi di un ambiente familiare adeguato, il loro collocamento in idoneo ambiente etero-familiare, con l'obiettivo però di sostenere la famiglia d'origine nel recupero delle loro funzioni genitoriali e prevedere successivamente il rientro a casa dei figli;
- l'affidamento giudiziario, in parte simile a quello precedente esposto, ma disciplinato dall'art.333 del codice civile, con il quale viene disposto l'allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare qualora i comportamenti e le azioni della coppia genitoriale possano risultare pregiudizievoli per il figlio. In questa tipologia di affidamento, il Tribunale per i Minorenni dispone non solo l'allontanamento, ma indica anche i successivi provvedimenti attuabili nell'interesse del minore;
- l'affidamento pre-adoztivo, disciplinato dalla legge n.149/2001 all'art. 22, e disposto in conclusione di un percorso di adottabilità del minore. Colui che infatti viene dichiarato adottabile, viene inserito per un anno all'interno di una famiglia individuata dal Tribunale per i Minorenni tra quelle che desiderano

---

<sup>55</sup> [www.minori.gov.it/sites/default/files/ricerca\\_affidamento\\_al\\_servizio\\_sociale.pdf](http://www.minori.gov.it/sites/default/files/ricerca_affidamento_al_servizio_sociale.pdf)

<sup>56</sup> Ivi, pag. 7

adottare e decorsi i dodici mesi l'affido verrà revocato (qualora fossero insorte difficoltà o inadeguatezza della coppia) o reso definitivo. Una variante di questa tipologia di affido è quella a rischio giuridico, la quale si caratterizza per l'elevata incertezza dell'esito processuale e per la possibilità di revoca del provvedimento;

- l'affidamento al Servizio Sociale, disposto inizialmente dal regio decreto legge n. 1404/1934 all'art. 25 e successivamente modificato con la legge n.888/1956 dispone che i Servizi attivino una rete di servizi e prestazioni a sostegno del minore, il quale sarà mantenuto all'interno del suo ambiente di vita. Questa tipologia di affidamento è quella che più coinvolge i Servizi che si trovano a dover operare in situazioni di grave conflittualità genitoriale.

Come è emerso, dunque, l'affido al Servizio Sociale era inizialmente stato ideato per tutti quei casi di disadattamento minorile, ma il compito della rieducazione e del reinserimento sociale di questi ultimi era in capo agli Uffici di Servizio Sociale del Ministero della Giustizia istituiti presso il Tribunale per i Minorenni.

Solo in un secondo momento, con il d.p.r. 616/1977 "Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato" si è deciso di delegare questo tipo di competenza agli enti locali territoriali, perché più vicini ai cittadini e maggiormente in grado di stilare percorsi personalizzati di riabilitazione<sup>57</sup>.

Compito del Servizio Sociale era quello di monitorare la condotta del minore e di relazionare periodicamente al giudice del Tribunale per i Minorenni in merito al suo comportamento, indicando i possibili interventi attuabili o la revoca dell'affido.

Nella maggior parte delle situazioni, questa tipologia di affidamento non andava ad intaccare i doveri e i compiti dei genitori, i quali si dovevano comunque allineare al pensiero e alle metodologie messe in atto dai Servizi, dimostrandosi partecipi e collaboranti.

---

<sup>57</sup> Rossi P. (2014) *L'organizzazione dei servizi socio-assistenziali. Istituzioni, professionisti e assetti di regolazione*, Carocci Faber.

Con il passare degli anni, l'affido al Servizio Sociale ha trovato via via sempre più spazio anche in ambito civile, iniziando ad essere previsto anche come forma di tutela dei bambini da trascuratezza, abuso, violenza, maltrattamento (fisico o psicologico) dei genitori.

Il giudice può infatti disporre, con decreto motivato, dei provvedimenti di controllo della responsabilità genitoriale, previsti dagli articoli 330<sup>58</sup>, 333<sup>59</sup>, 336<sup>60</sup> del codice civile.

Nei casi in cui la coppia parentale si dimostri incapace di adempiere alle funzioni genitoriali, l'Autorità Giudiziaria potrà procedere con la limitazione, l'affievolimento, la sospensione o la decadenza dei genitori dalle loro responsabilità genitoriali e il conseguente affido del minore al Servizio Sociale, affinché i servizi socio-sanitari provvedano a mettere in atto quanto stabilito dal giudice.

L'istituto dell'affidamento al Servizio Sociale viene dunque utilizzato dalla Magistratura in tutte le situazioni in cui non è possibile assumere provvedimenti adeguati alle necessità del minore che vedano il pieno consenso della coppia genitoriale, ed è pertanto necessario intervenire attraverso delle prescrizioni per i genitori e appositi compiti per i Servizi.

Secondo quanto stabilito dalla legge n. 328/200 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e Servizi Sociali", i Servizi titolari della presa in carico del minore sono quelli dell'Ente Territoriale in cui il minore ha la residenza.

---

<sup>58</sup> Secondo l'art. 330 il giudice può pronunciare la decadenza dalla (potestà) responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.

<sup>59</sup> Secondo l'art. 333, qualora si dovessero presentare le problematiche previste all'art. 330, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

<sup>60</sup> Secondo l'art. 336, i provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero; dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.

In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio.

Generalmente, al momento della notifica del decreto, possono presentarsi due diverse situazioni, le quali andranno ad incidere sulle modalità di attuazione da parte del Servizio Sociale di quanto disposto: nel primo caso la famiglia può dimostrarsi collaborante e pertanto tutti gli interventi messi in atto a tutela del minore o per il recupero delle loro responsabilità genitoriali avverranno con più facilità e sintonia; nel secondo caso, l'alta conflittualità genitoriale può portare ad una compromissione e chiusura nei confronti dei servizi, rendendo molto difficile l'attuazione degli interventi proposti e il recupero delle loro responsabilità genitoriali.

Spesso nella parte dispositiva del decreto, oltre all'affido del minore al Servizio Sociale competente, il giudice stabilisce quali altri interventi dover mettere in atto, sulla base della specifica situazione in cui si dovrà andare ad operare.

Nei casi ad esempio di separazioni conflittuali e di difficoltà di visita tra un genitore e il figlio, il giudice potrà incaricare il Servizio affinché provveda a favorire e sostenere il rapporto tra genitore e figlio, nel rispetto del loro diritto di visita o, in alternativa, potrà indicare le modalità per agevolare il recupero del rapporto.

Nei casi in cui emergano dubbi sull'adeguatezza genitoriale, il giudice potrà invece disporre una valutazione della recuperabilità genitoriale di uno o entrambi i genitori, o dei percorsi di sostegno psicologico. Nei casi in cui il genitore abbia concretamente dimostrato una condotta di vita inadeguata o particolari patologie psichiche tali da mettere in pericolo la salute del figlio, il giudice potrà invece disporre una valutazione della personalità o delle sue abitudini di vita, con lo scopo di far emergere le effettive capacità di prendersi cura del figlio<sup>61</sup>.

---

<sup>61</sup>[www.cismai.it](http://www.cismai.it) - *Linee guida per la valutazione clinica e l'attivazione del recupero della genitorialità nel percorso psicosociale di tutela dei minori.*

## 4.2 Strumenti operativi del Servizio

Come indicato nelle pagine precedenti, occupandomi di famiglie multi-problematiche e coppie altamente conflittuali, accade quasi quotidianamente di ricevere da parte della Procura della Repubblica, del Tribunale per i Minorenni o del Tribunale Ordinario, decreti del giudice con richiesta di fornire dettagliate informazioni sulla situazione personale, familiare e sociale della personalità del minore e del nucleo; sull'effettività della relazione di coppia e genitoriale e della sua qualità, sulle condizioni di vita del nucleo e le condizioni personali e sociali del minore; indicando in particolare modo tutti quei casi di alta conflittualità genitoriale tale per cui il minore si ritrovi a vivere in un contesto pregiudizievole.

Al fine di espletare quanto richiesto, l'equipe tutela minori dovrà mettere in atto una serie di interventi collegati tra loro, come ad esempio la progettazione del percorso di presa in carico (effettuato attraverso il raccordo con altre figure professionali e la stesura del progetto quadro), l'effettiva presa in carico del minore e della sua famiglia (effettuata attraverso visite domiciliari e colloqui di valutazione, di monitoraggio, di supporto e di verifica) la valutazione delle capacità genitoriali e della rete familiare attivabile, la partecipazione ad U.V.M.D.<sup>62</sup>, la stesura di relazioni sociali e qualora ce ne dovesse essere la necessità, dovranno collaborare con i Pediatri di Libera Scelta, i Medici di Medicina Generale e le Forze dell'Ordine.

Tra tutti gli interventi sopra indicati, tre sono quelli che maggiormente vengono utilizzati dai servizi socio-sanitari in quanto propri del lavoro quotidiano dei professionisti che vi operano.

---

<sup>62</sup> Le "Unità Valutative MultiDimensionali" consistono in riunioni tra diversi professionisti i quali hanno lo scopo di valutare casi complessi e prendere delle decisioni sul piano sociale, sanitario ed assistenziale. Grazie ai diversi professionisti presenti, sarà possibile prevedere interventi mirati ai bisogni della persona o della famiglia, in un'ottica di concertazione sociale tra i Servizi.

Si presenterà di seguito lo specifico professionale dell'assistente sociale privilegiando: il colloquio, la visita domiciliare e la relazione sociale<sup>63</sup>.

---

<sup>63</sup>*Allegri E., Palmieri P., Zucca F. (2017) Il colloquio nel Servizio Sociale, Carocci Faber.*

*Andrenacci R. (2009) La visita domiciliare di Servizio Sociale, Carocci Faber.*

*Riccucci M. (2009) Scrivere per il Servizio Sociale. Guida alla stesura della documentazione, Carocci Faber.*

### 4.2.1 Il colloquio

Il colloquio è uno dei principali strumenti di lavoro dell'assistente sociale e si può definire come uno scambio comunicativo all'interno di una relazione d'aiuto. Secondo Alfred Kadushin «il colloquio è una conversazione che ha uno scopo preciso, accettato reciprocamente dai partecipanti. La caratteristica principale che distingue il colloquio da una conversazione è che l'interazione vuole raggiungere uno scopo scelto».<sup>64</sup>

Durante un colloquio, è necessario tenere sempre ben presenti quelli che sono i principi cardine della professione, al fine di riuscire ad entrare in relazione con la persona, operare in un clima di fiducia e predisporre interventi condivisi.

Alcuni di questi valori sono l'empatia, considerata come la capacità di entrare in relazione emotiva con l'utente riuscendo a far percepire la propria presenza, ma mantenendo allo stesso tempo la giusta distanza, cercando di far capire all'altro che si è là proprio per lui, per supportarlo e per aiutarlo; l'interessamento e l'accettazione incondizionata dell'altro, senza giudizio e nel rispetto di lui in quanto persona; l'autonomia e la reciprocità, operando cioè (qualora possibile) mantenendo sempre attivo il ruolo della persona nella condivisione delle decisioni e dei percorsi attuabili, evitando dunque che il colloquio si riduca ad essere una semplice comunicazione di interventi imposti e calati dall'alto; ed infine l'autenticità, la fiducia e il rispetto, considerati più di tutti come le premesse indispensabili per l'attuazione di un colloquio favorevole e la base affinché si possa creare una reale presa in carico.

Il lavoro sociale, grazie a specifiche tecniche ed elaborazioni teoriche sviluppate nel corso degli anni, ha potuto evolversi verso una maggiore consapevolezza dell'importanza di una accurata conoscenza del minore all'interno del contesto familiare.

Conoscere le sue aspettative, i suoi bisogni e le sue paure, fa sì che gli interventi messi in atto possano realmente focalizzarsi sul minore e pertanto essere orientati ad una sua tutela e protezione.

---

<sup>64</sup> Kadushin A. (1980), *Il colloquio nel Servizio Sociale*, Astrolabio Ubaldini editore, Roma.

Quello di essere ascoltato, è un diritto riconosciuto da anni al minore, inizialmente dalla Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo, ratificata con la legge 176/1991 e successivamente con la Convenzione di Strasburgo del 1996, ratificata con la legge 77/2003.

Ogni minore infatti, ha il diritto di esprimere un proprio parere sulle situazioni che lo coinvolgono, non solo in sede giudiziale, ma anche con i Servizi preposti alla sua protezione e cura, qualora incaricati di svolgere specifiche indagini. Si stanno consolidando le buone prassi di ascolto del minore.

Come per qualsiasi colloquio, è fondamentale organizzare preventivamente il setting, vale a dire la cornice spazio-temporale in cui avrà luogo il colloquio, e definire anticipatamente lo scopo di ciò che si vuole provare a conoscere ed ottenere. Nel caso di colloquio con minore, sarà sufficiente predisporre un ambiente tranquillo e non inquisitorio, ricco di giochi, fogli e pennarelli, in modo tale che il minore possa ritrovare un ambiente sufficientemente accogliente e adeguato alla sua età<sup>65</sup>.

Il colloquio con il minore, inserito in uno specifico intervento sociale, si pone come obiettivo quello di far emergere lo stato di benessere del minore ed eventuali situazioni pregiudizievoli o di rischio per una sua crescita "sufficientemente buona", qualora le stesse siano presenti o intellegibili dei servizi-sanitari.

Affinché il colloquio possa risultare efficace, come per gli adulti dovrà necessariamente essere presente un'adeguata trasparenza in quello che viene comunicato ed effettuato. In questo modo sarà possibile rassicurare, responsabilizzare, rendere credibili gli interventi e costruire una vera relazione di fiducia.

Ogni colloquio effettuato con dei minori (e più in generale ogni intervento messo in atto) dovrà comunque sempre rispettare i tempi e l'età del bambino, oltre che la normativa vigente e il consenso informato.

---

<sup>65</sup> *Allegri E., Palmieri P., Zucca F. (2017) Il colloquio nel Servizio Sociale, Carocci Faber.*



Per queste ragioni, qualora il minore sia troppo piccolo per poter sostenere un colloquio in ufficio, l'operatore dovrà recarsi a domicilio, al fine di conoscere gli spazi di vita e i luoghi a lui cari.

### 4.2.2 La visita domiciliare

La visita domiciliare può tradursi idealmente come un colloquio effettuato a domicilio dell'utente.

Questo strumento deve essere impiegato solo se inserito in un preciso processo metodologico, il quale deve risultare ben chiaro sia all'operatore che, quando possibile, anche alla persona.

Come per i colloqui, quando si effettua una visita domiciliare è necessario avere ben chiaro quale sarà lo scopo da perseguire, il perché si è deciso l'utilizzo di questo strumento professionale. Le persone, tendono comprensibilmente a vedere la visita domiciliare come una violazione della loro privacy familiare, un dover a tutti i costi fare entrare a casa propria una persona che non si conosce, con la quale non c'è nessun rapporto affettivo, e per questo motivo dovrà essere fin da subito ben pensata e strutturata.

Come indicato precedentemente, l'obiettivo di questo strumento è quello di venire a conoscenza del contesto di vita del minore e della sua famiglia.

Secondo Campanini<sup>66</sup> tre sono le finalità che possono essere raggiunte attraverso l'attuazione del colloquio domiciliare, e sono: funzione di raccolta di informazioni, funzione di controllo e funzione di sostegno.

Tutte e tre queste funzioni sono molto importanti, ma presentano grandi distinzioni tra loro, specie nell'obiettivo che si prefiggono di raggiungere.

Nel caso in cui sia presente una richiesta di indagine socio-familiare e del contesto di vita del bambino, lo scopo prioritario sarà quello di raccolta di informazioni che, come facilmente comprensibile, mira a raccogliere informazioni sul contesto di vita del minore, sull'atmosfera familiare, sulla suddivisione degli spazi e su ogni altro elemento ritenuto importante al fine dell'indagine.

Per quanto riguarda il sostegno, invece, questa funzione si caratterizza per accompagnare tutto il percorso d'aiuto messo in atto dell'assistente sociale e mira semplicemente a dimostrare supporto e vicinanza.

---

<sup>66</sup> Campanini A. (2002) *L'intervento Sistemico - Un modello operativo per il Servizio Sociale*, Carrocci Faber, Roma.

La funzione del controllo è infine quella più temuta e rifiutata dalle persone in quanto, a differenza delle altre tipologie di visite che vengono condivise e fissate con largo anticipo, le visite domiciliari di controllo possono essere effettuate senza preavviso e con lo scopo di "vedere di persona" la situazione familiare.

Si precisa, comunque, che questa modalità è utilizzata solo in caso di segnalazione di pregiudizio del minore o su mandato del giudice e raramente apprezzata dalla letteratura scientifica in materia.

Al termine dei colloqui, delle visite domiciliari e di tutti quegli interventi messi in atto al fine di valutare l'esistenza o meno di una situazione di rischio per il minore, sarà compito del Servizio, quindi di tutti i professionisti coinvolti, predisporre un'adeguata relazione psicosociale e inviarla all'Autorità Giudiziaria competente, la quale confermerà o meno la presa in carico del nucleo.

### 4.2.3 La relazione

Approfondirò in questo paragrafo il punto di vista del Servizio Sociale che rappresenta una prospettiva di intervento che completa la lettura multidimensionale della situazione.

La relazione di Servizio Sociale costituisce il più importante strumento di informazione da utilizzare per trasmettere comunicazioni ad altri Servizi in merito agli interventi messi in atto o al processo d'aiuto attivato.

L'assistente sociale, nel corso della sua esperienza lavorativa, si trova a dover redigere diverse tipologie di relazioni, le quali variano a seconda delle finalità che si vogliono ottenere e del Servizio/Ente a cui sono indirizzate.

Nello specifico, le relazioni possono essere di tipo informativo, amministrativo, valutativo, propositivo e descrittivo, ma le principali tipologie utilizzate nei Servizi di tutela, sono quelle relative ad un'indagine o valutazione effettuata, all'apertura di un caso o ad un aggiornamento di una situazione precedentemente conosciuta in Tribunale<sup>67</sup>.

Nella letteratura scientifica riferita alla documentazione professionale non sono previsti formati rigidi e vincolanti da dover rispettare.

È importante ricordare però, che di qualsiasi relazione si tratti, il destinatario dovrà essere in grado di capirla ed interpretarla, dovrà avere gli strumenti per leggerla e pertanto le informazioni trasmesse dovranno essere chiare, approfondite e pertinenti. Costituisce obbligo metodologico la restituzione alle persone interessate di quanto indicato nella relazione medesima.

Le relazioni predisposte dal Servizio per l'Autorità Giudiziaria dovranno necessariamente fornire tutti gli elementi informativi considerati utili al processo decisionale del magistrato, descrivere in modo attento e dettagliato la situazione del nucleo (sia dal punto di vista familiare, sociale, economico e psicologico) e prevedere una parte conclusiva che vada a sintetizzare le criticità e le risorse presenti all'interno della famiglia, individuando inoltre i possibili

---

<sup>67</sup> Ferri A. (2013) *La tutela del minore nell'attività del Servizio Sociale locale*, Franco Angeli.

interventi e le possibili strategie da adottare, secondo una progettualità chiara e ben definita.

Dovranno infine essere indicati gli obiettivi che ci si intende prefissare, le persone che si andranno a coinvolgere tenendo conto anche della rete familiare allargata, i tempi necessari all'applicazione e realizzazione della progettualità ed infine le verifiche intermedie che si intenderanno realizzare.

Per provvedere all'organizzazione di tutte le informazioni raccolte, il professionista può avvalersi di diversi strumenti e/o modelli teorici.

Nella mia esperienza professionale, ho deciso di orientarmi nei modelli offerti da Di Blasio e da De Ambrogio, Bertolotti e Merlini:

Griglia 1 "Rilevazione fattori di Rischio e dei Fattori Protettivi:

<b>FATTORI DI RISCHIO DISTALI</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>ASSENTE</b>	<b>NON RILEVATO</b>
<b>Povertà cronica</b>			
<b>Basso livello di istruzione</b>			
<b>Giovane età della madre</b>			
<b>Carenza relazioni interpersonali</b>			
<b>Carenza reti integrazione sociale</b>			
<b>Famiglia monoparentale</b>			
<b>Violenza/abusi subiti nell'infanzia</b>			
<b>Sfiducia verso le norme sociali e le istituzioni</b>			
<b>Violenze e punizioni come pratiche educative</b>			
<b>Accettazione pornografia infantile</b>			
<b>Scarse conoscenze e disinteresse per lo sviluppo del figlio</b>			

Griglia 1 "Rilevazione Fattori di Rischio e dei Fattori Protettivi", Modello Process-Oriented - Di Blasio Paola<sup>68</sup>.

Quella sopra riportata è un esempio di solo una delle molte sezioni in cui si articola la griglia.

<sup>68</sup> Di Blasio P. (2005) *Tra rischio e protezione. La valutazione delle competenze parentali*, Unicopli.

L'aspetto positivo di questo strumento è che offre la possibilità di aver chiaro fin da subito quali siano le caratteristiche di quella determinata famiglia, tenendo conto sia delle fragilità che dei punti di forza.  
Offre infatti una visione completa e immediata.

Griglia 2 "Analisi delle Informazioni":

<b>INDICATORI AREE</b>	<b>FATTORI/ELEMENTI DI RISCHIO</b>	<b>INDICATORI DI MALESSERE MALTRATTAMENTO</b>	<b>FATTORI PROTETTIVI</b>	<b>INDICATORI DI BENESSERE</b>
<b>Contesto sociale</b>				
<b>Il bambino</b>				
<b>Rapporto genitori/figli</b>				
<b>I genitori coppia</b>				
<b>Relazione con i Servizi</b>				

Griglia 2 "Analisi delle Informazioni" - De Ambrogio, Bertotti e Merlini<sup>69</sup>.

In questa seconda griglia, invece, viene effettuato un passaggio in più, un approfondimento delle informazioni che sono state raccolte. In questa griglia non basta indicare la presenza o meno di fattori di rischio o protettivi, ma è necessario anche esplicitare quali sono, sulla base delle cinque aree tematiche individuate.

Questo passaggio sarà molto utile per preparare l'operatore alla scrittura della relazione sociale e ad effettuare la sua valutazione.

L'utilizzo di entrambe queste griglie, accompagna l'operatore verso una formulazione di ipotesi e pensieri relativi al funzionamento di quella determinata famiglia, sulle possibili cause di malessere e sui possibili cambiamenti auspicabili.

Al termine della raccolta del materiale, e della stesura di quanto emerso, l'operatore dovrà esprimere il proprio parere valutativo, che consiste in un breve

<sup>69</sup> De Ambrogio U. Bertotti T. Merlini F. (2007) *L'assistente sociale e la valutazione. Esperienze e strumenti*, Carocci Faber.

riepilogo di tutti gli elementi risultati e dovrà riportare le proprie impressioni sulla situazione (parere professionale) oltre che le diverse ipotesi di intervento.

### 4.3 La recuperabilità genitoriale

Secondo la Consultation on Child Abuse and Prevention dell'OMS 1999 e il rapporto OMS del 2002, la definizione di quelli che sono i criteri utili alla rilevazione delle competenze genitoriali e al loro possibile recupero si basa su *«tutte le forme di cattiva salute fisica e/o emozionale, abuso sessuale, trascuratezza o negligenza o sfruttamento commerciale o altro che comportano un pregiudizio reale o potenziale per la salute del bambino, per la sua sopravvivenza, per il suo sviluppo o per la sua dignità nell'ambito di una relazione caratterizzata da responsabilità, fiducia o potere»*<sup>70</sup>.

Fino a qualche tempo fa si parlava di “valutazione delle capacità genitoriali”, ma la genitorialità è una dimensione dinamica e non statica e per queste ragioni, visto anche le linee guida Cismai del 2014, la letteratura sociale ha sostituito il termine valutazione genitoriale con quello di recuperabilità genitoriale, che rimanda ad un processo dinamico ed evolutivo<sup>71</sup>.

Nella letteratura sociale non è presente una definizione esclusiva e condivisa da tutti del concetto di capacità genitoriale, ma può essere spiegata come l'insieme di tutti quegli atteggiamenti, espressioni, risorse e comportamenti personali di un genitore che lo rendono in grado di creare una relazione positiva con i propri figli nel corso di tutta la loro vita, caratterizzata da affetto, cura e protezione<sup>72</sup>.

Come affermato nelle *“Linee guida per la valutazione clinica e l'attivazione del recupero della genitorialità nel percorso psicosociale di tutela minori”*<sup>73</sup> promosse dal Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia, per effettuare un'accurata indagine valutativa il tempo

---

<sup>70</sup> *www.who.int - World Report on Violence and Health (2002).*

<sup>71</sup> *www.cismai.it - Linee guida per la valutazione clinica e l'attivazione del recupero della genitorialità nel percorso psicosociale di tutela dei minori.*

<sup>72</sup> *Linee di indirizzo nazionali, L'intervento con bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità - Promozione della genitorialità positiva. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Roma, Dicembre 2017.*

<sup>73</sup> *www.cismai.it - Linee guida per la valutazione clinica e l'attivazione del recupero della genitorialità nel percorso psicosociale di tutela dei minori.*



stimato è di circa sei mesi.

La valutazione dovrà contenere tutti gli aspetti sociali, psicologici, sanitari, economici e legali non solo del minore, ma anche dei suoi genitori, e si baserà su un percorso che andrà ad individuare specifiche aree, metodologie e tempi durante il quale l'operatore dovrà operare in maniera integrata ad altri professionisti socio-sanitari, come ad esempio psicologi, educatori e medici.

Le funzioni genitoriali sono intese come abilità complesse e dinamiche che possono essere presenti in gradi diversi in ciascun genitore, vanno intrecciate con quelle dell'altro genitore e quelle della rete di supporto familiare e declinate all'interno di relazioni complesse (relazione interna alla coppia genitoriale, relazione del bambino con ciascun genitore, relazione di genitori e bambino con la rete parentale trigenerazionale).

La valutazione, pur presentandosi come un'operazione di acquisizione di elementi, informazioni e dati, diretti e indiretti, è finalizzata a comprendere le ragioni sottostanti il disagio familiare, le origini relazionali del malfunzionamento del sistema in ordine al compito di cura del bambino, per giungere a un bilancio tra i fattori protettivi (risorse) e i fattori di rischio (criticità) presenti in un certo tempo nell'assetto familiare. Si tratta di una valutazione dinamica e non solo fotografica, che prelude a una fase di intervento e attivazione del sistema al fine di comprendere le sue possibilità di cambiamento ed evoluzione. Si tratta di attivare non solo una dimensione valutativa, ma anche di aiuto nei confronti del sistema familiare osservato.

La prima fase di questo processo è chiamata "Definizione del contesto valutativo", gli obiettivi che ci si pone di raggiungere saranno quelli di esplicitare il mandato dell'Autorità giudiziaria; proporre un percorso valutativo e un potenziale recupero delle competenze genitoriali; approfondire le circostanze e i tempi in cui sono sorti i sospetti di inadeguatezza e la sintomatologia presentata dal minore. Nel farlo, si andranno a verificare gli atteggiamenti della coppia verso le regole del setting; la qualità della partecipazione agli incontri e

l'atteggiamento avuto verso le indicazioni e le prescrizioni fornite dagli operatori e dall'Autorità Giudiziaria.

La seconda fase è definita "Profilo anamnestico della coppia", gli obiettivi che ci si pone di raggiungere saranno quelli di analizzare il contesto sociale di vita del nucleo (condizioni abitative, economiche, status lavorativo/professionale); ricostruire la storia di coppia, le relazioni con le famiglie e la storia personale di ciascuno. Nel farlo, si andranno a verificare le possibili congruenze/incongruenze nella ricostruzione della propria infanzia e nel rapporto con i propri genitori; il grado di consapevolezza nel riconoscimento delle carenze subite e della propria sofferenza; e la capacità di elaborare strategie di coping (adattamento) nelle crisi evolutive.

La terza fase è chiamata "Profilo di personalità dei genitori", gli obiettivi che ci si pone di raggiungere sono prettamente psicologici, legati all'individuazione del profilo non solo dei genitori ma anche del minore, attraverso una diagnosi descrittiva e dinamica della loro personalità. Gli elementi che si andranno dunque a verificare saranno per i genitori quelli di aderenza alla realtà, di controllo degli impulsi, e della tolleranza alle frustrazioni; mentre per il minore saranno legati al suo sviluppo psico-affettivo, all'esame di realtà per l'età o alla presenza di manifestazioni psicopatologiche.

La quarta fase è denominata "Rapporto dei genitori con i figli", gli obiettivi prefissati saranno quelli di definire l'evoluzione della struttura e dell'organizzazione familiare; di conoscere la loro storia genitoriale ed osservare la qualità della relazione genitore/figlio. In questa fase si andrà dunque ad analizzare l'investimento dei genitori verso i figli, l'adeguamento dell'organizzazione familiare ai bisogni del minore, le alleanze genitoriali create, la capacità di riconoscere i bisogni del bambino e la qualità dei legami fraterni.

L'ultima fase, infine, verifica la disponibilità dei genitori a modificare il loro comportamento e a cambiare la situazione che creava sofferenza nei figli, impegnandosi a recuperare nei loro confronti un ruolo stabile sia educativo che

affettivo. Affinché si possa verificare un'ipotesi di recuperabilità della funzione genitoriale è necessario che siano presenti queste tre caratteristiche:

#### **Cambiamento alleanza/fiducia**

- instaurazione di un atteggiamento di ascolto che permetta ai genitori di comprendere la sofferenza del figlio;
- riduzione dei meccanismi difensivi di negazione dei genitori;
- capacità dei genitori di riconoscere il ruolo di sostegno degli operatori e di rivolgersi anche spontaneamente a loro in caso di necessità.

#### **Qualità della relazione genitori/figli**

- Capacità di comprendere la sofferenza del figlio;
- capacità di attivare comportamenti riparativi;
- capacità di creare un ambiente emotivamente “caldo” e stabile.

#### **Riduzione del danno**

- riduzione dei comportamenti sintomatici del minore;
- maggiore integrazione del minore nei suoi contesti di vita;
- adesione al progetto di intervento riparativo.

#### 4.4 La consulenza tecnica d'ufficio

Nei casi in cui è presente un'alta conflittualità genitoriale, e le difficoltà di mediazione tra le parti risultano elevate, il giudice può richiedere un supporto professionale nell'analisi degli elementi emersi ed acquisiti oppure può decidere di avvalersi in via preventiva del suddetto professionista al fine di analizzare e accertare fatti e condizioni utili successivamente nella fase decisionale del giudizio.

Questo Servizio, chiamato "Consulenza Tecnica d'Ufficio" è divenuto ormai prassi comune nei casi che presentano maggiori problematiche e consiste in una vera e propria consulenza, il cui obiettivo primo è quello di tutelare in modo adeguato le esigenze e i diritti del minore.

Una Consulenza Tecnica d'Ufficio in tema di capacità genitoriali rientra nel concetto di prova scientifica in quanto il giudice, sulla base dell'ex art. 61 e seg. c.p.c.<sup>74</sup>, si rivolge all'esperto perché ritiene che l'argomento che si trova ad affrontare non possa essere affrontato con gli strumenti tipici di una argomentazione giuridica che sono, da una parte, le "massime di comune esperienza" e dall'altra, nel caso di decisioni che riguardano i minori, "il supremo interesse del minore".

Nonostante la decisione finale rimanga in capo al giudice, lo stesso può decidere di disporre di consulenze esterne con valenza scientifica al fine di ricevere elementi e risposte più attendibili e fidate rispetto a quelle che potrebbe ottenere sulla base esclusiva delle argomentazioni riportate dalle parti.

L'obiettivo è infatti quello di poter possedere tutte le informazioni necessarie da trasmettere al giudice affinché questo possa stabilire come tutelare il minore, ponendo fine al pregiudizio vissuto a causa della contesa genitoriale.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, infatti, con sentenza Cozzini (Cass.Pen. Sez. IV, 13/12/2010, n. 43786) è stato esplicitato che gli esperti

---

<sup>74</sup> Secondo l'ex art. 61 del c.p.c. "Quando e' necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica.

La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma del ((disposizioni di attuazione)) al presente codice.

individuati saranno chiamati non solo ad esprimere il loro giudizio qualificato, ma anche a fornire gli elementi utili al giudice per comprendere se, sulla base di rappresentazioni scientifiche del problema, si è in grado di ottenere un'affidabile ricostruzione degli eventi e delle problematiche, sottolineando infine che la decisione finale spetta al giudice, la quale dovrà essere motivata e spiegata in maniera comprensibile a tutti.

Quando la conflittualità all'interno della coppia risulta essere talmente elevata da mettere a rischio il benessere del minore e il suo corretto sviluppo psico-fisico, il giudice può dunque disporre che venga effettuata una Consulenza Tecnica d'Ufficio la quale viene svolta sulla base di diverse operazioni.

I principali elementi che si troverà ad analizzare saranno quelli relativi allo stile comunicativo e relazionale della coppia al fine di individuare se, e nel caso come, il conflitto di coppia abbia influenzato anche le relazioni parentali, trasformandosi in un conflitto co-parentale.

Una delle maggiori difficoltà che devono affrontare le coppie che si trovano a vivere separazioni conflittuali risiede proprio nella capacità di saper gestire l'affidamento condiviso dei figli, in quanto richiede una continua e duratura interazione con il vecchio partner, nonostante l'entità del conflitto in corso.

Gli obiettivi della consulenza sono quelli di far emergere la situazione psico-sociale e relazionale dei vari membri della famiglia, sottolineando tutti i punti di forza e di debolezza che si presentano, le criticità e le risorse presenti per poter attuare cambiamenti significativi.

In particolare, il professionista incaricato di svolgere la CTU, dovrà prestare particolare attenzione alle reali necessità del minore, valutando se è in atto una manipolazione da parte di uno dei genitori a discapito dell'altro, o distorsioni della realtà.

Nei casi di separazioni conflittuali, i principali strumenti d'indagine che vengono utilizzati per effettuare la valutazione richiesta dal giudice sono i colloqui (individuali e congiunti), la somministrazione di test, l'osservazione diretta del

minore in diversi contesti ed infine lo studio delle interazioni presenti tra la coppia genitoriale e tra il minore e i propri genitori.

Particolare attenzione viene posta, inoltre, sulla presenza di risorse personali e/o relazionali da poter attivare al fine di superare le difficoltà che si sono venute a creare. Talvolta le risorse sono da ricercare non solo all'interno della famiglia, ma anche al suo esterno, come ad esempio tra i parenti più stretti o tra gli amici.

In queste specifiche circostanze, una volta effettuate le opportune indagini e raccolte le informazioni necessarie (anche grazie all'ausilio di specialisti), il primo obiettivo di una CTU sarà quello di indicare quale dei due genitori appaia più idoneo all'affidamento del minore e quanti/quali debbano essere i rapporti con il genitore non affidatario, formulando specifiche ipotesi a riguardo.

Il secondo obiettivo, qualora il regime affidatario più idoneo risulti essere quello condiviso (come nella maggior parte dei casi), dovrà individuare specifiche ipotesi relative al miglior regime di collocamento e di visita.

Infine, si dovranno fornire altri elementi utili per la tutela degli interessi e delle specifiche esigenze del minore, quali ad esempio l'esistenza di nuovi compagni dei genitori e/o di nuovi nuclei familiari.

In tutto il percorso valutativo, il CTU deve focalizzarsi sulla personalità del minore e sulla relazione che quest'ultimo ha con ciascun genitore, al fine di riuscire ad individuare la soluzione che meglio rispetta il supremo interesse del minore.

Come emerso in precedenza, sono diversi i servizi pubblici che operano a sostegno delle famiglie in difficoltà e a tutela dei minori, i cui principali sono il Servizio Sociale Comunale (o, se in presenza di delega, il Servizio Tutela Minori distrettuale) il Consultorio Familiare e il Servizio Età Evolutiva.

Qualora sia necessario mettere in atto un lavoro di supporto ai nuclei familiari disfunzionali o effettuare valutazioni delle capacità genitoriali, il Tribunale può decidere di coinvolgere direttamente i Servizi sopra indicati, mentre altre volte, invece, è proprio la CTU a indicare nelle parti conclusive della sua relazione l'invio del nucleo ai Servizi Sociali competenti territorialmente.

Può accadere, inoltre, in alcune rare occasioni, che le conclusioni emerse dalla Consulenza Tecnica d'Ufficio possano risultare favorevoli per il minore, ma di fatto inapplicabili.

Un esempio di quanto detto è il caso di un minore che ho avuto modo di seguire durante la mia esperienza lavorativa.

Il bambino è figlio di una coppia altamente conflittuale, i cui tentativi di mediazione nel corso degli anni sono stati sempre vani.

Al fine di acquisire maggiori elementi conoscitivi della coppia, del minore e del loro contesto di vita, e al fine inoltre di stabilire quale fosse il tipo di affidamento migliore da applicare, il giudice aveva disposto l'attuazione di una CTU, il cui esito risultava favorire la figura genitoriale del padre rispetto a quella della madre, ma veniva prediletto l'iniziale affidamento del bambino al Servizio Sociale territorialmente competente. Proprio sulla base di queste valutazioni, il giudice aveva stabilito l'affido del minore al Servizio Sociale, il quale aveva il compito di assumere tutte le decisioni più importanti che lo riguardavano, anche se contrarie al pensiero dei genitori; e dichiarava la collocazione dello stesso presso il padre (con tempi e modi individuati dal Servizio).

Il bambino, però, avendo vissuto sempre con la madre, la quale aveva messo in atto nel corso degli anni azioni denigratorie nei confronti del padre, aveva subito un forte abuso psicologico<sup>75</sup> e pertanto, nonostante i tentativi fatti dal Servizio per favorire un iniziale riavvicinamento tra padre e figlio, questo non è stato possibile in quanto il minore rifiutava qualsiasi contatto con il padre e manifestava forte agitazione e timore, nonostante la giovanissima età.

Data la complessa situazione, e la sofferenza manifestata dal bambino, il giudice può decidere di richiedere una nuova valutazione e/o consulenza ai servizi territoriali competenti, affinché provvedano a valutare quali siano le concrete e possibili azioni realizzabili.

---

<sup>75</sup> Per "abuso psicologico" si intendono tutti quei comportamenti messi in atto da un genitore al fine di screditare l'altro, impedendone ad esempio la frequentazione, o accusandolo di fatti gravissimi ma allo stesso tempo non reali.





## **Capitolo V. L'analisi delle sentenze di affidamento del minore**

In questo quinto e ultimo capitolo è stato effettuato un lavoro di ricerca qualitativa, al fine di analizzare il cambiamento dell'orientamento giudiziario in materia di affidamento dei minori e la valorizzazione della figura del padre all'interno della famiglia.

L'indagine svolta si è basata sull'analisi di decreti emanati prima e dopo la riforma sull'affidamento condiviso dei figli, con lo scopo di dare una risposta alla seguente domanda di ricerca:

“L'orientamento giudiziario sta veramente mutando e con esso anche la rappresentazione della figura del padre all'interno della famiglia, o i casi di affidamento/collocamento dei figli presso il padre sono ancora insoliti e isolati?”

Come indicato da Piergiorgio Corbetta<sup>76</sup>, le tecniche di ricerca utilizzate nella rilevazione qualitativa possono essere suddivise in tre grandi categorie, rispettivamente costruite sull'osservazione diretta, sulle interviste in profondità, e sull'uso dei documenti di diverso tipo, come ad esempio documenti personali, scritti, istituzionali, visivi, ma anche tracce di materiali e testimonianze orali.

Per la mia indagine ho deciso di basarmi sull'analisi dei documenti presenti nell'Unità Operativa Semplice in cui lavoro, partendo cioè direttamente dal materiale prodotto dalle Istituzioni Giudiziarie.

Quando si parla di documenti, si fa riferimento al risultato di ciò che è stato generato intenzionalmente dagli individui durante lo svolgimento delle loro attività e nel perseguimento di propri fini<sup>77</sup>. Ogni documento consiste in un'elevata fonte di informazioni e nozioni utili ai fini della ricerca.

Attraverso la ricerca qualitativa, è stato possibile codificare le decisioni assunte dall'Autorità Giudiziaria andando a conoscere quale fosse la progettualità e il pensiero che ha portato i singoli Magistrati ad assumere tale decisione; in altre

---

<sup>76</sup> Corbetta P. (2014) *Metodologia e tecniche della ricerca sociale*, Il Mulino.

<sup>77</sup> Prior L. (2003) *Using Documents in Social Research - Forum: Qualitative Social Research*.

parole si potrà evincere le motivazioni esplicite che sottendono alla decisione giudiziale.

Ho deciso di svolgere la ricerca analizzando dieci decreti, i quali sono stati numerati e inseriti nell'appendice in ordine cronologico, dal più vecchio al più recente, al fine di facilitare la lettura e la comprensione dell'indagine svolta.

I decreti 1 e 2 sono antecedenti alla riforma del principio di bigenitorialità e dell'affidamento condiviso, il decreto 3 è stato emanato nello stesso anno di attuazione della riforma, mentre tutti gli altri sono relativi agli anni successivi.

Al fine di rispondere alla domanda di ricerca, è stato necessario, predisporre tre diversi indicatori che andranno ad approfondire alcune specifiche dei vari decreti, e sono:

1. tipologia di affidamento e collocamento del minore;
2. modalità di visita tra minore e genitore non collocatario;
3. incarichi affidati al Servizio Sociale e analisi della recuperabilità genitoriale.

In questo primo indicatore si andranno ad esplorare le tipologie di affidamento e di collocamento scelte dai giudici nei confronti dei minori, facendo quindi emergere la propensione giuridica nelle varie tipologie di affidamento (condiviso, esclusivo o alternato), e la scelta del collocamento del figlio, il quale può essere stabilito nei confronti della madre, del padre, o di soggetti terzi (familiari e non).

Il secondo indicatore analizza in modo dettagliato le modalità di visita stabilite tra il minore e il genitore non collocatario, valutando le tempistiche, i giorni e le regole con cui vengono decise.

Per quanto riguarda il terzo e ultimo indicatore, ho deciso di delineare gli incarichi che il giudice ha deciso di attribuire ai vari Servizi Sociali competenti, specificando il tipo di interventi previsti e la loro durata; e di soffermarmi sull'analisi della recuperabilità delle capacità genitoriali. Nello specifico, andrò ad analizzare per prima cosa se il giudice ha ritenuto necessario effettuare

questa tipologia di valutazione e in quali occasioni, e per seconda cosa, nel caso in cui sia stata prevista, si andrà a determinare se è stata stabilita per entrambi o solo uno dei genitori.

## 5.1 Tipologia di affidamento e collocamento del minore

- Nel decreto numero 1 il giudice ha stabilito che i comportamenti dei genitori stavano recando pregiudizio alla figlia in quanto costretta a respirare quotidianamente la tensione esistente tra loro e per queste ragioni, è stato disposto l'affido della bambina al Servizio Sociale dell'Ulss e il suo collocamento presso il padre, essendo lui il suo principale riferimento affettivo ed educativo.
- Nel decreto numero 2 il giudice ha ritenuto opportuno affidare la minore alla madre, tenuto conto anche dell'età della bambina e del conseguente rapporto privilegiato con la figura materna (la bambina ha quasi tre anni).
- Nel decreto numero 3 il giudice ha stabilito l'affidamento dei minori ad entrambi i genitori, indicando che il bambino resterà per gli stessi tempi tanto con il padre quanto con la madre. Le modalità indicate sono le seguenti:
  - A. una settimana, dal lunedì al mercoledì, presso la madre e dal mercoledì presso il padre, con la previsione che il mercoledì sera il padre prelevi il bambino presso l'abitazione della madre e che la stessa preleverà il bambino presso l'abitazione del padre la domenica o il sabato sera, nonché con l'ulteriore previsione che, qualora la madre intenda e possa, per qualche sabato, non svolgere la sua attività artigiana per avere un weekend con il figlio, per quella settimana, che dovrà essere, comunque, la settimana di sua competenza, dandone avviso al padre entro le ore 8.00 del lunedì, potrà tenere con sé il figlio a partire dalle ore 9.00 del sabato, sempre andando a prelevarlo presso l'abitazione del padre che, a sua volta, potrà tenere il minore a partire dalle ore 16.30 del mercoledì, andando a prelevarlo a scuola ovvero ove esso si trovi in quel momento;
  - B. il giorno di Natale con un genitore e il giorno di Pasqua con l'altro genitore, ad anni alterni;
  - C. per due settimane consecutive, in coincidenza con le ferie godute da ciascun genitore, durante le quali resteranno interrotte le visite all'altro genitore anche se le medesime vacanze non avessero luogo in una località di villeggiatura.

Nel decreto numero 4 il giudice ha ritenuto che i problemi psichici del padre non siano tali da condurre ad una pronuncia di decadenza della potestà, in considerazione del fatto che egli si sottopone alla terapia, ma che comunque questi problemi e le difficoltà dallo stesso mostrate nel relazionarsi con il figlio impongano l'affido esclusivo alla madre.

Nel decreto numero 5 viene disposto l'affidamento al padre, in quanto genitore con cui la ragazza quasi diciassettenne ha scelto di vivere.

Nel decreto numero 6 il padre della minore aveva chiesto l'affido a sé della figlia in quanto la madre si era allontanata dalla casa familiare portando con sé la bambina senza darne preavviso, senza il consenso del padre e senza voler dire dove stava andando; da allora non sarebbe più riuscito a vederla, nonostante le richieste fatte. Il giudice ha però stabilito che in mancanza di gravi rilievi relativi alle capacità genitoriali materne e, oltretutto, in assenza di alcuna documentazione in proposito, e considerata la tenerissima età della bambina, che sta per compiere due anni, non può essere accolta la domanda di affido in via d'urgenza del padre; che prima di provvedere sull'affido vanno assunte informazioni, ferma restando allo stato la permanenza della bambina presso la madre.

Nel decreto numero 7 sono emersi tratti di fragilità della psiche della madre e una sua perdurante situazione di instabilità, tale per cui il giudice, almeno allo stato, pare inevitabile l'opzione di esclusività per il padre, in considerazione dei persistenti disagi della madre e del clima esistente tra i genitori. Dispone dunque l'affido esclusivo del minore al padre, presso la cui abitazione il minore medesimo vivrà, avvertendo però le parti che, per l'ipotesi di permanenza di contrasti e comportamenti che si ripercuotono, comunque, in danno del minore, risulterà inevitabile l'adozione di provvedimenti alternativi attinenti all'affido ed agli aspetti connessi.

Nel decreto numero 8, a seguito di CTU è emerso che l'analisi della situazione personologica e di dipendenza del padre non consente di sostenere la scelta della soluzione dell'affidamento condiviso. La funzione genitoriale paterna manca al momento dei requisiti essenziali di maturità che derivano dalla commistione dello stato di tossicodipendenza con una personalità dalle caratteristiche depressive e dalle tendenze sociopatiche. In base a queste variabili il quadro tratteggiato porta univocamente a ritenere derogati i presupposti dell'affido condiviso, alla luce della condotta instabile posta in essere dal padre, affetto da gravi problemi di tossicodipendenza, certamente di fatto pregiudizievole per il figlio. Non risulta percorribile l'idea di costruire un progetto educativo condiviso, all'interno del quale le regole stabilite possano essere riconosciute e rispettate da ambedue i genitori. L'affido più indicato, in questo particolare caso ed allo stato delle cose, è quello esclusivo alla madre con collocamento prevalente dello stesso presso di lei.

Nel decreto numero 9 viene confermato l'affido condiviso del minore, congiuntamente ai due genitori, con collocazione presso il padre in quanto, come emerso in CTU, non vi sono elementi che giustifichino la scelta di operare uno spostamento del bambino nella casa materna; al contrario, la permanenza presso il padre è per il minore quella attualmente più favorevole.

Infine, nel decreto numero 10, il giudice ha stabilito l'affido dei minori ai Servizi Sociali i quali, in caso di insanabile contrasto tra i genitori, adotteranno le decisioni di interesse per i minori inerenti alla salute, all'educazione, allo studio, alla religione ed alle vacanze. È stato disposto, inoltre, il collocamento presso la madre.

## **5.2 Modalità' di visita tra minore e genitore non collocatario**

Nel decreto numero 1 il giudice ha stabilito che la madre potrà tenere con sé la figlia due mezze giornate alla settimana, e ciò al fine di favorire una crescita del loro rapporto. E' stato previsto inoltre, in futuro, un possibile aumento delle visite tra madre e figlia valutando a priori però, l'impegno e l'interesse materno a creare un proprio rapporto con la figlia e non già a creare un rapporto tra nonna materna e nipote (come invece la madre si era dimostrata interessata a fare).

Nel decreto numero 2 il giudice, tenendo conto dell'età della bambina e della distanza tra i due comuni di residenza dei genitori (circa due ore), ha ritenuto opportuno che le visite del padre avvengano nel luogo di residenza della minore per non rendere la bambina lontana dalla madre per un tempo per lei non accettabile, senza aver prima preso una maggiore confidenza con la figura paterna, e per non affaticarla aggiungendo lo strapazzo di diversi chilometri in automobile in due giorni, e che solo dopo una regolarità di rapporti e di maggiore conoscenza reciproca si possa ipotizzare la permanenza della bambina presso il padre. Per tutte queste ragioni è stato riconosciuto il diritto-dovere per il padre di tenere con sé la figlia nel luogo di dimora della stessa, senza pernottamento.

Nel decreto numero 3 il giudice ha previsto che il minore resterà per gli stessi tempi tanto con il padre quanto con la madre e pertanto non ha disposto un collocamento prevalente del figlio e le conseguenti modalità di visita per il genitore non collocatario.

Nel decreto numero 4 il minore ha espresso un palese di rifiuto ad incontrare il padre e ad andare da lui per non dover assistere "alle cose disgustose" che succedrebbero in casa e che sarebbero attinenti alla sfera sessuale del padre, e perché turbato dai litigi di cui il padre sarebbe responsabile, dall'aggressività dallo stesso espressa in passato e dall'insistenza con cui lo "scoccerebbe" ogni giorno all'uscita da scuola, rifiuto emerso anche nei due incontri con il padre che il Servizio Sociale è riuscito a realizzare ed il cui andamento è stato

negativo. Per queste ragioni il giudice ha espresso che i rapporti tra padre e figlio avvengano in forma protetta, quando saranno attuabili.

Nel decreto numero 5 il giudice ha autorizzato la madre ad incontrare la figlia almeno una volta al mese, con possibilità di tenerla con sé per il pernottamento.

Nel decreto numero 6 il giudice ha previsto che la bambina veda con ampiezza il padre, pur tenendo conto che la piccola deve mantenere una residenza prevalente e non potrà essere continuamente sballottata da un posto all'altro, rammentando che il genitore presso cui vive prevalentemente un figlio ha il preciso obbligo di favorirne il rapporto con l'altro genitore.

Nel decreto numero 7 il giudice ha indicato la necessità di dover assicurare la possibilità per la madre di conservare (o riacquisire) un minimo di consuetudine con il figlio, posto che nei tempi recenti l'interessata ha varie volte lamentato le preclusioni frapposte dal coniuge all'attuazione di tale diritto-dovere. A questo proposito, dato per pacifico lo svolgimento di incontri al di fuori della sorveglianza del Servizio, è stato stabilito, in via transitoria e in attesa dell'acquisizione di altri elementi, che la madre possa tenere con sé il figlio, anche presso l'abitazione attualmente occupata, comunque sempre alla presenza della figlia convivente (ventenne e non occupata, indicata come persona disponibile ed affidabile), un pomeriggio infrasettimanale che, in difetto di diverso accordo tra i genitori, si indica nella giornata di mercoledì, dalle ore 17.00 alle ore 19.00 ed a sabato alternati dalle ore 16.00 alle ore 20.00. Il minore potrà inoltre trascorrere con la madre l'intera giornata del 26 dicembre e quella dell'1 gennaio, in occasione delle festività di fine anno.

Nel decreto numero 8 per quanto riguarda il diritto di visita, le parti hanno concordato in ordine alle necessità che gli incontri padre-figlio avvengano nell'ambito di un programma di visite protette, come suggerito da CTU, dando dunque continuità alla situazione di fatto già consolidatasi. Il padre non è in grado non tanto e non solo di gestire il figlio ma (di più) neppure di provvedere a sé stesso, al punto da non essere idoneo a rimanere da solo con il bambino.



Per queste ragioni il padre, nel rispetto dei desideri del minore e delle sue esigenze scolastiche ed extra-scolastiche, può telefonare al figlio ogni sera alle ore 20.00, incontrare il figlio con modalità protetta presso i Servizi Sociali territorialmente competenti, secondo tempi e modalità ritenute più opportune dagli operatori e comunque una volta a settimana, partecipare alle attività ludiche, educative e sportive del minore sempre alla presenza della madre ovvero dei nonni (paterni o materni).

Nel decreto numero 9 il giudice stabilisce che i genitori seguano il piano organizzativo relativo alle visite, vacanze, viaggi ed altre necessità della vita del figlio minore, disciplinato dalla CTU a pagina 40-41-42 della relazione ed in parte integrate e chiarite dal cut a pagina 45, nel rispetto delle preminenti esigenze scolastiche, ludiche - ricreative del minore.

Nel decreto numero 10 il giudice ha disposto che il padre possa vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità: il martedì pomeriggio con un figlio e il mercoledì pomeriggio con l'altro figlio (dall'uscita da scuola alle ore 21.00), nonché nei weekend una settimana il sabato pomeriggio fino alle ore 21.00 e la settimana successiva la domenica pomeriggio fino alle ore 21.00. È stato inoltre disposto che i Servizi dovranno valutare quando inserire i pernottamenti dei ragazzi presso il padre nei weekend.

### **5.3 incarichi affidati al Servizio e analisi della recuperabilità genitoriale**

Nel decreto numero 1 il giudice ha incaricato i Servizi Sociali territorialmente competenti al controllo della situazione della minore e a disciplinare nel dettaglio in ordine all'affidamento, individuando i tempi più opportuni, tenendo conto degli impegni di lavoro dei genitori e delle esigenze della minore.

Non è stata prevista l'analisi della recuperabilità genitoriale.

Nel decreto numero 2 il giudice ha delegato i Servizi Sociali competenti a continuare a seguire la situazione familiare della minore e a mediare tra i genitori, regolamentando i rapporti padre e figlia favorendo un accordo tra i genitori e tenendo conto dell'evoluzione della situazione e dell'età della bambina.

Non è stata prevista l'analisi della recuperabilità genitoriale.

Nel decreto numero 3 il giudice ha disposto che i due genitori si attivino, congiuntamente o individualmente, affinché il Servizio Sociale competente possa controllare ed aiutare la crescita del figlio, monitorandone nel tempo l'evoluzione e suggerendo gli interventi eventualmente da compiere a tutela dei suoi interessi, interventi che potranno essere estesi anche ai due genitori sempre se consenzienti.

Non è stata prevista l'analisi della recuperabilità genitoriale.

Nel decreto numero 4 il Servizio Sociale è stato incaricato di svolgere un'attività di controllo e di sostegno del padre del minore, nell'ottica di evitare un'esclusione totale della figura paterna e di consentire con il tempo un riavvicinamento. Il giudice ha pertanto incaricato i Servizi affinché disciplinino i rapporti padre-figlio in forma protetta, quando saranno attuabili.

Non è stata prevista l'analisi della recuperabilità genitoriale.

Nel decreto numero 5 il giudice ha demandato i Servizi Sociali territorialmente competenti e i Servizi Specialistici di psicologia affinché prendano in carico la minore, attuando gli opportuni interventi di orientamento, osservazione e

sostegno ed in particolare accompagnandola per elaborare la difficile fase di contrasto con la madre e tra i due genitori.

Non è stata prevista l'analisi della ricuperabilità genitoriale.

Nel decreto numero 6 il giudice ha incaricato i Servizi Sociali di rispettiva competenza territoriale di verificare la situazione personale e l'ambiente di vita dei genitori della minore e i suoi rapporti con ciascuno di loro. Il Servizio del luogo di residenza della bambina è stato inoltre incaricato di regolamentare temporaneamente i rapporti padre-figlia, salvo che le parti abbiano già raggiunto o raggiungano un accordo fra di loro anche con l'aiuto dei Servizi Sociali che tenteranno una mediazione.

Non è stata prevista l'analisi della ricuperabilità genitoriale.

Nel decreto numero 7 è stato disposto che il Consultorio Familiare territorialmente competente provveda alla presa in carico del nucleo familiare, curando di valutarne la situazione, tanto in riferimento ai rapporti interpersonali tra i coniugi che a quelli, rispettivi, col minore, attuando i necessari interventi di supporto e predisponendo, dopo adeguato periodo di osservazione, un programma attinente alle modalità di frequentazione tra la madre ed il figlio, fornendo ogni altra indicazione ritenuta utile, in riferimento, in particolare, alle condotte genitoriali ed alle risposte fornite all'attività di supporto.

Non è stata prevista l'analisi della ricuperabilità genitoriale.

Nel decreto numero 8 il giudice ha incaricato i Servizi Sociali territorialmente competenti di vigilare sugli incontri padre e figlio che, in caso di necessità, hanno facoltà di sospendere, se contrari all'interesse del minore, nonché di ampliare tali incontri, anche quelli esterni, eventualmente anche consentendo che si svolgano senza la presenza di un educatore o di altro soggetto adulto, concertando ogni decisione con il SerD che ha in cura il padre e soltanto in casi di una sua eventuale accertata disintossicazione.

Entrambe le parti, in precedenza, avevano chiesto l'espletamento di una CTU intesa ad accertare la capacità genitoriale del padre e a verificare le dinamiche familiari.

Nel decreto numero 9 il giudice ordina ai Servizi Sociali territorialmente competenti di monitorare ed aiutare i genitori nel percorso genitoriale, guidandoli nelle decisioni relative al figlio; di verificare che il minore venga supportato sotto il profilo psicologico da psicoterapeuta anche privato; e di monitorare il rispetto del programma di visite individuato dalla CTU.

Non è stata prevista l'analisi della ricuperabilità genitoriale.

Nel decreto numero 10, infine, il giudice demanda ai Servizi Sociali affidatari di attivare in favore del padre un percorso di sostegno alla genitorialità e in favore dei due minori un sostegno differenziato in base alle esigenze di ciascuno, finalizzato all'attivazione di processi riparativi, al superamento del funzionamento difensivo patologico ed a riallacciare i loro rapporti con il padre.

Nel corso del giudizio, è stato disposto l'espletamento di una CTU, volta ad esaminare le condizioni dei minori, valutare le capacità genitoriali delle parti e indicare il regime di affidamento, collocamento e frequentazione del genitore non convivente.

## 5.4 Esiti della ricerca

Al termine dell'indagine sono emersi alcuni elementi significativi che mi hanno permesso di tratteggiare alcune categorie interpretative della situazione attuale.

Esaminando quanto emerso dai decreti il dato che per primo attira la mia attenzione è la suddivisione dei vari tipi di affidamento. Dei dieci provvedimenti, due sono di affidamento al Servizio Sociale (il primo e il decimo). Quattro sono di affidamento esclusivo alla madre (il secondo, il quarto, il sesto e l'ottavo), due sono di affidamento esclusivo al padre (il quinto e il settimo), uno ha disposto l'affido condiviso alternato (il terzo decreto) e infine, solo uno ha previsto l'affidamento condiviso (il nono decreto). E' curioso notare come in due dei dieci decreti sia stato applicato il principio della *maternal preference* ovvero, a meno che la madre non risultasse palesemente inadeguata, i giudici prediligevano l'affidamento nei suoi confronti perché "naturalmente" più adeguata specie per i figli in tenera età. In entrambi i decreti il giudice ha sottolineato la preferenza materna nella scelta del collocamento perché, tenuto conto della tenera età del minore, «*in quanto risulta conseguente il rapporto privilegiato con la figura materna*».

Mentre il secondo decreto è stato emesso nel 2004 (antecedente alla riforma sulla bigenitorialità), il sesto decreto è stato emesso nel 2009 ovvero successivamente alla riforma.

Un'altro elemento che mi ha molto colpito è la tipologia di affidamento stabilito nel terzo decreto. Come evidenziato in precedenza, l'affido alternato rappresentava una "vecchia" modalità di affidamento dei figli (poco applicata e inconsueta perché considerata come una scelta che pregiudica una crescita sana e equilibrata del minore).

Il continuo cambio di collocazione e di conduzione della vita quotidiana non è apparso tutelante per il minore quanto piuttosto utile esclusivamente a ridurre la conflittualità della coppia genitoriale perché entrambi gli adulti possono esercitare appieno la propria responsabilità genitoriale nel periodo in cui il figlio sarà con ciascuno di loro senza dover relazionarsi con l'altro coniuge.

Tale dispositivo è stato pertanto abrogato con l'entrata in vigore dell'affido condiviso e del principio di bigenitorialità ma ciò nonostante il Giudice ha comunque deciso di applicarlo (anche se il decreto è successivo di qualche mese all'entrata in vigore della nuova normativa).

Per quanto riguarda le modalità di visita tra minore e genitore non collocatario, è risultato interessante notare come nel sesto, settimo e decimo decreto il Giudice abbia sottolineato (a prescindere dal tipo di affidamento o collocamento) l'importanza per il minore a mantenere o riacquisire un rapporto con l'altro genitore rammentando «...*che il genitore presso cui vive prevalentemente il figlio ha il preciso obbligo di favorire il rapporto con l'altro genitore*».

E' stato inoltre curioso notare quanto emerso dall'analisi del terzo indicatore. Solamente in due di dieci documenti è stata disposta l'analisi della recuperabilità genitoriale (ottavo e decimo decreto). Entrambi i decreti sono molto recenti (2017 e 2019). Mentre nell'ottavo decreto però l'analisi era stata richiesta dalle parti e prevista solo per il padre (in quanto presentava una dipendenza da sostanze tossicodipendenti e una personalità con caratteristiche depressive e sociopatiche), nel decimo decreto il Giudice ha stabilito l'analisi della recuperabilità genitoriale di entrambi i genitori perché non ci si trovava in presenza di patologie conclamate ma quanto piuttosto di fronte ad un'elevata conflittualità che aveva portato a ripercussioni sulla sfera personale dei minori. Questo elemento fa emergere una maggiore attenzione del Giudice il quale prima di decidere sulle modalità di affidamento e collocamento più adeguate per i minori preferisce far svolgere una specifica indagine per acquisire più elementi sulla situazione personale degli adulti e sul loro rapporto con i figli (ponendo entrambi sullo stesso piano) allo scopo di individuare il genitore più adeguato.

Infine, per quanto riguarda gli incarichi attribuiti ai Servizi Sociali, è possibile osservare una linea comune di tutti i decreti relativamente all'attribuzione di compiti di sostegno e monitoraggio della situazione familiare e di vita del minore specie in tutti quei casi dove l'alta conflittualità abbia portato a conseguenze

rilevanti per i figli, come ad esempio nel quinto decreto, in cui è stata richiesta una presa in carico del minore da parte dei servizi specialistici di psicologia e nel nono e decimo decreto in cui è stata disposta l'attivazione di percorsi di sostegno psicologico finalizzati a favorire un benessere dei minori e al loro riavvicinamento alla figura genitoriale non collocataria.

Per concludere, la risposta alla domanda di ricerca posta inizialmente che aveva lo scopo di individuare se l'orientamento giudiziario stava veramente mutando verso una maggiore apertura e considerazione del ruolo del padre, non è del tutto definibile.

Non è possibile infatti rispondere in modo totalmente affermativo essendo comunque emerso un duplice orientamento: da un lato è stato possibile evidenziare una maggiore considerazione del ruolo paterno e delle sue funzioni di crescita e cura del minore, andando a sostenere la sua figura nei casi in cui fossero presenti difficoltà (ad esempio la tossicodipendenza del padre nell'ottavo decreto) dall'altro sono ancora presenti idee di maggiore adeguatezza materna nella cura e nella crescita dei figli specie se di tenera età come dimostrate dal sesto decreto.

E' innegabile comunque che, rispetto al periodo pre-riforma, si sia affermata la concezione che il minore necessiti di entrambe le figure genitoriali per uno sviluppo psicofisico adeguato. La scelta dell'affido esclusivo alla madre basata meramente su un concetto di "naturale adeguatezza" (c.d. *maternal preference*) pare stia definitivamente lasciando spazio al concetto più attuale di bigenitorialità che, per contro, richiede però una talvolta difficile collaborazione attiva tra i genitori. Per questo, sempre più spesso, i Servizi Sociali vengono incaricati di supervisionare e mediare questa dinamica avendo come primario scolo il supremo interesse del minore.





## Conclusioni

Le mie osservazioni riguardo questo lavoro si possono riassumere in alcune considerazioni fondamentali.

Grazie alla mia esperienza in ambito di tutela minori ho potuto osservare questo fenomeno sociale vivendolo giorno per giorno.

L'aumento esponenziale del numero di separazioni conflittuali si caratterizza oggi per l'elevata ostilità e l'impossibilità di mediazione tra gli ex coniugi.

Molto frequentemente si tratta di coppie che, dopo aver già ottenuto in sede consensuale un decreto definitivo, richiedono al giudice una revisione delle condizioni di separazione o divorzio relativamente alla gestione dei minori.

Purtroppo questo fenomeno degenera nel momento in cui il minore diventa uno strumento di rivendicazione per alimentare il disaccordo e il conflitto tra i genitori. Per far fronte a queste problematiche, come è emerso dal lavoro di ricerca realizzato, il giudice molto spesso incarica i Servizi Sociali ad effettuare una mediazione tra i genitori e a svolgere attività di supporto e di monitoraggio, nel tentativo di preservare i minori dalle dispute degli adulti.

Nei casi in cui l'elevata conflittualità si traduca in una impossibilità di mediazione, l'Autorità Giudiziaria può anche prevedere l'affido del minore direttamente al Servizio Sociale, con l'incarico di svolgere un ruolo "*super partes*" nei confronti dei genitori e di focalizzare i propri interventi esclusivamente avendo come prioritario interesse il bene del minore.

Sia nel campo della letteratura sociale, sia all'interno della società, è possibile notare un maggiore riconoscimento del ruolo del padre.

Ciò è dovuto a diversi fattori quali, in primis, l'inserimento delle donne nel mondo del lavoro e all'importante periodo di crisi occupazionale vissuto dall'Italia. L'elevata rotazione e instabilità del mercato del lavoro ha fatto sì che molti uomini abbiano perso il lavoro e si siano trovati a dover occuparsi in totale autonomia dell'accudimento dei figli e della gestione domestica, mentre le donne ricoprivano il ruolo di percettore di reddito da lavoro. Inevitabilmente anche la società ha dovuto riconoscere l'importanza dell'uomo all'interno della famiglia nonostante talvolta sia stato attribuito il nominativo di "mammo" ai padri

che si trovavano a ricoprire questo ruolo<sup>78</sup>. Questo termine, nonostante possa far sorridere, nasconde un concetto distorto che sottolinea ancora una volta come il ruolo di “padre a tempo pieno” venga considerato come una mera supplenza dei compiti della madre piuttosto che riconoscere al padre un ruolo distinto, complementare e altrettanto fondamentale per la crescita del minore. Questo concetto è stato sostenuto anche durante l’analisi dei decreti.

Su dieci disposizioni, due sono state emanate con l’applicativo della “maternal preference”, valutando cioè la madre come “naturalmente più adeguata” rispetto al padre. Permane ancora, dunque, seppur in maniera più limitata, l’idea della maggiore adeguatezza materna ad occuparsi dei figli, specie se in tenera età.

Rispetto ad altri contesti europei, il nostro paese presenta ancora una forte concezione che il ruolo della madre sia l’unico indispensabile e insostituibile. Il mio lavoro non vuole sminuire o riconoscere solo parzialmente il ruolo materno quanto piuttosto equipararlo rispetto al ruolo del padre, riconoscendone uguale importanza.

L’analisi dei decreti dell’Autorità Giudiziaria evidenzia un cambiamento culturale in atto sia a livello di società civile che di istituzioni fortemente sostenuto dalla nuova normativa in materia di affidamento condiviso. Purtroppo questo passaggio evolutivo procede lentamente perché è ancora forte lo stereotipo della figura materna come unica detentrica della cura dei figli. I risultati fanno emergere ulteriori criticità soprattutto per quanto riguarda il riconoscimento della capacità dei genitori di sostenere un affidamento condiviso. Solo uno dei decreti analizzati introduce questo istituto giuridico. Per quanto riguarda le tipologie di affidamento e collocamento del minore si presentano molto più eterogenee di un tempo (affidamento esclusivo o al padre o alla madre) e purtroppo si mantiene il ricorso all’affidamento ai Servizi Sociali per le situazioni di elevata conflittualità. A livello ipotetico e teorico il risultato atteso ed auspicabile sarebbe un maggior numero di decreti di affido condiviso o comunque che contemperino forme equilibrate di affidamento. L’obiettivo sarebbe di ridurre le situazioni ad alta conflittualità a favore di percorsi che portano a comporre e ricomporre le tensioni in virtù del bene supremo del minore. Da questo punto di vista è

---

<sup>78</sup> Argentieri S. (2005) *Il padre materno. Da san Giuseppe ai nuovi mammi*, Booklet Milano.

richiesto un ulteriore sforzo alla società civile e ai Servizi, sia pubblici che privati, di supporto ai percorsi di mediazione familiare e alle occasioni di pacifico confronto.

Sicuramente si tratta di un percorso ancora all'inizio ma sono tendenzialmente fiduciosa che in un arco temporale non troppo esteso possa definitivamente affermarsi questa reale visione di bigenitorialità che si basa sul concetto di due genitori con ruoli distinti, complementari ed egualmente importanti.



## Bibliografia

- Allegri E., Palmieri P., Zucca F., *Il colloquio nel servizio sociale*, Carocci Faber, 2013, Roma.
- Andolfi M. (1999) (a cura di), *La crisi della coppia: una prospettiva sistemico-relazionale*, Raffaello Cortina, Milano.
- Andrenacci R., *La visita domiciliare di servizio sociale*, Carocci Faber, 2009, Roma.
- Argentieri S., *Il padre materno. Da San Giuseppe ai nuovi mammi*. Booklet, 2005, Milano.
- Barbagli M. (a cura di) (1977), *Famiglia e mutamento sociale*, Bologna, Il Mulino.
- Barbagli M., Castiglioni M., Dalla Zuanna G. (2003) (a cura di), *Fare famiglia in Italia: un secolo di cambiamenti*, Il Mulino, Bologna.
- Bauman Z., *Amore liquido. Sulla fragilità dei legami affettivi*. Laterza, 2018.
- Bernardini I. (1996), *Finché vita non ci separi. Quando il matrimonio finisce: genitori e figli alla ricerca di una serenità possibile*, Rizzoli, Milano.
- Bernardini I. (1998), *Una famiglia come un'altra. I nuovi rapporti tra padri madri e figli dopo il divorzio*, Rizzoli, Milano.
- Bowlby J., *Una base sicura. Applicazioni cliniche della teoria dell'attaccamento*. Raffaello Cortina, 1989, Milano.
- Brizzi L. Cava F., *L'integrazione socio sanitaria. Il ruolo dell'assistente sociale*. Carrocci Faber, 2003.
- Campanini A., *L'intervento sistemico - un modello operativo per il Servizio Sociale*. Carrocci Faber, 2002, Roma.
- Campanini A., *Nuovo dizionario di servizio sociale*, Carrocci Faber, 2016, Roma.
- Cennicola A. Sarracino A. F., *L'affidamento condiviso*. Halley Editrice, Matelica SRL, 2007.
- Cigoli V. Galimberti C. Mombelli M., *Il legame disperante. Il divorzio come dramma di genitori e figli*. Raffaello Cortina Editore, 1988.
- Corbetta P., *Metodologia e tecniche della ricerca sociale.*, Il Mulino, 2014.
- Corridori M., Fanos T., Fanos V., (2009), *Il padre contemporaneo*, Cagliari, Edizioni Hygeia Press.

- De Ambrogio U. Bertotti T. Merlini F., *L'assistente sociale e la valutazione. Esperienze e strumenti*. Carrocci Faber, 2007.
- Dellavalle M., *Forme di aiuto a sostegno o in sostituzione della famiglia biologica*, Inlenti L. (a cura di) *Tutela civile del minore e diritto sociale della famiglia* (Volume sesto), Giuffrè, 2002.
- Di Blasio P., *Tra rischio e protezione. La valutazione delle competenze parentali.*, Unicopli, 2005.
- Donati P., Prandini R., (2008), *La cura della famiglia e il mondo del lavoro*, Milano, Edizioni Franco Angeli.
- Ferri A., *La tutela del minore nell'attività del Servizio Sociale Locale*. Franco Angeli, 2013.
- Forleo R. Zanetti H., *Papà in attesa*, Edizioni Paoline, 1987, Milano.
- Fruggeri L. *Diverse normalità: psicologia sociale delle relazioni familiari*. Carrocci, 2005, Roma.
- Gardner R., *The Parental Alienation Syndrome: a guide for mental health and legal professionals*.
- Gambini P., *Psicologia della famiglia. La prospettiva sistemico relazionale*. Franco Angeli, 2007.
- Greenberg E. Morrison M., *Engrossment: the newborn's impact upon the father*. The American Journal of Orthopsychiatry.
- Innocenti Torelli L., *Dalla formazione della coppia alla separazione: quali fattori influiscono nella scelta del partner e come nasce il conflitto*.
- ISTAT (2008), *Evoluzione e nuove tendenze dell'instabilità coniugale*, Roma, C.S.R.
- Journal of Divorce & Remarriage, *Maternal preference in child custody decisions*, 2009.
- Kadushin A., *Il colloquio nel Servizio Sociale*. Astrolabio Ubaldini Editore, 1980, Roma.
- Linee di indirizzo nazionali, *L'intervento con bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità - promozione della genitorialità positiva*. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2017, Roma.
- Mazzei D., *La mediazione familiare. Il modello simbolico trigerazionale*. Raffaello Cortina Editore, 2002, Milano.

- Mead M., *Male and female*. Harper Perennial, 1949.
- Neve E. *Il servizio sociale, Fondamenti e cultura di una professione*, Carrocci Faber, 2008, Roma.
- Prior L., *Using documents in social research - forum: qualitative social research.*, 2003.
- Riccucci M., *Scrivere per il servizio sociale. Guida alla stesura della documentazione*. Carrocci Faber, 2009.
- Ricolfi L. (a cura di), *La ricerca qualitativa*, Carocci, 1997, Roma.
- Rossi P., *L'organizzazione dei servizi socio assistenziali. Istituzioni, professionisti e assetti di regolazione.*, Carrocci Faber, 2014.
- Saraceno C., Naldini M., *Sociologia della famiglia*, Il Mulino, 2013, Bologna.
- Saraceno C. *Mutamenti della famiglia e politiche sociali in Italia*, Il Mulino, 2003, Bologna.
- Scabini E., Cigoli V., *Il familiare. Legami singoli e transizioni*. Raffaello Cortina Editore, 2000, Milano.
- Pittalunga M., *L'estraneo di fiducia. Competenze e responsabilità dell'assistente sociale*. Carrocci Faber, 2000.
- Testo integrale della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, 20 novembre 1989  
Testo integrale Legge 184/1983 "*Diritto del minore ad una famiglia*", con modifica della legge 476 /1998 e della legge 149/2001
- Testo integrale Legge 328/2000 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*".
- Testo integrale Linee guida 2008 della Regione Veneto per i servizi sociale e sociosanitari, la cura e la segnalazione.
- Todesco L. (2009), *Matrimoni a tempo determinato. L'instabilità coniugale nell'Italia contemporanea*, Roma, Carocci.
- Trobia A. (2005), *La ricerca sociale quali-quantitativa*, Milano, Franco Angeli.
- Zajczyk F., Ruspini E., 2008, *Nuovi padri? Mutamenti della paternità in Italia e in Europa*, Milano, Editore Baldini Castoldi Dalai.
- Zanatta A. (2003), *Le nuove famiglie*, Milano, Edizioni Il Mulino.
- Ziliani A., Rovai B., *Assistenti sociali professionisti. Metodologia del lavoro sociale*, Carocci Faber, 2012, Roma.





## Sitografia

- La legge per tutti, [www.laleggepertutti.it](http://www.laleggepertutti.it)
- ISTAT, [www.istat.it](http://www.istat.it)
- Senato della Repubblica Italiana, [www.senato.it](http://www.senato.it)
- UNICEF, [www.unicef.it](http://www.unicef.it)
- Altalex, [www.altalex.com](http://www.altalex.com)
- Studio Legale Gassani, [www.studiolegalegassani.it](http://www.studiolegalegassani.it)
- Garante dell'infanzia, [www.garanteinfanzia.com](http://www.garanteinfanzia.com)
- Centro Nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, [www.minori.gov.it](http://www.minori.gov.it)
- Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia, [www.cismai.it](http://www.cismai.it)
- World Report on Violence and Health, [www.who.int](http://www.who.int)



**Appendice 1. Decreti in materia di affidamento di minori  
oggetto di ricerca del presente lavoro.**

N. 2001 RR. - A

## IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori:

dott.	Presidente
dott.	Giudice
dott.	Giudice onorario
dott.	Giudice onorario

ha pronunciato il seguente

## DECRETO

Letti gli atti relativi alla minore nata il 2001 a , nell'interesse della quale il padre ha promosso ricorso ex art. 317 bis cod. civ. chiedendo l'affidamento della figlia, la decadenza dalla potestà in capo alla madre ed il divieto di visita alla madre, la quale costituendosi ha chiesto l'affidamento a sé della bambina;

sentiti i genitori ed assunte informazioni;

visto il parere del PMM;

rilevato che con decreto temporaneo del 19.12.2001 questo Tribunale dispose l'affidamento della bambina al padre, genitore con il quale aveva sempre convissuto, e stabilì per la madre la facoltà di vederla per un'ora due volte alla settimana in orari concordati tra i genitori;

considerato che le informazioni fornite dal consultorio familiare sono nel senso che il padre è un genitore adeguato con il quale la minore ha un significativo rapporto affettivo e che la madre non sembra capace di avere con la figlia un rapporto empatico cogliendone le esigenze, né è riconosciuta attualmente dalla bambina come tale, ma semplicemente come persona a lei conosciuta;

ritenuto, dunque, che il padre costituisca una importante figura di riferimento per la minore (la stessa ha sempre vissuto con lui, che fin dalla nascita ha dimostrato di interessarsene e di occuparsene) mentre la madre ha bisogno di acquisire maggiore competenza e dimostrarsi lei stessa più coinvolta emotivamente con la figlia (in passato la stessa madre aveva espresso la sua incapacità per vari motivi ad occuparsi della figlia ed il consultorio familiare ha riferito di un eccessivo interesse della madre all'instaurazione di un rapporto tra la bambina e la nonna materna);

rilevato che dalle informazioni fornite dai Carabinieri di emerge una notevole conflittualità tra i genitori e l'assunzione da parte loro di comportamenti immaturi (ad esempio intervento dei Carabinieri il 27.4.2002 su chiamata del padre per la questione di un omogeneizzato dato dalla madre, liti per la gestione di cinque minuti di visita);

ritenuto che con i loro comportamenti i genitori rechino pregiudizio alla figlia che è costretta a respirare la tensione esistente tra di loro e che pertanto ai sensi dell'art. 317 bis cod. civ. si imponga l'affidamento della bambina al servizio sociale che avrà il compito di controllare la situazione, di mediare tra i genitori e di aiutare la madre in un percorso di crescita genitoriale, se lo desidera;

ritenuto necessario disporre che la minore viva con il padre, essendo lui, come detto, il principale riferimento affettivo ed educativo per lei e consentire che la madre possa tenerla con sé due mezzeggiornate alla settimana, e ciò al fine di favorire una crescita del rapporto madre e figlia;  
ritenuto di non dover disporre nel dettaglio giorni della settimana ed orari nei quali la madre terrà con sé la bambina, delegando il servizio sociale ad individuare i tempi più opportuni, tenendo conto degli impegni di lavoro dei genitori e delle esigenze della minore, né di stabilire ulteriori tempi di rapporto tra madre e figlia, che potranno in futuro essere concordati tra i genitori, attese l'attuale situazione caratterizzata da scarsa confidenza della bambina con la madre e l'esigenza di valutare l'impegno materno nel tempo e l'interesse suo personale a creare un proprio rapporto con la figlia e non già a creare un rapporto tra nonna materna e nipote,

P.Q.M.

Visto l'art. 317 bis cod. civ.,

affida la minore al servizio sociale dell'ULSS per il controllo della sua situazione e per la disciplina nel dettaglio delle disposizioni di questo Tribunale in ordine all'affidamento;

dispone che la minore sia collocata presso il padre con facoltà per la madre di tenerla con sé ogni settimana per due mezzeggiornate;

rigetta le altre domande;

dichiara il presente decreto immediatamente efficace ex art. 741 c.p.c.

Si comunichi al P.M., ai genitori, al G.T. e al servizio sociale dell'ULSS.

25 novembre 2002

Il Presidente estensore

Il Cancelliere

Depositato in cancelleria

28 NOV. 2002

Il Cancelliere



Orau


[COPIA]

**IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori:

- dott. Presidente
- dott. Giudice
- dott. Giudice onorario
- dott. Giudice onorario

ha pronunciato il seguente



**DECRETO**

Letti gli atti relativi alla minore

nata a

il, nell'interesse della quale è  
che del padre

pendente procedura ex art. 317 bis cod. civ., su ricorsi sia della madre

(i procedimenti sono stati riuniti all'udienza collegiale odierna);

sentiti i genitori e visto il parere del PMM;

rilevato che la minore convive con la madre \_\_\_\_\_ mentre il padre risiede

che non v'è questione tra i genitori in ordine all'affidamento della bambina alla madre, mentre sono in discussione i tempi ed i modi del rapporto padre-figlia, in quanto il padre ha chiesto di tenere con sé la figlia presso la propria abitazione, a settimane alterne, nei fine settimana;

ritenuto opportuno, pertanto, affidare la minore alla madre, tenuto conto anche dell'età e del conseguente rapporto privilegiato con la figura materna;

rilevato che dalle informazioni trasmesse dai servizi sociali dei luoghi di residenza di ciascun genitore e dall'osservazione del rapporto con la figlia sono emersi un sicuro attaccamento di \_\_\_\_\_ alla madre, che appare genitore adeguato, il riconoscimento da parte di \_\_\_\_\_ della figura paterna (cfr. relazione ULSS \_\_\_\_\_ una difficoltà per i genitori di definire un calendario di visite, alcune difficoltà personali per il padre (cfr. relazione psicologica del comune di \_\_\_\_\_ e la necessità per lui di imparare a distinguere i propri bisogni da quelli della figlia);

ritenuto che proprio in considerazione degli elementi sopra indicati e soprattutto dell'età della bambina e della distanza tra i due comuni di residenza dei genitori sia opportuno che le visite del padre avvengano nel luogo di residenza della minore per non tenere la bambina lontana dalla madre per un tempo per lei non accettabile, senza aver prima preso una maggiore confidenza con la figura paterna, e per non affaticarla aggiungendo lo strapazzo di diversi chilometri in automobile in due giorni, e che solo dopo una regolarità di rapporti e di maggiore conoscenza reciproca si possa ipotizzare la permanenza della bambina presso il padre;

ritenuto che allo stato debba disporsi unicamente una regolamentazione minima degli incontri tra padre e figlia, delegando il servizio sociale dell'ULSS \_\_\_\_\_ a continuare a seguire la situazione familiare della minore e a mediare tra i genitori, indicando con il passare del tempo ulteriori tempi e modi di incontro tra i due, fino a ricomprendere la permanenza della bambina presso il padre,

P.Q.M.

Visto l'art. 317 bis cod. civ.,

affida la minore alla madre, con diritto-dovere per il padre di tenerla con sé a  
o comunque nel luogo di dimora della figlia, due fine settimana al mese, senza pernottamento, ed incarica il servizio  
sociale dell'ULSS di regolamentare i rapporti tra padre e figlia favorendo un accordo tra i genitori e tenendo conto  
dell'evoluzione della situazione e dell'età della bambina.  
Si comunichi al PMM, ai genitori, al G.T. e al servizio sociale dell'ULSS.

25 febbraio 2004

Il Presidente est. \_\_\_\_\_

Il Cancelliere  
IL CANCELLIERE B3

Depositero in cancelleria

9 MAR 2004

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE B3

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



IL CANCELLIERE B3

9 MAR 2004



3

N° 11/05  
L. 11/05

N. /2005 V. G.

**TRIBUNALE CIVILE E PENALE D**

Il Tribunale Civile e Penale di . . . . . Seconda Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio,  
composto dai Magistrati:

DOTT. . . . . PRESIDENTE REL. . . . .  
DOTT. . . . . GIUDICE . . . . .  
DOTT. . . . . GIUDICE . . . . .

per decidere sul ricorso ex art. 710 c. p. c. proposto in data 12.7.2005 da:

ra, assistita dall'

nei confronti di:

... .. i, assistito dall'Avv.

con l'intervento del P. M., in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale,

ha emesso il seguente

**DECRETO**

Con decreto emesso in data 6.6.2003 questo Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi . . . . . e . . . . . contemplante, tra l'altro: 1) l'affidamento ad entrambi i genitori dell'unico figlio nato dal matrimonio, . . . . . ; 2) la previsione dei tempi di permanenza del bambino presso il padre e la madre; 3) l'obbligo del . . . . . di contribuire al mantenimento del minore corrispondendo alla . . . . ., ogni mese, la somma di euro 200,00 e partecipando, per la metà, alle spese mediche specifiche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, e scolastiche ( libri, corsi di recupero ) che si sarebbero rese necessarie per lo stesso figlio.

Mediante il ricorso indicato in epigrafe . . . . . ha richiesto la modifica di tutte le condizioni della separazione appena richiamate invocando l'affidamento esclusivo di . . . . . la riduzione dei periodi di permanenza del minore presso il padre; la previsione dell'obbligo per il Volpato di contribuire anche alle spese per la partecipazione del bambino ai centri estivi organizzati, nel 2005, dalla scuola materna frequentata.

All'accoglimento di tali istanze, deducendone l'infondatezza, si è opposto . . . . .

Essendo ampiamente documentato che, dopo l'omologa della separazione, tra i due genitori si sono determinate incomprensioni e sono insorti contrasti anche gravi in ordine alla gestione nel quotidiano dell'affidamento del loro figlio minore, è stato disposto l'espletamento di una C. T. U. allo scopo di verificare se quello già prescelto dalla . . . . . e dal . . . . . sia davvero il migliore regime possibile di affidamento del loro bambino.

Il nominato Ctu ha concluso l'indagine affidatagli confermando che l'affidamento condiviso resta il regime tuttora da preferirsi in vista della salvaguardia delle esigenze prevalenti del minore; suggerendo una nuova scansione delle permanenze del bambino presso i due genitori;



raccomandando che sia affidata al Servizio Tutela Minori di controllo e di appoggio in favore del bambino.

- un'opera di

A tali conclusioni il Ctu è pervenuto dopo avere sviluppato un'indagine molto ampia; che non presenta lacune o incongruenze; che è saldamente ancorata alle esigenze del bambino, lette in correlazione con le personalità dei due genitori e con le previsioni normative di cui all'art. 155 c. c.; che si propone sempre equilibrata in tutti i suoi passaggi e sempre attenta alla valutazione degli impegni lavorativi dei due genitori e degli impegni scolastici del loro figlio in vista della individuazione degli spazi di condivisione dell'esistenza quotidiana che possano tradursi in propizie occasioni di crescita positiva per il minore; che è potenzialmente idonea anche al superamento delle divergenze che hanno caratterizzato il periodo successivo all'omologa della separazione consensuale.

La bontà dei risultati dell'indagine peritale, del resto, non viene significativamente messa in discussione dalle e dal

La ricorrente, infatti, si è limitata a prospettare delle difficoltà nell'instaurazione di un percorso terapeutico "di Coppia", che, peraltro, il Ctu neanche ha suggerito, ed a reclamare un ruolo di responsabile condivisione nella gestione della futura relazione con il Servizio Tutela Minori i che senz'altro è bene che rivesta.

Il resistente, invece, non ha saputo far altro, oltre a riproporre sterili polemiche in ordine alle pretese inadeguatezze materne, che indicare una disciplina parzialmente diversa da quella suggerita dal Ctu in tema di permanenze del minore presso di lui decisamente squilibrata a suo vantaggio e senza comprensibili riflessi positivi per il minore.

In una valutazione complessiva di tutte le figure del rapporto, pertanto, la prudente soluzione suggerita dal Ctu merita di essere posta a fondamento della decisione che si adotta, con il recepimento della ben apprezzabile disponibilità della ricorrente ad una fattiva cooperazione con i Servizi, utile alla migliore crescita di

La stessa soluzione, peraltro, giustifica una revisione anche della ripartizione del carico di mantenimento del minore concordata dai due genitori in sede di separazione consensuale.

Considerato, infatti, che il bambino resterà per gli stessi tempi tanto con il padre quanto con la madre; che i due genitori dispongono di risorse omologhe e che, finora, essi hanno sempre operato spese autonome in vista della soddisfazione di alcune delle esigenze materiali di vita del loro figlio, prime fra tutte le spese per l'abbigliamento di , appare ben giustificato che questa situazione di fatto venga definitivamente sancita attraverso l'esclusione dell'obbligo per il di corrispondere l'assegno mensile concordato in sede di separazione in vista del mantenimento del minore e la previsione di un concorso paritario dei genitori in tutte quelle spese che loro stessi qualificarono come straordinarie nella medesima sede.

Atesi gli esiti complessivi della procedura, sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese di lite sostenute dalle parti e per porre a carico tanto della ricorrente quanto del resistente, nella misura di metà per ciascuno di loro, le spese della C.T.U., liquidate con separato provvedimento, resasi necessaria in vista della salvaguardia delle esigenze del minore nate dal loro matrimonio.

P.Q.M.

Visto l'art. 710 c. p. c.,

su conforme parere del P. M.,

il Tribunale, in parziale modifica delle condizioni della separazione consensuale dei coniugi  
e omologata dall'Ufficio con decreto emesso in data 6.6.2003,

- Dispone che, fermo restando l'affidamento ad entrambi i genitori, il minore permanga con essi secondo le seguenti modalità: a) una settimana, dal lunedì al mercoledì, alle ore 20,00 presso la madre e dal mercoledì alle ore 20,00 alla domenica, alle ore 20,00 presso il padre; un'altra settimana, dal lunedì al mercoledì, alle ore 20,00 presso la madre e dal mercoledì, alle ore 20,00, al sabato, alle ore 17,30 presso il padre, con la previsione che il mercoledì sera il [ ] preleverà il bambino presso l'abitazione della [ ] e che la [ ] preleverà il bambino presso l'abitazione del [ ] a domenica o il sabato sera, nonché con l'ulteriore previsione che, qualora la [ ] intenda e possa, per qualche sabato, non svolgere la sua attività artigiana per avere un week end con il figlio, per quella settimana, che dovrà essere, comunque, la settimana di sua competenza, dandone avviso al [ ] entro le ore 8,00 del lunedì, potrà tenere con se [ ] a partire dalle ore 9,00 del sabato, sempre andando a prelevarlo presso l'abitazione del [ ] che, a sua volta, potrà tenere il minore a partire dalle ore 16.30 del mercoledì, andando a prelevarlo a scuola ovvero ove esso si trovi in quel momento; b) il giorno di Natale con un genitore e quello di Pasqua con l'altro genitore, ad anni alterni; c) per due settimane consecutive, in coincidenza con le ferie godute da ciascun genitore, durante le quali resteranno interrotte le visite all'altro genitore anche se le medesime vacanze non avessero luogo in una località di villeggiatura;
- Dichiarò cessato l'obbligo di [ ] di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante la corresponsione a [ ] dell'assegno mensile fisso previsto in sede di separazione consensuale e statuisce che i due genitori provvedano alla soddisfazione di tutte le esigenze materiali della vita quotidiana del bambino ( alimentazione, vestiario, pulizia, giocattoli et similia ) nei periodi di rispettiva permanenza presso di loro;
- Dispone, inoltre, la sopportazione da parte dei due genitori, nella misura di metà per ciascuno di loro, di tutte le spese mediche, scolastiche, sportive e ricreative che dovranno essere affrontate nell'interesse del minore e che dovranno essere adeguatamente documentate e previamente concordate se di importo superiore ad euro 50,00;
- Dispone, altresì, che i due genitori si attivino, congiuntamente o individualmente, affinché il Servizio Tutela Minori di [ ] possa controllare ed aiutare la crescita di [ ] monitorandone nel tempo l'evoluzione e suggerendo gli interventi eventualmente da compiere a tutela dei suoi interessi, interventi che potranno essere estesi anche alla [ ] ed al [ ] sempre se consenzienti;

Rigetta tutte le diverse istanze delle parti;

Dichiara interamente compensate le spese sostenute da [ ] e [ ] nella  
procedura;

Pone definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura della metà per ciascuna di loro, le spese di espletamento della C.T.U. così come liquidate con separato provvedimento.

Manda alla Cancelleria di dare comunicazione del presente provvedimento alle parti.

Così deciso in  
19.10.2006.

nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile del Tribunale, il

IL PRESIDENTE

IL CANCELLIERE - C1

Depositata in Cancelleria il **23 OTT. 2006**

IL CANCELLIERE - C1



4



**IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI**

*Cron*

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori:

- dott. Presidente
- dott. l. Giudice
- dott. Giudice onorario
- dott. Giudice onorario

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

U.L.S.S. n.		
SEDE U.C.		
12 LUG 2007		
Prot. _____	Pos. _____	Cat. _____

Letti gli atti relativi al minore nato ad \_\_\_\_\_ nell'interesse del quale è pendente procedimento ex art. 317 bis cod. civ. promosso dal padre \_\_\_\_\_, il quale, lamentando che la madre gli impedisce di avere rapporti con il figlio, chiede l'affidamento condiviso e la regolamentazione del suo diritto di visita;

dato atto che anche la madre \_\_\_\_\_, costituendosi, domanda l'affidamento a sé del figlio, la dichiarazione di decadenza dalla potestà in capo al padre e la condanna di questo al pagamento della somma mensile di euro 300 a titolo di concorso nel mantenimento del minore;

sentiti i genitori ed assunte informazioni;

visto il parere del PMM;

rilevato che con decreto temporaneo del \_\_\_\_\_ 2007 questo Tribunale vietò l'espatrio del bambino ed incaricò il servizio sociale di fornire informazioni sulla situazione del minore e dei suoi genitori oltre che sulla relazione tra ciascuno di questi ed il figlio;

che dalle relazioni trasmesse emerge che il ricorrente è seguito dal dipartimento di salute mentale dell'ULSS di \_\_\_\_\_ fin dall'aprile del 2005 per il ripetersi di episodi depressivi con turbe comportamentali iscritti in un disturbo di personalità e di episodi critici, connessi ad una recrudescenza delle ostilità verso la madre del figlio, che si presentano con "manifestazioni emotive incontrollate, agiti comportamentali, reazioni depressive ricondotte a sentimenti di frustrazione, a ferite narcisistiche per il fallimento della relazione con l'ex convivente e la perdita di ruolo nei confronti del figlio" (cfr. relazione dott.ssa \_\_\_\_\_);

che lo stesso ricorrente ha prodotto un certificato medico del centro di salute mentale, datato \_\_\_\_\_ 2007 e a firma del dott. \_\_\_\_\_, dove si dà atto che egli è seguito per ripetuti episodi depressivi con turbe comportamentali, il tutto inserito in un disturbo di personalità per il quale ha assunto una terapia a base di psicofarmaci con parziale remissione della sintomatologia e periodiche riacutizzazioni;

che il minore convive con la madre ed ha espresso un palese rifiuto di incontrare il padre (lo chiama quello lì) e di andare da lui per non dover assistere "alle cose disgustose" che succederebbero in casa e che sarebbero attinenti alla sfera sessuale del padre, e perché turbato dai litigi di cui il padre sarebbe responsabile, dall'aggressività dallo stesso espressa in passato e dall'insistenza con cui lo "scoccerebbe" ogni giorno dall'uscita da scuola, rifiuto emerso anche nei due incontri con il padre che il servizio sociale è riuscito a realizzare ed il cui andamento è stato negativo (il bambino si è rifugiato sotto un tavolo);

che vi è una notevole vicinanza e complicità di con la madre, la quale non filtra le comunicazioni con il figlio, non si limita nel fare commenti negativi sul padre davanti a lui e, pertanto, lo influenza in modo molto forte;

che il padre, peraltro, presenta difficoltà oggettive a rendersi conto di quanto i suoi comportamenti abbiano messo o mettano a disagio il bambino e non appare capace di dosare le sue richieste;

ritenuto che i problemi psichici del padre non siano tali da condurre ad una pronuncia di decadenza dalla potestà, in considerazione del fatto che egli si sottopone alla terapia, ma che comunque questi problemi e le difficoltà dallo stesso mostrate nel relazionarsi con il figlio impongano l'affido esclusivo alla madre ed una attività di controllo e di sostegno da parte del servizio sociale nell'ottica di evitare un'esclusione totale della figura paterna e di consentire con il tempo un riavvicinamento;

ritenuto, quanto alla richiesta economica cui il padre si rimette, di dover fissare l'ammontare dell'assegno di mantenimento in via equitativa in euro 250 al mese, in mancanza di documentazione fiscale sia da parte del padre che da parte della madre (a detta della stessa resistente il padre percepisce una pensione di 800 euro al mese e lei svolge attività lavorativa), da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN e delle spese scolastiche;

considerato di non dover disporre la distrazione della somma corrispondente all'assegno di mantenimento dalla pensione, non essendo stato documentato né un inadempimento né quale sia l'ente erogatore;

ritenuto, infine, quanto al divieto di espatrio che questo vada revocato, posto che dalle informazioni acquisite risulta che la madre viva stabilmente in Italia,

P.Q.M.

Visti gli art. 317 bis e 155 bis cod. civ.,

definitivamente decidendo nella presente procedura, affida il minore in via esclusiva alla madre ed incarica il servizio sociale dell'ULSS di disciplinare i rapporti tra padre e figlio in forma protetta, quando saranno attuabili;

pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre entro il giorno cinque di ogni mese la somma di euro 250,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio, oltre alla metà delle spese mediche non coperte dal SSN e delle spese scolastiche;

revoca il divieto di espatrio;

respinge le altre domande;

dichiara il presente decreto immediatamente efficace ex art. 741 c.p.c.

Si comunichi ai genitori, al PM, al G.T., ai servizi sociali di ... e dell'ULSS ed alla Questura di

2007

Il giudice est.

IL CANCELLIERE C1  
I.

Depositato in cancelleria

2007

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE C1



5

U.L.S.S. I SEDE di U.O.		
27 APR 2009		
Pro.	Pos.	Cat.



**TRIBUNALE PER I MINORENNI DI**  
SEZIONE CIVILE

N. \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_ VG  
\_\_\_\_\_ cron.

**IL TRIBUNALE**

riunito in camera di consiglio

nelle persone dei magistrati

dr.	---	Presidente
dr.	---	giudice relatore
dr.ssa	---	giudice
dr.	---	giudice

ha emesso il seguente

**DECRETO**

nell'interesse della minore \_\_\_\_\_ nata a \_\_\_\_\_ figlia di  
i e \_\_\_\_\_ domiciliata a \_\_\_\_\_ presso il padre

- ✓ visto il ricorso in data 26/7/07 con il quale la madre chiede l'affidamento esclusivo della figlia, la regolamentazione degli incontri con il padre e la fissazione di un assegno per il mantenimento della figlia;
- ✓ vista la comparsa di costituzione e risposta del padre in data 30/10/07;
- ✓ vista la relazione del Servizio Sociale della ASL \_\_\_\_\_ in data 12/11/07;
- ✓ sentiti i genitori e la minore in data 20/11/07 e vista la memoria integrativa della madre;
- ✓ vista la segnalazione del Telefono Azzurro in data \_\_\_\_\_ 07;
- ✓ vista l'ordinanza \_\_\_\_\_ /07 con cui si confermava allo stato il collocamento della minore presso il padre; si mandava al Servizio Sociale della USL \_\_\_\_\_ e nonche' alla UOP della USL \_\_\_\_\_ perche' coordinandosi tra loro, riferissero sulla condizione abitativa presso il padre, sul ruolo che avrebbe potuto svolgere la nonna paterna e sulla situazione scolastica e la socializzazione di \_\_\_\_\_ nonche' attivassero un percorso di sostegno psicologico della ragazzina, relazionando entro la chiusura dell'anno scolastico; con efficacia immediata;
- ✓ viste le memorie della madre in data \_\_\_\_\_ /08;
- ✓ vista la nota del Servizio Sociale della ASL \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ 08;
- ✓ vista la richiesta di ascolto della madre in data \_\_\_\_\_ /08;
- ✓ vista la nota integrativa dell'esposto della madre in data 30/6/08;
- ✓ vista la relazione del Servizio Sociale della ASL \_\_\_\_\_ sa presidio di \_\_\_\_\_ n data 27/6/08;

- ✓ vista la relazione del Servizio Sociale della NPI della ASL in data /08;
- ✓ visto il decreto della Corte d'Appello di : in data 28/5-4/6/08 con cui dichiarava inammissibile il reclamo ex art. 739 cpc avverso l'ordinanza della madre emessa dal Tribunale per i minori di
- ✓ vista la memoria della madre in data 19/9/08;
- ✓ vista la memoria di replica del padre in data 22/9/08;
- ✓ vista la relazione del Servizio Sociale della ASL i in data 16/12/08;
- ✓ viste le note della madre in data 12/11/08, 17/12/08, 19/1/09;
- ✓ viste le note dell'Istituto in data 13/1/09, 31/1/09, 2/2/09, 9/2/09 e 11/2/09;
- ✓ visto l'esposto denuncia della madre in data 16/2/09;
- ✓ vista la nota della Sezione PG circa l'attuale domicilio e la scuola frequentata della minore in data 26/3/09;
- ✓ viste le richieste del PM che, in data 3/2/09 ha concluso, dato atto che l'esercizio della potestà sulla figlia minore spetta *ex lege* al genitore convivente, regolamentare i rapporti fra la minore e l'altro genitore;

**atteso che**

- nell'ordinanza 6-29/12/07 si è già osservato che:
  - *l'attuale conflitto tra i genitori secondo la ricorrente ha consentito al padre una manipolazione della ragazzina che si è schierata completamente a favore del padre con cui convive;*
  - *la situazione relazionale tra la madre e la ragazzina mentre rende impensabile, allo stato, un affidamento esclusivo secondo la richiesta di cui al ricorso, consiglia di approfondire le informazioni sulla condizione in cui vive la minore, scolastica ed abitativa e sul ruolo che potrebbe essere svolto dalla nonna paterna che risulta essere un'importante risorsa affettiva e materiale per , nonché di fornire a un sostegno psicologico per aiutarla ad elaborare le attuali difficoltà;*
  - *confermando pertanto provvisoriamente il collocamento della minore presso il padre deve essere mandato di indagine ai Servizi competenti;*
- le informazioni fornite dai Servizi Sociali di e di riflettono la speculare interpretazione dei fatti operata dal padre e dalla madre: in questa condizione di conflitto asperino che ha minato le basi di una qualsiasi comunicazione tra i due - coinvolgendo anche la nonna paterna (definita dalla madre come una persona diabolica e possessiva che ha manipolato il figlio e condizionato la vita familiare) - la ragazza si è schierata completamente dalla parte del padre rifiutando qualsiasi contatto con la madre;
- la ricorrente lamenta le scarse capacità educative del padre ed in proposito produce copiosa documentazione circa il negativo percorso scolastico della figlia nonché stampe di un sito personale (cd. blog) che dimostrerebbero la tenuta di una condotta irregolare da parte di ;
- i tempi della presente decisione sono stati condizionati dai ritardi burocratici nel passaggio del fascicolo tra il Tribunale e la Procura (a cui era stato trasmesso per le conclusioni del PM);
- il padre ha deciso di allontanarsi dalla zona di origine trasferendosi in ed ha ottenuto il nulla osta all'iscrizione della figlia presso il i scuola paritaria di ;
- in presenza di tali circostanze, mentre appare inevitabile disporre l'affidamento di . Il padre cioè al genitore con cui la ragazza quasi dieiassettenne ha scelto di vivere, si ritiene altresì opportuno autorizzare incontri che potranno comportare il pernottamento di presso la madre almeno una volta al mese, disponendo che sia il padre (presumendo anche che possa



agevolamento farlo in occasione delle visite alla propria madre) ad accompagnare in

- al fine di cui sopra, per sostenere la ragazzina nel recupero della figura materna e nell'affrontare il conflitto tra i genitori, deve essere conferito mandato al Servizio Sociale di ed al Servizio di Psicologia di
- in considerazione dell'urgenza di provvedere il presente provvedimento deve essere munito della clausola di immediata efficacia;

**PQM**

visti gli artt. 333-336 e 38 d.a. cc, 737-738 cpc

pronunciando definitivamente nell'interesse della minore

, nata a

- ♦ ~~affida la minore predetta al padre;~~
- ♦ autorizza la madre ad incontrare la figlia almeno una volta al mese con possibilità di tenerla con sé per il pernottamento;
- ♦ manda al Servizio Sociale di ed alla Unità Operativa di Psicologia di perché prendano in carico la minore, attuando gli opportuni interventi di orientamento, osservazione e sostegno ed in particolare accompagnandola per elaborare la difficile fase di contrasto con la madre e tra i due genitori;
- ♦ con efficacia immediata.

Si notifici al Servizio Sociale di ed alla Unità Operativa di Psicologia di, al Servizio Sociale della ASL, al Servizio Sociale di si notifici ai genitori.

Il giudice

IL PRESIDENTE

depositato in cancelleria il 09.06.2009

IL CANCELLIERE C1

**AVVISO**

Contro il presente decreto gli interessati potranno fare reclamo, ai sensi dell'art. 739 cpc, alla Sezione per i minorenni della Corte di Appello di nel termine di 10 giorni dalla notifica.

6

N. R.



**IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI**

Riunito in camera di consiglio in persona dei sottoindicati componenti

**PRESIDENTE**

Dr.ssa /

**GIUDICE RELATORE**

Dr.ssa

**GIUDICE ONORARIO**

Dr.ssa

**GIUDICE ONORARIO**

Dr.

ha pronunciato il seguente

U.L.S.S.		0
SEDE DI		
P.O. Tribunale di		
19 FEB 2009		
Proi	Pos.	Cat.

**DECRETO**

Letti gli atti relativi al ricorso presentato in data 28.1.09 dal sig. \_\_\_\_\_, padre della minore \_\_\_\_\_, con cui chiedeva in via d'urgenza inaudita altera parte l'affido a sé della figlia o, in subordine, che la bambina stia con il padre tre giorni alla settimana con pernottato;

rilevato che il sig. \_\_\_\_\_ afferma che la madre, convivente con lui fino al 3.1.09, in tale data si allontanava dalla casa familiare in \_\_\_\_\_ portando con sé la bambina senza preavviso al padre, senza il suo consenso e senza voler dire dove stava andando (peraltro risulterà che era semplicemente tornata a vivere dalla propria madre);

che da allora il sig. \_\_\_\_\_ non sarebbe più riuscito a vedere \_\_\_\_\_ nonostante le richieste formulate anche a mezzo di legale;

osservato che, in mancanza di gravi rilievi relativi alle capacità genitoriali materne e, oltretutto, in assenza di alcuna documentazione in proposito, e considerata la tenerissima età della bambina, che sta per compiere 2 anni, non può essere accolta la domanda di affido in via d'urgenza al padre;

che prima di provvedere sull'affido vanno assunte informazioni, ferma restando allo stato la permanenza della bambina presso la madre;

che vanno incaricati fin da ora i servizi sociali di rispettiva competenza di verificare la situazione personale e l'ambiente di vita dei genitori di \_\_\_\_\_ e i suoi rapporti con ciascuno di loro;

che il servizio del luogo di residenza della bambina va incaricato di regolamentare temporaneamente i rapporti padre-figlia, salvo che le parti abbiano già raggiunto o raggiungano un accordo fra di loro, anche con l'aiuto dei servizi sociali che tenteranno una mediazione;

che deve comunque ribadirsi in questa sede che per legge l'affido dei figli è condiviso fra i genitori, lora non vi siano gravissimi motivi che vi ostino e che allo stato non sembrerebbero sussistere in questo caso;

che l'affido condiviso non può consistere in una mera forma, ma deve avere la sostanza di una reale, significativa partecipazione di entrambi i genitori alla vita dei figli;

che il servizio sociale e le parti ne terranno conto, prevedendo che la bambina veda con ampiezza il padre, pur tenendo conto che la piccola deve mantenere una residenza prevalente e non potrà essere continuamente sballottata da un posto all'altro;

che si rammenta anche che il genitore presso cui vive prevalentemente un figlio ha il preciso obbligo di favorire il rapporto con l'altro genitore;

P. Q. M.

che l'art. 317 bis c.c., pronunciando in via temporanea e urgente nel presente procedimento,

incarica il servizio sociale del Comune di \_\_\_\_\_ e il servizio competente per \_\_\_\_\_ di verificare, ognuno per quanto di rispettiva competenza, la situazione personale e l'ambiente di vita dei genitori di \_\_\_\_\_ ( res. \_\_\_\_\_ ) le \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ );

dispone che il servizio del luogo di residenza della bambina regolamenti temporaneamente i rapporti padre-figlia, salvo che siano raggiunti accordi fra le parti, fra le quali si tenterà una mediazione, e verifichi la relazione fra \_\_\_\_\_ e ciascun genitore (anche in collaborazione con il servizio di \_\_\_\_\_

rigetta la domanda di provvedere in via d'urgenza sull'affido, ferma restando la permanenza della bambina come abitazione principale presso la madre;

dispone che i servizi sociali su indicati trasmettano relazione entro il \_\_\_\_\_ ;  
fissa per la comparizione delle parti avanti al collegio l'udienza del 17.6.09 ore 10, assegnando al ricorrente termine fino al 17.4.09 per la notifica a controparte del ricorso e del presente decreto di fissazione, alla resistente termine fino al 30.5.09 per la sua eventuale costituzione

- assegna termine alle parti fino al 7.6.09 per il deposito delle dichiarazioni fiscali relative alle ultime tre annualità e di ogni altra documentazione comprovante le condizioni economico-patrimoniali dei genitori.

V.o l'art. 741 ult. comma c.p.c., dichiara il presente decreto immediatamente efficace.

Si comunichi al P.M., al padre ricorrente, al servizio sociale del Comune di \_\_\_\_\_ e a quello competente per \_\_\_\_\_

5.2.09

LA PRESIDENTE

Dr.ssa \_\_\_\_\_

IL GIUDICE REL.

Dr.ssa \_\_\_\_\_

*19/2/09*

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE



*19/2/09*  
IL CANCELLIERE DI \_\_\_\_\_





TRIBUNALE DI  
2<sup>a</sup> sezione civile

n. 5219/2011 R.G.

**Il Presidente-Istruttore,**

a scioglimento della riserva, osserva:

il quadro complessivo che emerge dopo l'adozione, parziale, dei provvedimenti provvisori, l'espletamento di indagine specialistica e l'intervento del Servizio Unità Operativa Tutela Minori non appare certamente tranquillante, se valutato in funzione dell'interesse del minore: riscontrati i tratti di fragilità della psiche della [ ] e la sua, perdurante, situazione di instabilità, focalizzate le caratteristiche salienti della personalità del [ ] e condivise le riserve espresse dal c.t.u. in ordine alla connotazione - talvolta necessitata ma discutibile nelle modalità globali di attuazione, tendenti, oggettivamente, all'emarginazione della donna - del suo atteggiamento nei confronti del figlio e della moglie, deve osservarsi che neppure l'intervento della struttura pubblica indicata sembra avere consentito una decantazione della situazione, dal momento che, in conseguenza del concretizzarsi di incontri tra la [ ] ed il figlio, al di fuori delle modalità indicate nell'ordinanza del 14.11.2011, quel Servizio ha ritenuto ultronea la prosecuzione dell'attività (v. comunicazione del 31.5.2012);

occorre, dunque, oltre che formalizzare l'affido di [ ] per il quale, almeno allo stato, pare inevitabile l'opzione di esclusività per il padre, in considerazione dei persistenti disagi della madre e del clima esistente tra i genitori, percorrere la strada della delega, ad altro operatore pubblico, del monitoraggio della complessa realtà riscontrata e della sorveglianza relativa all'andamento dei rapporti tra il minore ed i genitori, al fine di pervenire ad una regolamentazione adeguata delle predette frequentazioni e, comunque, di



acquisire i dati utili per la decisione finale: tale soluzione, ad avviso dello scrivente, si palesa suggerita anche dall'indicazione, formulata dal c.t.u. de  
circa l'opportunità (se non indispensabilità) di una presa in carico della coppia genitoriale (fg. 39 dell'elaborato) e dalla ravvisata necessità che sia una struttura, dotata della necessaria competenza tecnica ed in grado di operare per un lasso di tempo congruo, a valutare l'evoluzione di detti rapporti e le possibilità di pervenire, come auspicato ancora dal c.t.u., ad una graduale intensificazione della frequentazione tra la madre ed il figlio; la supervisione di un organo terzo, poi, si stima funzionale anche ad assicurare il concreto rispetto di quanto verrà, via via, stabilito, rispetto ad una situazione sicuramente fluida;

naturalmente deve assicurarsi, nelle more, la possibilità, per la , di conservare (o riacquisire) un minimo di consuetudine con , posto che nei tempi recenti l'interessata ha varie volte lamentato le preclusioni frapposte dal coniuge all'attuazione di tale diritto-dovere: a questo proposito è dato per pacifico lo svolgimento di incontri anche al di fuori della sorveglianza dell'Unità sopra indicata, deve ritenersi possibile che tale frequentazione, provvisoriamente, avvenga anche presso l'abitazione della , dal momento che con la stessa, attualmente, risulta convivere la figlia , ventenne e non occupata (v. verbale di udienza del 24.2.2012), indicata come persona disponibile ed affidabile, la cui presenza agli incontri può essere prescritta - per un periodo ovviamente limitato - sino alla formulazione delle opportune indicazioni, da parte del Consultorio che si va ad incaricare;

occorre, infine avvertire le parti che, per l'ipotesi di permanenza di contrasti e comportamenti che si ripercuotano, comunque, in danno del minore, risulterà inevitabile l'adozione di provvedimenti alternativi attinenti all'affido ed agli aspetti connessi

P.Q.M.



Ad integrazione e parziale modifica dei provvedimenti già adottati in data 14.11. e 6.12.2011, dispone l'affido esclusivo del minore al padre, presso la cui abitazione il minore medesimo vivrà.

Dispone altresì che il Consultorio Familiare di (al quale verranno inviati, a cura della Cancelleria, copia della relazione del c.t.u. e delle comunicazioni dell'Unità Operativa Tutela Minori già in atti), provveda alla presa in carico del nucleo familiare

curando di valutarne la situazione, tanto in riferimento ai rapporti interpersonali tra i coniugi che a quelli, rispettivi, col minore, attuando i necessari interventi di supporto e predisponendo, dopo adeguato periodo di osservazione, un programma attinente alle modalità di frequentazione tra la ed il figlio, fornendo ogni altra indicazione ritenuta utile, in riferimento, in particolare, alle condotte genitoriali ed alle risposte fornite all'attività di supporto.

Richiede, al predetto Consultorio, la trasmissione di una relazione iniziale entro il 31.12.2012.

Stabilisce, in via transitoria ed in attesa dell'acquisizione degli elementi suindicati, che la possa vedere e tenere con sé il figlio, anche presso l'abitazione attualmente occupata - comunque sempre alla presenza della figlia convivente, - un pomeriggio infrasettimanale che, in difetto di diverso accordo tra i genitori, si indica nella giornata di mercoledì, dalle ore 17,00 alle ore 19,00 ed a sabato alternati, dalle ore 16,00 alle ore 20,00.

Il minore, inoltre, potrà trascorrere con la madre l'intera giornata del 26 dicembre e quella dell'1 gennaio, in occasione delle prossime festività di fine anno.

Nomina giudice istruttore se stesso e fissa l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 13, ad ore 9.45.






Assegna alla parte ricorrente termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito in Cancelleria di memoria integrativa, con il contenuto di cui all'art. 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6) c.p.c.

Assegna, altresì, alla parte convenuta termine sino a giorni dieci prima dell'udienza di comparizione e trattazione suindicata, per la costituzione in giudizio, ai sensi degli artt. 166 e 167, primo e secondo comma, c.p.c., nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio con l'avvertimento che la costituzione oltre il predetto termine comporta le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

Avvisa la parte convenuta che ha facoltà di prendere visione in Cancelleria, ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.p.c., della memoria integrativa di parte ricorrente.

Si comunichi

3 ottobre 2012



Il Presidente Astruttore

Il Presidente univocato F.F.

Dr.

INVIATO AVVERSO TELEMATICO

OGGI 04 OTT 2012

FATO FAX al  
CONS. FAMILIARE  
A2. VLSS n°





8

N. R.G.: 2015



TRIBUNALE ORDINARIO DI  
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Presidente  
Giudice  
Giudice rel.

nel procedimento R.G. n. /2015 Vol. Giur. promosso da  
nei confronti  
con l'intervento del Pubblico

di  
Ministero;

ha pronunciato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27 gennaio 2017, il seguente

DECRETO

1. Con ricorso *ex art. 337 bis c.c.*, depositato in data 2015, - esponendo di aver intrattenuto una relazione *more uxorio* con la cui unione era nato (nato in data 2010); che, dopo un'iniziale ritrosia da parte delle a consentirgli la frequentazione del figliolo, i genitori avevano concordemente disciplinato i tempi e le modalità di visita del padre, ossia un pomeriggio a settimana ed a weekend alternati, dal sabato pomeriggio alla domenica sera, sempre presso l'abitazione dei nonni paterni, ove il viveva; di svolgere attività lavorativa interinale a chiamata - chiedeva disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori di nonché la regolamentazione del diritto di visita paterno, offrendo di continuare a corrispondere all. la somma mensile rivalutabile di € 200,00, a titolo di mantenimento del minore.

2. La resistente si costituiva e - replicando di avere sempre favorito l'instaurazione di un rapporto padre-figlio, coinvolgendolo nelle attività scolastiche ed extrascolastiche del piccolo, anche a fronte del disinteresse del di aver scoperto la condizione di tossicodipendenza del solo dopo l'inizio della gravidanza, quando la madre del ricorrente le aveva riferito che il figlio era affetto da epatite C, ricollegabile verosimilmente all'uso di sostanze stupefacenti; di dubitare dell'effettiva idoneità genitoriale del padre, che probabilmente faceva ancora uso di sostanza stupefacenti - concludeva per l'affidamento esclusivo a sé di o, in subordine, per quello condiviso, con collocamento del figlio presso di sé e regime dei



tempi di visita del padre, come praticati dalle parti e frutto di una loro concertazione e comunque sempre alla presenza dei nonni del \_\_\_\_\_ nonché per un contributo al mantenimento di \_\_\_\_\_ nella misura di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.

3. Con memoria autorizzata, il \_\_\_\_\_ contestando puntualmente il dedotto avversario ma ammettendo di avere avuto in passato problemi di tossicodipendenza, riferiva, tra l'altro, di essere in cura presso il SERT di \_\_\_\_\_ e di seguire, in particolare, un programma terapeutico caratterizzato dalla somministrazione di metadone, manifestando la propria disponibilità a sottoporsi a controlli periodici per verificare l'eventuale presenza di sostanze stupefacenti e ad intraprendere altresì un percorso di mediazione familiare.

4. In attesa dell'espletamento della disposta C.T.U. intesa all'accertamento della capacità genitoriale del ricorrente ed alla verifica delle dinamiche familiari, richiesta peraltro da entrambe le parti, il Tribunale recepiva, in via interinale, le condizioni provvisoriamente concordate dalle parti, che garantissero loro una temporanea stabilità nella gestione del minore: veniva dunque disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore \_\_\_\_\_ con collocamento prevalente dello stesso presso la madre, veniva altresì disciplinato il diritto di visita paterno (telefonate quotidiane ogni sera alle ore 20.00; un pomeriggio a settimana, indicativamente, il mercoledì, dall'uscita da scuola, alle ore 16.00, fino alle ore 21.00 ed a fine settimana alternati, dal sabato alle ore 16.00 fino alla domenica alle ore 21.00, sempre alla presenza dei nonni paterni), ed imposto a \_\_\_\_\_ un contributo mensile al mantenimento del figlio nella misura di € 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo adottato presso questo Tribunale.

Nel corso delle indagini peritali la nominata C.T.U., dott.ssa \_\_\_\_\_ comunicava all'Ufficio che il ricorrente aveva avuto una ricaduta nell'uso di sostanza stupefacente in considerazione della quale le parti, debitamente convocate all'udienza del \_\_\_\_\_ concordavano che il padre potesse vedere il bambino soltanto in occasione di manifestazioni pubbliche cui il figliolo avrebbe partecipato.

All'udienza del \_\_\_\_\_ fissata per l'esame del depositato elaborato peritale, i genitori concordavano sul collocamento del minore presso la madre, sui tempi e le modalità di visita spettanti al padre nonché sulla quantificazione del contributo al mantenimento di \_\_\_\_\_ permanendo invece contrasto tra le stesse circa il regime di affidamento, richiesto dal padre in forma condivisa e dalla madre in forma esclusiva a sé.

All'esito della predetta udienza, la decisione veniva riservata al collegio.

5. In ordine al regime dell'affido, si osserva, in via generale, che, come noto, il principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone che, in via prioritaria il Giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori; conseguentemente, l'affido esclusivo costituisce una deroga eccezionale a tale principio ed è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore. In caso di ipotesi di conflitto tra genitori, il Tribunale ha, quindi, il dovere di valutare, prioritariamente, la possibilità dei figli, siano





essi naturali o legittimi, di essere affidati ad entrambi i genitori: l'affidamento esclusivo dei figli ad uno solo dei genitori potrà essere disposto solo qualora l'affidamento ad entrambi sia contrario all'interesse del minore stesso. La posizione del genitore in relazione all'affidamento si configura infatti non come un diritto, ma come un *munus* e il giudice non è chiamato ad attribuire all'uno o all'altro genitore uno o più diritti o uno o più poteri, ma ad individuare, nella prospettiva di un programma normativo di tutela dei minori, interventi e misure idonei a ridurre il rischio di danni per lo sviluppo dei figli coinvolti nella crisi familiare.

Alla luce di tale premessa, occorre valutare l'ampio ed articolato elaborato, razionalmente ed esaustivamente motivata, frutto del lavoro del C.T.U. dott.ssa dalle cui conclusioni, per la loro superiore terzietà, non vi ha motivo di discostarsi.

Dall'indagine peritale è emerso, anche in quanto ammesso dallo stesso che egli, dopo aver sperimentato l'uso di cannabinoidi, ha iniziato nel 2004, alla giovane età di vent'anni, ad assumere sostanze stupefacenti più pesanti: prima la cocaina e poi l'eroina. L'uso occasionale si è ben presto trasformato in abuso, che ha ridotto il ragazzo ad una condizione di dipendenza dalle sostanze stupefacenti. Dal 2006 ha cominciato a frequentare con assiduità il SerD (alternando momenti di astinenza, contenuti anche attraverso terapia con metadone, a momenti di ricadute: sebbene fosse pienamente consapevole del problema legato all'assunzione di droghe, non può invero dirsi che sia mai riuscito del tutto a disintossicarsi. Dal 30.05.2016 è anche seguito privatamente da una psicologa e psicoterapeuta di come è immaginabile, la sua vita è stata ampiamente condizionata da tale dipendenza, che ha sempre tentato di celare agli occhi della quale soprattutto per tale ragione non sembra nutrire in lui più alcuna fiducia, e da cui non è mai stato in grado di affrancarsi: dall'indagine peritale è infatti emersa una sua fragilità caratteriale di fondo, che lo ha indotto ripetutamente, come evincibile dalla semplice lettura della dettagliata cartella clinica del SerD, a ricadere ciclicamente nella tossicodipendenza ed a rifugiarsi nelle sostanze stupefacenti al sopraggiungere di ogni ostacolo.

Nella C.T.U. si legge che presenta «intimamente, una soggettività tormentata e ribelle... si lascia trascinare dalle situazioni, quindi contesto-dipendente... prende spunto dalle situazioni contrarie per mollare la spugna, giungendo ad una forma di masochismo distruttivo della propria persona... personalità tendenzialmente disadattata, che si sente inadeguata, che tende ad incorrere nelle problematiche legali, e a mettersi nei guai a causa del proprio comportamento impulsivo, vivendo in conseguenza dell'acting out sentimenti di rimorso con senso di colpa e vergogna... tale personalità non è ancora in grado di affrontare le esperienze secondo delle difese mature e va sostenuta, e soprattutto indirizzata, per analizzare adeguatamente la realtà»; manifesta «sentimenti di inadeguatezza, di inferiorità e di scarsa capacità risolutiva» e «percepisce solo la sagoma del ruolo di maschio, e rimane una personalità indefinita che rifugge dalle difficoltà. Se dominato dall'ansia, egli vive il bisogno di obnubilamento e di distanziamento dalla coscienza, mostrandosi incline a



*comportamenti impulsivi e trasgressivi... tende a distanziarsi anche dalle relazioni quando queste diventano più complesse, e i rapporti in famiglia non rilevano un affetto così autentico. Tonalità dell'umore ansiosa, malinconica, depressiva».*

La dott.ssa *accertata nella rappresentazione del figliolo la centralità della figura materna, «taealizzata», a discapito di quella paterna, nei cui confronti il bambino sembra non ricambiare le attenzioni ricevute, era inizialmente orientata verso un «ampliamento del diritto di visita paterno secondo dei tempi di attuazione molto gradual, ponendo piuttosto attenzione a favorire più incontri padre-bambino di breve durata nell'ambito di situazioni ludico-ricreative più private, in cui potesse spiccare maggiormente l'individualità educativa ed affettiva del sig. nei confronti del bambino, moderando l'accerchiamento controllante dei familiari paterni sulla figura del padre e su quella del minore che inevitabilmente era stato rinforzato dai provvedimenti cautelativi».*

La ricaduta del  *nella condizione di tossicodipendenza ha indotto il C.T.U. ad un condivisibile ripensamento.*

È evidente che il ricorrente, sebbene consapevole del problema, è portato a sottostimare la propria condizione e soprattutto gli effetti che possono derivarne sotto il profilo genitoriale, posto che la tossicodipendenza è un fattore che notoriamente è in grado di incidere in maniera rilevante sul corretto svolgimento della funzione di un genitore: basti pensare che egli – benché conscio che il C.T.U., nel luglio 2016, avesse inteso aggiornare il Tribunale sugli sviluppi delle operazioni peritali, rappresentando la necessità di attendere un approfondimento circa il suo stato di salute, decisivo per giungere ad una conclusione in ordine all'affido, che allora poteva anche essere a lui favorevole – è tornato, nelle settimane immediatamente successive, a fare uso di sostanze stupefacenti.

Tale comportamento, senz'altro inaffidabile e *contra se*, va valutato con estremo sfavore: egli ha infatti manifestato una personalità imprevedibile, incostante ed incoerente con gli stessi obiettivi, ossia il richiesto affidamento condiviso, che aveva ogni interesse a perseguire, minimizzando peraltro l'accaduto.

Non v'è bisogno di argomentare oltre.

A tal proposito è opportuno riportare testualmente le conclusioni del C.T.U.: *«L'analisi della situazione personale e di dipendenza del sig. non consente di sostenere la scelta della soluzione dell'affidamento condiviso... la funzione genitoriale del sig. anca al momento dei requisiti essenziali di maturità che derivano dalla commistione dello stato di tossicodipendenza con una personalità dalle caratteristiche depressive e dalle tendenze sociopatiche; un intreccio patogeno che ha bisogno di una trattazione specialistica mirata, e di una presa in carico da parte di una struttura in grado di controllare nel lungo periodo le alternanze depressive ed impulsive della sua personalità. In base alle variabili sino ad ora evidenziate, si potrebbe ripensare ad una maggiore valorizzazione affidataria della funzione genitoriale paterna dopo un esito di astinenza rigorosa protratta per alcuni anni».*

Il quadro tratteggiato porta univocamente a ritenere derogati i presupposti dell'affido condiviso, alla luce della condotta instabile posta in essere dal ricorrente,





affetto da gravi problemi di tossicodipendenza, certamente di fatto pregiudizievole per  
Non risulta percorribile l'idea di costruire un progetto educativo condiviso, all'interno del quale le regole stabilite possano essere riconosciute e rispettate da ambedue i genitori. L'affido più indicato, in questo particolare caso ed allo stato delle cose, è quello esclusivo alla madre.

Ritiene pertanto il collegio che, nel caso in esame, l'affidamento congiunto non sia opportuno e che, quindi, debba essere disposto in via esclusiva alla madre, con la quale il bambino continuerà a vivere, come di fatto è sempre stato, mantenendo quindi una situazione di continuità, potendo la madre assumere in autonomia ogni decisione riguardante l'ordinaria gestione quotidiana, questa essendo la modalità di affidamento maggiormente tutelante per il minore.

Non appaiono condivisibili le osservazioni svolte dal C.T. di parte ricorrente, che ha suggerito un "progetto di assistenza all'affidamento condiviso", posto che in esse si omltera del tutto la disamina del profilo maggiormente valorizzato dal C.T.U. e da questo Tribunale, ossia la condizione di tossicodipendenza del padre.

*Nulla quaestio* in merito alla idoneità pedagogica ed individuale della madre la quale, da sola (salvo il prezioso contributo dei nonni) ha sempre saputo provvedere ai bisogni di risultando di fatto l'unico riferimento genitoriale certo nella vita del bambino.

6. Per quanto riguarda il diritto di visita, le parti hanno concordato in ordine alla necessità che gli incontri padre-figlio avvengano nell'ambito di un programma di visite protette, come suggerito dal C.T.U., dando dunque continuità alla situazione di fatto già consolidatasi da ottobre 2016. Il padre non è in grado non tanto e non solo di gestire il figlio ma (di più) neppure di provvedere a se stesso, al punto da non essere idoneo a rimanere da solo e

La frequenza verrà stabilita dal Servizio Tutela Minori, nel rispetto dei desideri del minore e delle sue esigenze scolastiche ed extrascolastiche, inizialmente limitati ad una volta alla settimana; ferma restando la possibilità per il padre di parlare telefonicamente con il figlio ogni sera alle ore 20.00, come da vigente provvedimento interinale, nonché di partecipare alle attività ludiche, educative e sportive sempre alla presenza della madre ovvero dei nonni (paterni o materni).

Saranno dunque i Servizi a vigilare sugli incontri tra padre e figlio, incontri che avranno anche, in caso di necessità, facoltà di sospendere, se contrari all'interesse del minore. Ancora, saranno i Servizi stessi ad indicare fino a quando sarà indispensabile la presenza loro o di altro soggetto adulto durante i predetti incontri, concertando tale decisione con il SerD, alla luce dell'evolversi della condizione del padre, segnatamente della sua eventuale accertata disintossicazione.

7. Quanto al profilo economico, tenuto conto della condizione lavorativa di genitori e della loro capacità reddituale nonché delle spese di cui sono gravate, anche in ragione dei prevalenti tempi di permanenza del minore presso la madre e delle sue esigenze in relazione all'età, possono senz'altro recepirsi le conclusioni delle parti, che hanno concordemente pattuito che il padre risponda all'obbligo di mantenimento del figlio minore, la somma mensile di € 300,00 al mese, annualmente



rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, disciplinate come da Protocollo adottato presso l'intestato Tribunale.

8. Le spese di lite vanno compensate per un 2/3 fra le parti in ragione della raggiunta intesa tra le parti in ordine a tutti i profili controversi, salvo quello attinente al regime dell'affidamento. Il ricorrente, che invero ha tenuto una condotta processuale ragionevole, mai oppositiva e di sostanziale apertura nei confronti di controparte, va comunque condannato al pagamento a favore della resistente del residuo 1/3, liquidato come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55 del 2014 (valori medi relativi procedimento di volontaria giurisdizione di bassa complessità).

Le spese della C.T.U., liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti, nella misura di metà ciascuna, essendo stata svolta nell'interesse superiore del minore e non essendoci stata contestazione da parte del ricorrente in ordine alla regolamentazione del diritto di visita.

#### P.Q.M.

1. dispone l'affidamento esclusivo al  nel figlio minore  in collocamento prevalente dello stesso presso la madre;
2. dispone che  il rispetto dei desideri del minore e delle sue esigenze scolastiche ed extrascolastiche, possa:
  - a) telefonare al figlio  ogni sera alle ore 20.00;
  - b) incontrare il figlio con modalità protetta presso i Servizi Sociali territorialmente competenti, secondo i tempi ritenuti più opportuni dagli operatori del Servizio stesso, e comunque una volta alla settimana;
  - c) partecipare alle attività ludiche, educative e sportive del  sempre alla presenza della madre ovvero dei nonni (paterni o materni);
3. incarica i predetti Servizi sociali di vigilare sugli incontri tra padre e figlio, che, in caso di necessità, hanno facoltà di sospendere, se contrari all'interesse del minore, nonché di ampliare tali incontri, anche quelli esterni, eventualmente anche consentendo che si svolgano senza la presenza di un educatore o di altro soggetto adulto, concertando ogni decisione con il SerD che ha in cura il ricorrente e soltanto in caso di eventuale accertata disintossicazione del
4. pone a carico di  l'obbligo di versare  a titolo di mantenimento del figlio  la somma mensile rivalutabile di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo del Tribunale di
5. compensa per 2/3 le spese di lite tra le parti e condanna  alla rifusione in favore di  il residuo 1/3, liquidato in complessivi € 742,00, oltre rimborso Torittario nella misura del 15%, CPA ed IVA se dovuta;
6. pone definitivamente le spese della C.T.U., liquidate con separato decreto, per metà a carico del ricorrente e per la restante metà a carico della resistente.



Provvedimento immediatamente esecutivo ex art. 38 comma 3 disp. att. c.c.

Si comunichi.

Così deciso in \_\_\_\_\_ della Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile,  
in d \_\_\_\_\_ 17.

**IL GIUDICE REL.**

**IL PRESIDENTE**

Emissione Da: AIRUBAPEC S.P.A. ING CA 3 Spett.le: 19ucc0110222cb44c101016109 1543e06

Emissione Da: POSTECOM CAJ Spett.le: n6541

Firmato Da:



pagina 7 di 7

INVIATO AVVISO TELEMATICO  
OGGI, 13/02/17

9

N. R.G. /2016



IL TRIBUNALE DI

Seconda Sezione Civile, riunito in Camera di consiglio, nella persona dei Signori Magistrati:

dr. [ ]	Presidente
dr. [ ]	Giudice
dr. [ ]	Giudice rel.

visti gli atti della causa iscritta al n. /2016 Registro Generale Volontaria Giurisdizione, a scioglimento della riserva assunta alla scadenza del termine 16.4.2018 assegnato per note nel procedimento per la modifica delle disposizioni concernenti l'affidamento del figlio minore (art. 337 *quinquies* c.c.)

promosso da

[ ] nata a [ ], rappresentata, difesa e dom dall'avv. [ ]

ricorrente

contro

[ ] nato a [ ], il [ ], CF: [ ], rappresentato, difeso e dom. dall'avv. [ ]

resistente

ha pronunciato il seguente

DECRETO

-visto il ricorso per la modifica delle disposizioni concernenti l'affidamento del figlio minore ex art.337 *quinquies* c.c. presentato da [ ] relativo al figlio [ ] nato ad [ ] dalla relazione con [ ] an, riconosciuto da entrambi i genitori;

-rilevato che la madre [ ] con il ricorso chiede l'affido condiviso del figlio minore [ ] ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la propria abitazione e con





facoltà del padre di incontrarlo e tenerlo con sé secondo modalità stabilite dal Giudice;

-vista la memoria di costituzione depositata dal resistente ..., che ha concluso per il rigetto della domanda della ricorrente e in via riconvenzionale ha chiesto (a modifica dell'attuale regime di affido condiviso con collocazione prevalente presso il padre) l'affido esclusivo del ... con facoltà della madre di vederlo secondo le modalità stabilite dal Tribunale, anche alla luce delle indicazioni fornite dal servizio Tutela Minori territorialmente competente ;

-sentite le parti all'udienza del ...2017;

-visto l'intervento del P.M. del ... 2017;

-considerato che il Collegio con decreto del 4.5.2017 ha disposto di acquisire relazione dal Servizio Tutela Minori dell'ULSS già interessato all'inizio del 2017 dal dr. ... pediatra del minore ... riservandosi di valutare all'esito di procedere alla richiesta CTU e fissando udienza al ...2017;

- vista la relazione dell'UOS ULSS del 28.6.2017 ;

-sentite le parti all'udienza del 7.7.2017;

-considerato che il Collegio con decreto del ...2017 alla luce della relazione dell'unità Protezione e Tutela del Minore ha disposto C.T.U nominando C.T.U il dott. ... al fine di accertare se l'attuale regolazione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale sul minore ... siano conformi alle sue esigenze e se i genitori abbiano adeguate capacità genitoriali;

- considerato che il Collegio con decreto del ...2017 ha nominato la dott. ... essendo il dott. ... impossibilitato ad accettare l'incarico;

- rilevato che all'udienza del ... 2017 il Giudice delegato dal Collegio ha proceduto al conferimento dell'incarico al C.T.U dott.ssa ... sul quesito formulato dal Collegio fissando per esame della C.T.U l'udienza del ... 2018;



- rilevato che all'udienza del ... 2018 i procuratori delle parti chiedevano termine per note e il G.I. assegnava termine per note sino al 15 ...2018 rimettendo all'esito la decisione al Collegio;

-viste le conclusioni formulate dalle parti nelle note conclusive;

tanto premesso il Collegio

### Osserva

Il Collegio condivide (in quanto tecnicamente e logicamente motivate e discusse nel contraddittorio con i rispettivi C.T.P.) le conclusioni a cui è giunta la C.T.U. dott.ssa ...

L'ausiliario del Tribunale, dott.ssa ..., dopo aver svolto, nel contraddittorio con i consulenti tecnici delle parti, l'approfondita indagine demandata dal Tribunale ha concluso (vedi pagina 40 relazione del 27.1.2018) suggerendo la conferma dell'affido condiviso del minore ... congiuntamente ai due genitori con collocazione prevalente – residenza-presso il padre, ... con facoltà della madre, ... di incontrare e tenere con se il figlio minore ... secondo il calendario, i periodi e le modalità riportate dal C.T.U a pagina 40-41-42 della relazione del 27.1.2018 ed in parte integrate e chiarite dalla C.T.U a pagina 45 all'esito della discussione con i consulenti tecnici di parte.

La dott.ssa ... a pagina 40 della relazione in sintesi spiega che *“Non vi sono elementi che giustifichino la scelta di operare uno spostamento di ... nella casa materna, al contrario la permanenza presso il padre è per il minore quella attualmente più favorevole. Ritengo che egli abbia già subito abbastanza all'interno di questo conflitto e non possa pagare ancora il prezzo di un nuovo adattamento posto che il contesto materno non offre maggiori garanzie di giovamento. Le difficoltà di ... non attengono alla convivenza con il padre ma al conflitto di coppia sul quale è necessario operare per quanto possibile, anche se la prognosi sulla coppia è infausta.”* (nb: l'enfasi è dell'estensore)



La dott. [redacted] attesa la elevata conflittualità ancora in essere tra i genitori prosegue suggerendo come necessario (e obbligatorio per i genitori) che i genitori di [redacted] vengano aiutati dai Servizi Sociali: *"Considerato che tale regime (affido condiviso) è allo stato "ideale" e un fine cui tendere, ma non certo facilmente attuabile, è necessario che i due genitori siano guidati nelle decisioni dal Servizio Sociale di competenza. Si ritiene anche che il Servizio dovrebbe relazionare al Giudice ogni 6 mesi e che non si possa spegnere il riflettore su questo sistema già tanto provato. Abbandonarli ora significherebbe lasciare [redacted] in balia degli eventi e di un futuro totalmente incerto."*

Va evidenziato che il C.T.U ha ben spiegato dal punto di vista tecnico che le problematiche che affliggono [redacted] (e che hanno condotto la ricorrente ad instaurare il presente giudizio e pure riferite dal pediatra *"bambino coinvolto in una situazione di alta conflittualità, causa di una tensione emotiva permanente che si riflette in tic motori ed atteggiamenti oppositivi, incostante impegno scolastico, difficoltà relazionali intrafamiliari e riferita ideazione suicidiaria nel contesto di uno stato depressivo cronico"*- vedi relazione dell'UOS in atti) dipendono dal conflitto tra i genitori e sono legate alle personalità dei genitori e alla dinamiche che si sono instaurate tra ciascun genitore e [redacted] che va ricordato è un minore di soli 10 anni.

La madre [redacted] è risultato il genitore più in difficoltà sotto il profilo psicologico e per quanto emerso genitore meno idoneo in una fase (pre-adolescenziale e poi adolescenziale fase in cui il figlio *"nell'adulto deve sentire la fermezza, la sicurezza e la differenza generazionale"*) così delicata di vita in cui [redacted] si appresta ad entrare.

La C.T.U ha spiegato quanto la madre sia *"pesantemente oppositiva e talvolta trascenda le regole imposte da enti superiori (scolastici, sanitari ecc.)"* e che nel rapporto madre-figlio *"si ha l'impressione che [redacted] debba riempire i vuoti affettivi materni (rimasti insoluti dapprima nella famiglia d'origine poi nella coppia) con la conseguente assunzione di ruoli a lui non spettanti e che ostacolano la crescita stessa del ragazzino"*.





La dott.ssa [redacted] ritiene necessario che la madre [redacted] segua "un percorso psicoterapeutico continuativo e di lunga durata per rivedere e superare il proprio passato, certo non facile, e per accedere così ad una dimensione personale e genitoriale più adulta e matura." (vedi C.T.U pagina 39).

Il padre, [redacted], è risultato in difficoltà rispetto all'espletamento del ruolo co-genitoriale (vedi C.T.U pagina 39-40). La difficoltà di condividere e partecipare la madre delle scelte da attuare, come evidenziato nella C.T.U dipende anche, ma non solo, dalla oggettiva "impossibilità di un dialogo, di uno scambio con la signora e di una ricerca di compromesso".

In conclusione il padre sul piano della personalità, "pur apparendo meno problematico e meno disfunzionale, richiederebbe comunque un percorso personale essendo incentrato su di sé come persona e non come genitore" (vedi c.t.u. pagina 40).

La consulenza tecnica d'ufficio ha concluso che il minore [redacted] "ha necessità di essere seguito ed aiutato quanto prima sul piano psicologico perché il quadro emerso dall'indagine è veramente preoccupante. E' altamente plausibile che il ragazzino trovi nel sintomo psichico e fisico l'unica via di fuga da tale situazione oppressiva e seria di conflitto genitoriale" (vedi C.T.U pagina 40). (n.b. l'enfasi è dell'estensore).

Il quadro depressivo, la solitudine, il rapporto carente e difficile con entrambi i genitori, il suo essere intrappolato nel conflitto, l'inconciliabilità dei due mondi all'interno dei quali cerca di far felici entrambi, fanno capire la gravità della situazione e ci dicono di quanto la sua crescita rischi di essere compromessa se non si interverrà tempestivamente (vedi C.T.U pagina 40).

La CTU ha evidenziato che le parti concordano nel trovare un/una psicoterapeuta privato per [redacted] in tempi rapidissimi (vedi C.T.U pagina 42)

Orbene, il Collegio alla luce dell'esito della C.T.U di cui condivide le conclusioni, sopra sintetizzate, ritiene di non poter accogliere la richiesta della ricorrente [redacted] di affidamento congiunto con collocazione presso di sé del figlio minore [redacted] posto che all'esito delle



verifiche svolte dal C.T.U. la modifica nel senso indicato dalla madre è risultata non attuabile e contraria al preminente interesse del figlio minore.

Il definitiva al Tribunale, allò stato, non resta che confermare l'affido condiviso del minore congiuntamente ai due genitori (peraltro come già in atto secondo quanto disposto dalla Corte d'Appello di - Sezione Minori Civile- con decreto del .....2014) con collocazione prevalente – residenza- presso il padre, con diritto della madre, di incontrare e tenere con se il figlio minore secondo il calendario, i periodi e le modalità riportate dal C.T.U a pagina 40-41-42 della relazione del 27.1.2018 ed in parte integrate e chiarite dal C.T.U a pagina 45 all'esito della discussione con i consulenti di parte, piano organizzativo che il Collegio reputa rispettare le preminenti esigenze scolastiche, ludiche – ricreative e di vita del minore

Va rilevato che la dott.ssa (C.T.U) ha richiamato fortemente l'attenzione del Tribunale sulla necessità- obbligatorietà di monitorare il tutto a distanza di sei mesi al fine di verificare l'effettiva attuazione da parte dei genitori del necessario percorso di collaborazione nell'interesse del figlio , presupposto dell'affido condiviso .

Pertanto il Collegio riserva di provvedere in via definitiva solo all'esito delle verifiche demandate ai servizi sociali di - consultorio di territorialmente competenti (considerato che è collocato presso il padre che risiede a one dovranno monitorare ed aiutare a e nel percorso genitoriale indicato dalla C.T.U, dott. lavorando sulla genitorialità e guidando i due genitori nelle decisioni relative al figlio oltre che nel rispetto del suindicato programma di visite ed inviare al Tribunale una relazione dettagliata entro il 31.12.2018 .

**P.Q.M**

Il Tribunale di , in composizione collegiale, visto l'art. 337 *quinquies* c.c., sul



ricorso per la modifica delle disposizioni concernenti l'affidamento del figlio minore

provvede, in via provvisoria, come segue:

a) conferma l'affido condiviso del minore \_\_\_\_\_ con collocazione presso il padre, \_\_\_\_\_

b) stabilisce che i genitori (il padre \_\_\_\_\_ la madre \_\_\_\_\_) seguano il piano organizzativo relativo alle visite, vacanze, viaggi, ed altre necessità della vita del figlio minore \_\_\_\_\_ disciplinato dalla c.t.u dott.ssa \_\_\_\_\_ a pagina 40-41-42 della relazione del 27.1.2018 ed in parte integrate e chiarite dal c.t.u a pagina 45 da intendere qui trascritto;

c) ordina ai Servizi Sociali di \_\_\_\_\_ – territorialmente competenti:

- di monitorare ed aiutare i genitori ( \_\_\_\_\_ ) nel percorso genitoriale, guidando i due genitori nelle decisioni;

- di verificare che \_\_\_\_\_ venga supportato sotto il profilo psicologico da psicoterapeuta anche privato;

- di monitorare il rispetto del suindicato programma di visite;

il tutto con relazione da depositare entro il 31.12.2018.

Fissa l'udienza del \_\_\_\_\_ 2019 ad ore \_\_\_\_\_ 12.00 davanti al Giudice all'uopo delegato dal Collegio (dott. \_\_\_\_\_) che all'esito riferirà al Collegio.

Spese al definitivo.

Si comunichi alle parti, al Pubblico Ministero sede e ai Servizi Sociali di \_\_\_\_\_

– territorialmente competenti.

21 giugno 2018

Il Giudice rel.

dott. \_\_\_\_\_

La Presidente

dott. \_\_\_\_\_

INVIATO AVVISO TELEMATICO  
OGGI, 29/06/18





10

Decreto n. cronc

2019 del

RG n

2019

2018

**TRIBUNALE DI**

Il Tribunale di Sezione Seconda Civile, composto dai seguenti magistrati:

Dott.ssa Presidente

Dott.ssa Giudice Relatore

Dott.ssa Giudice

riunito in camera di consiglio per decidere sul ricorso ex art. 710 c.p.c. proposto

da

rappresentato e difeso dall'avvocato

contro

rappresentata e difesa dall'avvocato

ha emesso il seguente

**DECRETO**

Con sentenza n. 2016, resa su conclusioni congiunte delle parti, il Tribunale di dichiarava la separazione personale dei coniugi affidava i figli minori e ad entrambi i genitori secondo la regola dell'affido condiviso, li collocava in via prevalente presso la madre, regolamentava il diritto di visita del padre e determinava in euro 500 mensili il contributo dovuto dal padre per il mantenimento dei minori, oltre al 50% delle spese straordinarie.

Con ricorso in data adiva l'intestato Tribunale lamentando che ostacolava il suo rapporto con i figli, condizionandoli, facendo pressioni

Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7b3d8b7c128d6517d8f4e96c37ab94  
Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62d9d9a864230e1c3c3414e3378e24

Firmato Da:  
Firmato Da:



su di loro ed inducendoli progressivamente a rifiutare la figura paterna; chiedeva pertanto che i minori fossero collocati presso di sé e che controparte fosse tenuta a contribuire al loro mantenimento con un assegno mensile di euro 600.

Con comparso in data [redacted] si costituiva in giudizio [redacted] eccependo in via preliminare l'incompetenza per territorio del Tribunale di [redacted] eccezione poi rinunciata all'udienza del [redacted] negando di aver mai frapposto ostacoli al rapporto padre / figli e chiedendo il rigetto delle avverse domande e l'aumento ad 800 euro mensili del contributo dovuto da [redacted] per il mantenimento dei figli minori.

Nel corso del giudizio veniva ammessa ed espletata una CTU, affidata alla dott.ssa [redacted] volta ad esaminare la condizione dei minori, valutare le capacità genitoriali delle parti ed indicare il regime di affidamento, collocamento e frequentazione del genitore non convivente con i minori maggiormente rispondente all'interesse degli stessi.

All'esito del deposito della relazione peritale, all'udienza del [redacted] dichiarava di aderire alle conclusioni del CTU in punto affidamento, collocamento e visite e rinunciava alla domanda di assegno di mantenimento a carico della controparte.

[redacted] chiedeva che fosse confermato l'affidamento condiviso dei minori ed il loro collocamento presso di sé; quanto al regime delle visite padre / figli, aderiva alle indicazioni della CTU.

Ritiene il Collegio che le condizioni della separazione dei coniugi [redacted] di cui alla sentenza n. [redacted] 16 del Tribunale di [redacted] relative al regime di affidamento dei figli minori debbano essere modificate nei termini indicati dal CTU dott.ssa [redacted]





Il CTU ha infatti espletato in modo corretto ed esaustivo l'incarico affidatole, svolgendo numerosi colloqui con i minori e con i due genitori ed eseguendo anche la valutazione testistica di questi ultimi; le sue conclusioni non sono state contestate dalle parti, sicché non vi è ragione per discostarsene.

La dott.ssa ha in primo luogo evidenziato come entrambe le parti siano munite di adeguata capacità genitoriale e di adeguate risorse affettive.

Ha invece delirato critiche le capacità di entrambi di gestione della co-genitorialità: in particolare, la madre fatica a tenere i figli lontano dal conflitto intra genitoriale e non soddisfa il criterio dell'accesso all'altro genitore; il padre presenta difficoltà nell'elaborazione affettiva ed emotiva degli aspetti relazionali.

I due genitori non sono in grado di comunicare tra loro in modo autentico, scevro da recriminazioni reciproche, gravi e costanti; è assente per entrambi una profonda riflessione rispetto alle proprie responsabilità per la situazione in essere con tendenza a riversare ogni "colpa" sull'altro genitore.

I minori hanno "respirato", non solo il conflitto tra i genitori, ma anche il "doppio legame" con la madre; si sono alleati con quest'ultima attribuendole assoluta positività, mentre rifiutano il padre, nei cui confronti esprimono astio tramite motivazioni ripetitive ed a tratti quasi inscenate.

In questa situazione il Collegio ritiene, in accordo con il Pubblico Ministero, che il regime di affidamento più tutelante per i minori sia quello suggerito dal CTU, ovvero ai Servizi Sociali, i quali attiveranno in favore di un percorso di sostegno alla genitorialità ed in favore dei due minori un percorso di sostegno differenziato in base alle esigenze di ciascuno, finalizzato all'attivazione di processi riparativi, al superamento del funzionamento difensivo patologico ed a riallacciare i loro rapporti con il padre.



In coerenza con le indicazioni del CTU, il Tribunale invita i genitori ad intraprendere un percorso psicoterapeutico individuale e continuativo finalizzato allo sviluppo di autoconsapevolezza di quanto avvenuto nella dinamica familiare ed alla ridefinizione dei propri comportamenti di tutela nei confronti dei figli.

Quanto alle frequentazioni padre – figli, le stesse dovranno essere monitorate dal Servizio affidatario e si svolgeranno inizialmente il martedì pomeriggio con un figlio ed il mercoledì pomeriggio con l'altro figlio (dall'uscita da scuola alle ore 21.00), nonché nei week end, una settimana il sabato pomeriggio fino alle ore 21,00 e la settimana successiva la domenica pomeriggio fino alle ore 21,00.

Al Servizio affidatario viene inoltre demandato di valutare quando inserire i pernottamenti di presso il padre nei week end e comunque di modulare gli incontri in base all'andamento degli stessi ed alla risposta dei minori.

La domanda di aumento dell'assegno di mantenimento dovuto da in favore dei figli, svolta da non è stata riproposta da quest'ultima in sede di conclusioni finali e deve pertanto ritenersi rinunciata.

Tale domanda non appare comunque meritevole di accoglimento, non avendo la parte istante prodotto documentazione comprovante le proprie condizioni reddituali al tempo degli accordi di separazione, con ciò impedendo al Tribunale di apprezzare il peggioramento di tali condizioni, dedotto nella memoria difensiva e di costituzione.

Le spese, atteso l'esito del giudizio, vanno integralmente compensate tra le parti.

Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti al 50% con vincolo di solidarietà passiva per l'intero.





P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero,

1) modifica le condizioni di separazione dei coniugi \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_  
cui alla sentenza n. \_\_\_\_\_ 2016 del Tribunale di \_\_\_\_\_ nei termini seguenti:

a) affida i minori \_\_\_\_\_ ai Servizi Sociali i quali, in caso di insanabile contrasto tra i genitori, adotteranno le decisioni di interesse per i minori inerenti alla salute, all'educazione, allo studio, alla religione ed alle vacanze;

b) dispone che i minori siano collocati presso la madre;

c) demanda ai Servizi Sociali affidatari di attivare in favore di \_\_\_\_\_ un percorso di sostegno alla genitorialità ed in favore dei due minori un percorso di sostegno differenziato in base alle esigenze di ciascuno, finalizzato all'attivazione di processi riparativi, al superamento del funzionamento difensivo patologico ed a riallacciare i loro rapporti con il padre;

d) invita i genitori ad intraprendere un percorso psicoterapeutico individuale e continuativo finalizzato allo sviluppo di autoconsapevolezza di quanto avvenuto nella dinamica familiare ed alla ridefinizione dei propri comportamenti di tutela nei confronti dei figli;

e) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità: il martedì pomeriggio con un figlio ed il mercoledì pomeriggio con l'altro figlio (dall'uscita da scuola alle ore 21,00), nonché nei week end, una settimana il sabato pomeriggio fino alle ore 21,00 e la settimana successiva la domenica pomeriggio fino alle ore 21,00;

f) demanda ai Servizi Sociali affidatari di monitorare gli incontri tra \_\_\_\_\_ ed i figli, modulando gli stessi in base al loro andamento ed alla risposta dei minori e di \_\_\_\_\_

Emissione Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1b3c0bc7c128d39170af40e59b37a654c  
Emissione Da: ARUBAPEC S.P.A. MS CA 3 Serial#: 63af8a0e01220e1c3c34f4e337702a

Firmato Da:  
Firmato Da:



valutare quando inserire i pernottamenti di [redacted] presso il padre nei week end;

2) rigetta ogni altra domanda;

3) compensa le spese;

4) pone definitivamente le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a carico di entrambe le parti al 50%, con vincolo di solidarietà passiva per l'intero.

Si comunichi alle parti ed ai Servizi Sociali.

Così deciso in [redacted] 19.

Il Presidente

Dott.ssa [redacted]

Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7b3c9bc7c128d561706f6e937a8916  
Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NC CA 3 Serial#: 6269a0e06420c9f1c3c34469379e24

Firmato Da:  
Firmato Da:

INVIATO AVVISO TELEMATICO  
OGGI, 25/10/19

